

Annuario del contribuente


2010

SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI
Versamento unitario con modalità telematiche
che di ritenute, Iva, contributi previdenziali

Annuario del contribuente

2010

L'Annuario del contribuente è stato stampato in 180.000 copie e distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento, tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Questa pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con  **Equitalia**

I testi dell'Annuario e di tutte le altre pubblicazioni dell'Agenzia delle Entrate possono essere riprodotti liberamente, con qualunque mezzo, a condizione che siano citate la fonte e la data di aggiornamento.

Le informazioni contenute nell'Annuario sono aggiornate al 24 maggio 2010. Le eventuali novità troveranno spazio nella seconda edizione che sarà pubblicata entro la fine dell'anno.

PRESENTAZIONE

L'Annuario del contribuente, che giunge quest'anno alla nona edizione, ripropone nel 2010 una raccolta di informazioni utili ai cittadini sia per fare valere i propri diritti sia per adempiere ai propri doveri.

La pubblicazione vuole essere non un semplice "scadenzario", bensì una vera e propria "cassetta degli attrezzi" per aiutare il contribuente ad affrontare procedure e incombenze o per documentarsi sulle opportunità offerte dall'attuale normativa (deduzioni per le ristrutturazioni, bonus energia).

Anche quest'anno, l'Annuario offre un'ampia panoramica su tutti i temi di interesse fiscale, spiegati con parole semplici e con l'aiuto di esempi.

I contenuti del volume sono stati completamente rivisti e aggiornati e, dove necessario, ampliati, come nel caso del capitolo sulle agevolazioni per persone con disabilità. I lettori, sfogliando l'Annuario, possono conoscere tutte le informazioni utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi o l'apertura di una nuova attività. La pubblicazione offre anche indicazioni su come comportarsi in caso di successioni, locazioni di immobili, liti tributarie; o, ancora, nell'eventualità di errori nelle cartelle di pagamento.

Ritengo utile segnalare ai lettori che alcune informazioni contenute nell'Annuario potrebbero essere soggette a cambiamenti nel caso in cui il Legislatore dovesse mutare il quadro normativo. Le informazioni saranno aggiornate nella versione on line, pubblicata sul nostro sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Maggio 2010

Antonella Gorret

Portavoce e Capo Settore Comunicazione

Aggiornamento e revisione testi a cura di:

Paolo Calderone (coordinatore), Saverio Cinieri, Daniela Doderò, Domenico Lacquaniti, Teresa Persichetti

Hanno collaborato:

per l'*Agenzia delle Entrate*, Gianna Blasilli, Lucilla Caluori, Annalisa Campagna, Sabrina Capilupi, Gabriella Cappelletti, Raffaella Carnevale, Stefano Carrara, Gerardo Cataldo, Marcello Chiorazzi, Franca Cirimele, Debora Colafati, Rosita De Luca, Anna Donninelli, Nunziata Fusco, Fabrizio Grillo, Fabrizio Ingrassia, Cristina Lami, Vincenzo Leopoldo, Domenico Lombardi, Maria Macchia, Diego Margarese, Federico Monaco, Paola Parisi, Margherita Pignatelli, Angelo Ragnoni, Adele Rega, Susi Ribon, Fabio Rossi, Serafina Saracino, Luciano Talluto, Gianluca Tognetti, Cristiana Usai
per il *Dipartimento delle Finanze*, Maria Altobelli, Stefania Cianfrocca, Claudia Rotunno, Emanuele Barone Ricciardelli
per la *società Equitalia S.p.a.*, Laura Cristini, Giovanni Lombardo

INDICE

>> INFORMAZIONI GENERALI	9
LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DEL 2010	11
1. L'AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTATTI E SERVIZI INFORMATIVI	23
Come contattare l'Agenzia	23
Altri servizi informativi	25
PEC (Posta elettronica certificata): le caselle delle Direzioni dell'Agenzia	25
2. CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA	27
Il codice fiscale delle persone fisiche	27
La tessera sanitaria	28
I duplicati	29
Il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche	30
3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ	31
Inizio dell'attività	31
Come si chiude l'attività	34
Il regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi	34
Il regime fiscale agevolato per le nuove attività	38
4. I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	41
Entratel	41
Il servizio "Fisconline"	42
Il codice PIN	43
Il cassetto fiscale	44
>> LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE	47
1. IL MODELLO 730	49
I redditi che si possono dichiarare con il Modello 730	49
Perché scegliere il Modello 730	50
I termini e le modalità di presentazione del Modello 730	51
I documenti da presentare	52
La scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF	52
Come correggere il 730	53
2. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE	55
Chi deve utilizzare il Modello UNICO	55
Com'è composto il Modello UNICO PF	55
Come si presenta	56
I termini di presentazione	57
Quando si versano le imposte calcolate con UNICO	58
La compensazione delle imposte e dei contributi	59

La scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF	60
Come correggere il modello UNICO	60
3. COME CALCOLARE L'IRPEF	63
Aliquote, scaglioni di reddito, imposta netta	63
L'IRPEF sugli arretrati di lavoro dipendente e sul TFR	64
La tassazione agevolata dei premi di produttività	65
Le addizionali regionale e comunale all'IRPEF	66
4. LE DETRAZIONI IRPEF PER TIPO DI REDDITO	68
Per i lavoratori dipendenti	68
Per i pensionati	69
Per gli assegni percepiti dall'ex-coniuge	70
Per chi possiede altri redditi	71
5. LE DETRAZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO	72
Quando e a chi spettano	72
L'importo delle detrazioni	73
6. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF	77
Le detrazioni d'imposta del 19%	77
Le altre detrazioni	85
Le detrazioni per i contratti di affitto	86
Le agevolazioni per le spese di ristrutturazioni edilizie	87
Detrazione IRPEF per la riqualificazione energetica di edifici	88
7. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO	91
Contributi	91
Erogazioni liberali	92
Altri oneri deducibili	93
Come si documentano le spese	94
8. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ	95
Le agevolazioni per l'acquisto dei veicoli	95
La detrazione per gli addetti all'assistenza	98
L'aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici	99
Agevolazioni per i non vedenti	99
Agevolazioni per i servizi di interpretariato	100
Eliminazione delle barriere architettoniche	100
9. LE RENDITE FINANZIARIE	101
La tassazione dei redditi di capitale	101
La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria	103
>> VERSAMENTI E RIMBORSI	105
1. IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE	107
Come si effettuano i versamenti	107
Le scadenze per le principali imposte dovute con la dichiarazione dei redditi	108
I versamenti telematici mediante modello F24	109

Errori di compilazione dei modelli di versamento F24 e F23	111
Se non si è presentato il modello F24 con saldo zero	112
Pagamenti dall'estero	112
2. COME OTTENERE I RIMBORSI	114
Rimborsi risultanti dalle dichiarazioni (Modello UNICO)	114
Rimborsi eseguiti su richiesta	114
Come sono erogati i rimborsi	115
Informazioni sui rimborsi	117
Casi particolari: cosa occorre fare se...	117
>> IN CASO DI ERRORI: RAVVEDIMENTO, COMUNICAZIONI E SANZIONI	121
1. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO	123
Il ravvedimento per imposte dirette e IVA	123
Modalità di pagamento	126
Presentazione della dichiarazione integrativa	126
2. LE COMUNICAZIONI	128
Il controllo delle dichiarazioni	128
Le comunicazioni derivanti dai controlli	129
Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni	133
3. LE CARTELLE DI PAGAMENTO	135
La riscossione mediante cartella	135
Rateazione delle cartelle di pagamento	138
Annullamento della cartella o ricorso e relativa sospensione	139
La riscossione coattiva	140
4. LE SANZIONI TRIBUTARIE	141
Principi e regole di applicazione	141
Come sono irrogate le sanzioni	142
5. LE SANZIONI PENALI	145
I reati tributari	145
Le principali ipotesi di delitti tributari	146
>> LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI E SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	149
1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI	151
Classificazione e rendite catastali degli immobili	151
Le imposte sugli immobili	153
L'acquisto di un fabbricato abitativo	155
L'acquisto della prima casa	158
Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	160
Quando si vende un immobile	161
2. L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	163
Chi paga l'imposta	163
Il valore dell'immobile	164

Il calcolo dell'imposta	165
Quando e come si paga	165
Presentazione della dichiarazione ICI	167
3. REGISTRARE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE	168
Cosa occorre e come si registra il contratto	168
Il pagamento dell'imposta di registro	169
Altre informazioni	171
Se non si registra il contratto: sanzioni e rimedi	173
4. SUCCESSIONI E DONAZIONI	175
Successioni	175
La dichiarazione di successione	176
Donazioni	178
>> CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO	179
1. IL DIRITTO DI INTERPELLO	181
Interpello "ordinario"	181
Altri tipi di interpello	184
2. COME EVITARE O RISOLVERE LE LITI TRIBUTARIE	186
L'autotutela	186
L'acquiescenza	187
Adesione ai processi verbali di constatazione	188
Adesione all'invito al contraddittorio	189
Accertamento con adesione	190
La conciliazione giudiziale	193
3. IL RICORSO TRIBUTARIO	196
L'avvio del processo tributario	196
Sospensione dell'atto impugnato	197
Assistenza tecnica	197
Esito del ricorso e applicazione della sentenza	198
Il ricorso in appello	199
Il ricorso in Cassazione	200

PARTE I > INFORMAZIONI GENERALI

GENNAIO					
		1	2	3	4
5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	
		RAVVEDIMENTO ICI Regularizzazione, con sanzione ridotta al 2,5% più interessi, del versamento del saldo ICI 2009 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2009			
16	17	18		19	20
		SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali			
21	22	23	24	25	26
27		28	29	30	31
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA Regularizzazione, con sanzione ridotta al 2,5% più interessi, del versamento dell'acconto IVA non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 28 dicembre 2009					
note					

FEBBRAIO					
		1	2	3	4
<p>CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1^o gennaio 2010</p> <p>CANONE RAI Versamento del canone annuale (o trimestrale o semestrale) da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione</p>					
	5	6	7	8	9
<p>AUMENTI DI CAPITALE AGEVOLATI Ultimo giorno per effettuare gli aumenti di capitale (nel limite massimo di 500.000 euro), al fine di usufruire della deduzione quinquennale dal reddito pari al 3% dell'incremento di capitale</p>					
10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19
<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali</p> <p>DATORI DI LAVORO Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa all'anno 2009</p>					
20	21	22	23	24	25
26	27	28			
<p>note</p>					

MARZO					
1		2		3	
<p>MODELLO CUD/2010 I sostituti d'imposta (datori di lavoro o ente previdenziale) devono consegnare la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2009</p> <p>CONTRIBUENTI IVA Comunicazione annuale, mediante invio telematico, dei dati Iva del 2009</p>		<p>CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1^o febbraio 2010</p>			
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
16		17	18	19	
<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali</p> <p>CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione Iva relativa al 2009</p>					
20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	
		<p>CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1^o marzo 2010</p>			
31		note			
<p>DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO Invio della comunicazione per i lavori che non sono ancora terminati alla data del 31 dicembre 2009</p>					



APRILE					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16		17
			SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali		
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
					30
<p>MODELLO 730/2010 Presentazione al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) della dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef</p> <p>CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1^o aprile 2010</p>					
note					

MAGGIO					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	
				SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali	
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
30					31
	MODELLO 730/2010 Presentazione al CAF o al professionista abilitato della dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef MODELLO 730/2010 Termine per il datore di lavoro o Ente pensionistico per trasmettere al contribuente copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3 CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 ^o maggio 2010				
note					



GIUGNO					
		1	2	3	4
5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	
				<p>MODELLO 730/2010 Termine per il CAF o il professionista abilitato per trasmettere al contribuente copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3</p>	
		16	17	18	19
		<p>MODELLO UNICO 2010 Termine per effettuare il versamento del saldo 2009 e/o del 1° acconto per il 2010 (o della 1ª rata) delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi ICI - ACCONTO Pagamento dell'acconto ICI relativo all'anno 2010 SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali</p>			
20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	
				<p>MODELLO UNICO 2010 (cartaceo) Presentazione per il tramite di un ufficio postale della dichiarazione dei redditi dell'anno 2009 da parte delle persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica MODELLO 730/2010 Termine per il datore di lavoro o Ente pensionistico e per il CAF o il professionista abilitato per trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Modelli 730 da loro elaborati ICI - DICHIARAZIONE Termine per i contribuenti che trasmettono la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, per presentare la dichiarazione ICI (in caso di variazioni avvenute nel 2009) relativa agli immobili siti nei Comuni che non hanno deliberato termini diversi. N.B. La dichiarazione va presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2010</p>	
note					

LUGLIO					
			1	2	3
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
					16
<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali</p> <p>MODELLO UNICO 2010 Pagamento del saldo 2009 e/o del 1° acconto per il 2010 delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi con maggiorazione dello 0,40%</p> <p>RAVVEDIMENTO ICI Regularizzazione, con sanzione ridotta al 2,5% più interessi, del versamento dell'acconto ICI 2010 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2010</p>					
17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28
29	30		31		
<p>CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2010</p>					
note					

AGOSTO					
	1	2			3
		MODELLO 770/2010 SEMPLIFICATO Presentazione da parte dei sostituti d'imposta, mediante trasmissione telematica, del modello 770 SEMPLIFICATO MODELLO 770/2010 ORDINARIO Presentazione da parte dei sostituti d'imposta, mediante trasmissione telematica, del modello 770 ORDINARIO			
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19
RAVVEDIMENTO Termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - non effettuati o effettuati in misura insufficiente (entro il 16 luglio 2010 con maggiorazione dello 0,4%) con sanzione ridotta al 2,5% più interessi SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali					
20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	
CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 ^o agosto 2010					
31	note				

SETTEMBRE					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16		17
			SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali		
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
			30	note	
<p>MODELLO 730/2010 Richiesta al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) di non effettuare l'acconto Irpef 2010 o di effettuarlo in misura inferiore</p> <p>MODELLO UNICO 2010 (trasmissione telematica) Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in via telematica, da parte dei contribuenti che la inviano direttamente o tramite un intermediario abilitato o un ufficio dell'Agenzia delle Entrate</p> <p>MODELLO IRAP 2010 Termine per la presentazione della dichiarazione IRAP, in via telematica, da parte dei contribuenti che la inviano direttamente o tramite un intermediario abilitato o un ufficio dell'Agenzia delle Entrate</p> <p>MODELLO IVA 2010 Termine per la presentazione della dichiarazione IVA autonoma, in via telematica, da parte dei contribuenti che la inviano direttamente o tramite un intermediario abilitato o un ufficio dell'Agenzia delle Entrate</p> <p>ICI - DICHIARAZIONE Termine per i contribuenti che trasmettono la dichiarazione dei redditi in via telematica, per presentare la dichiarazione ICI relativa agli immobili siti nei Comuni che non hanno deliberato termini</p> <p>N.B. La dichiarazione va presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico</p> <p>RAVVEDIMENTO Termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - non effettuati o effettuati in misura insufficiente con sanzione ridotta al 3% più interessi</p> <p>CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2010</p>					

OTTOBRE					
	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17
18		20	21	22	23
SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali					
24	25		26	27	
MODELLO 730/2010 integrativo Termine ultimo per la presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato della dichiarazione integrativa del Modello 730 già presentato (quando l'integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito)					
28	29	30	31		
note					

NOVEMBRE					
	1	2		3	4
		CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 ^o ottobre 2010			
5	6	6	7	8	9
10		11	12	13	14
MODELLO 730/2010 integrativo Termine per la consegna al contribuente, da parte del CAF o del professionista abilitato, della copia della dichiarazione Modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 integrativo					
15	16		17	18	19
	SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali				
20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	
				CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 ^o novembre 2010 MODELLO UNICO 2010 Versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef dovuto per l'anno 2010	
note					



DICEMBRE					
			1	2	3
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19
<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali</p> <p>DATORI DI LAVORO Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa all'anno 2010</p> <p>ICI - SALDO Pagamento del saldo ICI dovuto per l'anno 2010</p>					
20	21	22	23	24	25
26	27		28	29	
				<p>CONTRIBUENTI IVA Versamento con modalità telematiche dell'acconto Iva relativo all'anno 2010</p>	
				<p>RAVVEDIMENTO Termine per la regolarizzazione dell'omessa presentazione del modello Unico 2010 con sanzione ridotta pari a 21 euro</p>	
				30	31
<p>RAVVEDIMENTO Termine per la regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef dovuto per l'anno 2010, non effettuata o effettuata in misura insufficiente con sanzione ridotta al 2,5% più interessi</p> <p>CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2010</p>					
note					

1. L'AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTATTI E SERVIZI INFORMATIVI

>> COME CONTATTARE L'AGENZIA

Per mettersi in contatto con il servizio di assistenza, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini vari canali di comunicazione: telefono, internet, uffici.



con il telefono

848.800.444

seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere a vari servizi:

- **CALL CENTER CON OPERATORE**

Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

Il servizio fornisce:

- Informazioni fiscali generali (normativa, scadenze, adempimenti, eccetera);
- Informazioni e assistenza su comunicazioni di irregolarità (nei casi più semplici è prevista la possibilità, se risultano errati, di annullarli direttamente);
- Assistenza dedicata agli intermediari abilitati per soli “Avvisi telematici” sulle comunicazioni relative alle dichiarazioni dei redditi;
- Informazioni relative ai rimborsi.

Per i quesiti particolarmente complessi che necessitano di particolari approfondimenti, gli operatori potranno fornire la relativa soluzione con una successiva richiamata.

ATTENZIONE

È possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio consente infatti di essere contattati telefonicamente da un operatore. La prenotazione di richiamata viene proposta automaticamente quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore. È possibile prenotare il servizio di call back anche tramite il sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it.

- **INFORMAZIONI RELATIVE AI RIMBORSI**

È attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13.

Il servizio fornisce informazioni sullo stato della pratica ai contribuenti in attesa di un rimborso.

- **SERVIZIO AUTOMATICO**

(attivo 24 ore)

Il servizio fornisce informazioni automatiche su alcuni argomenti di natura fiscale:

- richiesta del codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Il Codice Pin può essere richiesto anche tramite il sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it;

- conversione in cifre del codice fiscale;
- verifica delle partite IVA degli operatori comunitari. La verifica si ottiene digitando partita IVA e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore.

• PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI

Consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, telefonicamente o tramite il sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it, e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati. Inoltre attraverso le indicazioni del sistema il contribuente può selezionare, tra una vasta gamma proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza.

06.96.66.89.07

per chiamare con il **cellulare** (costo a carico del chiamante)

0039.06.96.66.89.33

per telefonare **dall'estero** (costo a carico del chiamante)

320.43.08.444 (SMS)

per ricevere informazioni via **SMS**; i messaggi possono essere inviati in qualunque momento della giornata. Il costo, a carico di chi invia il messaggio, dipende dal proprio piano tariffario. Per tutelare la privacy dei contribuenti non sarà data risposta agli SMS relativi alla propria situazione fiscale.



con una e-mail

WEB MAIL

(www.agenziaentrate.gov.it "sezione Contatta l'Agenzia")

Il servizio consente di chiedere informazioni in materia fiscale tramite l'invio di una e-mail all'Agenzia. Per accedere è sufficiente compilare una scheda (nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, breve sintesi della problematica fiscale – che non deve superare una decina di righe – e relativa tipologia).

ATTENZIONE

Per la corretta applicazione delle norme tributarie o l'individuazione dell'esatto trattamento fiscale di una fattispecie, è necessario, come previsto dalla normativa, fare ricorso all'interpello (vedi **CON-TENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO - cap. 1**).



direttamente in ufficio

UFFICI DELL'AGENZIA

(www.agenziaentrate.gov.it – Sezione Uffici)

Il servizio consente di individuare l'ufficio a cui rivolgersi. È disponibile un motore di ricerca (Trova l'ufficio) per l'individuazione immediata dell'ufficio in base alla propria residenza.

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI

Il Servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli.

ASSISTENZA DEDICATA AI CONTRIBUENTI CON DISABILITÀ


In occasione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli uffici. Le associazioni e gli enti interessati, che vogliono svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti e l'Agenzia, devono accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione Regionale il cui elenco è disponibile sul sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it (Sezione Contatta l'Agenzia).

>> ALTRI SERVIZI INFORMATIVI



sito internet
www.agenziaentrate.gov.it

Nel sito istituzionale dell'Agenzia sono disponibili tutti i modelli di dichiarazione, versamento e comunicazione, la normativa, le circolari e le risoluzioni, i software per compilare e presentare i modelli, i servizi on-line, le schede sui principali adempimenti, tutte le scadenze fiscali, l'organigramma dell'Agenzia. Sono disponibili anche molti servizi di assistenza tra i quali: il calcolo del bollo auto, la "webmail", "Trova l'ufficio" e quelli per prenotare un appuntamento presso gli uffici, o una richiamata telefonica del Call center scegliendo giorno e ora. Sempre tramite il sito (Sezione Edicola on Line) è possibile iscriversi alla newsletter dell'Agenzia "Entrate news".



rivista telematica
www.fiscooggi.it

Rivista telematica che si articola in varie aree tematiche ("Attualità", "Normativa e prassi", "Giurisprudenza", "Accertamento", "Dati e statistiche", "Analisi e commenti", "Dalle regioni" e "Dal mondo") e numerose rubriche e strumenti di utilità.

>> PEC (Posta elettronica certificata): le caselle delle Direzioni dell'Agenzia

La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. In sostanza, il servizio di PEC ha tutti i requisiti di una raccomandata A/R, cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi.

Di seguito, le caselle di posta elettronica delle Direzioni dell'Agenzia dell'Entrate.

DIREZIONI CENTRALI	agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
--------------------	--

Nel campo oggetto del messaggio è necessario specificare a quale fra le **Direzioni Centrali** si desidera inviare l'e-mail.

DIREZIONE REGIONALE/PROVINCIALE	
Abruzzo	dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Basilicata	dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Bolzano	dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Calabria	dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Campania	dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Emilia-Romagna	dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Friuli Venezia Giulia	dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lazio	dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Liguria	dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lombardia	dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Marche	dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Molise	dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Piemonte	dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Puglia	dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sardegna	dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sicilia	dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Toscana	dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Trento	dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Umbria	dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Valle d'Aosta	dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Veneto	dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Per maggiori informazioni sulla Posta Elettronica Certificata: www.cnipa.gov.it

2. CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA


Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.

ATTENZIONE

L'unico codice fiscale valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. I codici fiscali calcolati con applicazioni pubblicate su siti web non hanno alcun valore. L'utilizzo di codici non validi può comportare seri problemi.

>> IL CODICE FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un'espressione alfanumerica di 16 caratteri, così composta (vedi figura):



- le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri; se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
- lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
- i primi due numeri sono le ultime due cifre dell'anno di nascita;
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita;
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per i soggetti di sesso femminile è aumentato di 40 unità;
- i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita (codice del Comune o dello Stato estero);
- l'ultimo carattere, alfabético, ha funzione di controllo.

CHI LO RILASCIAM

Neonati: il codice fiscale viene attribuito dai Comuni ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d'anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe Tributaria.

Stranieri: l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, viene effettuata dagli stessi Sportelli, attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe Tributaria. Al momento della convocazione allo Sportello il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale.

Le Questure, tramite collegamento telematico con l'Anagrafe Tributaria, attribuiscono il codice fiscale ai cittadini stranieri, che ne siano sprovvisti, che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Residenti all'estero: i cittadini residenti all'estero, che abbiano necessità del codice fiscale, ne chiedono l'attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe Tributaria.

In ogni caso, la generazione del codice fiscale, la produzione e l'invio della tessera rimangono a cura dell'Agenzia delle Entrate e nessun soggetto esterno, tranne la Sogei – Società Generale d'Informatica S.p.A. – è autorizzato a produrre programmi software per il calcolo del codice fiscale e tanto meno a stampare la relativa tessera.

COSA FARE SE NON SI HA IL CODICE FISCALE

Il cittadino sprovvisto del codice fiscale, che ne abbia la necessità, lo può richiedere a un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nella richiesta di attribuzione il cittadino deve indicare correttamente le generalità anagrafiche e l'esatto domicilio fiscale presso il quale verrà recapitata la tessera con l'indicazione del codice fiscale attribuito.

Unitamente alla richiesta, il cittadino italiano, o appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea, deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore, che esibisce il proprio documento d'identità.

Il cittadino proveniente da un Paese non facente parte dell'Unione Europea esibisce in alternativa:


- il passaporto valido, con relativo visto ove prescritto o altro documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane;
- l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza (con relativa foto dell'interessato);
- il permesso di soggiorno valido;
- la carta d'identità rilasciata dal comune di residenza.

OMOCODIA

Può accadere che due (o più) persone abbiano dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale ("omocodici").

In questi casi l'Agenzia delle Entrate provvede ad attribuire a ciascuno di loro un nuovo codice fiscale, calcolato a partire da quello generato in base ai dati anagrafici.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile (alla voce Servizi - Tessera Sanitaria/Codice Fiscale) il programma di controllo della correttezza formale del codice fiscale; questo può essere utilizzato e integrato da Enti e Amministrazioni nei propri sistemi informativi, per la verifica di codici fiscali, anche se generati da una risoluzione di omocodia.



>> LA TESSERA SANITARIA

La Tessera Sanitaria, di natura esclusivamente personale, contiene anche il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e, quindi, sostituisce il tesserino del codice fiscale per tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

La Tessera è recapitata a tutti gli aventi diritto all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione. Essa contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, anche il codice fiscale – sia su banda magnetica che in formato a barre (*bar-code*) – ed è valida sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell'Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111.

La Tessera Sanitaria ha validità 6 anni (o scadenza del permesso di soggiorno), salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di assistenza. In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all'assistenza. Alla scadenza, comunque, vale come tessera di codice fiscale.

La **durata del periodo di validità** della Tessera Sanitaria è stata estesa a **sei anni** (o alla scadenza del permesso di soggiorno) dal recente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2010).

La nuova scadenza riguarda solo le Tessere Sanitarie di nuova emissione e non ha effetto di proroga su quelle già in possesso dei cittadini, per le quali resta valida la scadenza riportata sulla carta stessa.

Indipendentemente dalla scadenza, la Tessera è rimessa automaticamente quando variano i dati anagrafici in essa riportati o quando il cittadino richiede un duplicato (per smarrimento, furto, deterioramento) alla propria ASL o a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Ai nuovi nati, dopo l'attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una Tessera Sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, se sussistono i requisiti, viene inviata la Tessera con scadenza standard.

Alcune Regioni (ad esempio Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) hanno adottato, per i propri assistiti, una Tessera Sanitaria con microchip che svolge anche la funzione di Carta Nazionale dei Servizi per l'accesso in rete ai servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni. Tali Tessere Regionali sono ugualmente valide come tessere di codice fiscale.

I cittadini che non avessero ancora ricevuto la Tessera Sanitaria possono rivolgersi alla propria ASL di assistenza; nel caso non abbiano ancora il codice fiscale devono invece rivolgersi a un qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

>> I DUPLICATI

Se il tesserino di codice fiscale o la Tessera Sanitaria vengono smarriti o rubati oppure sono deteriorati ed illeggibili, se ne può chiedere un duplicato.

Il duplicato della Tessera Sanitaria può essere richiesto alla propria ASL, oltre che a un ufficio dell'Agenzia. In caso di mancata ricezione è opportuno rivolgersi a un Ufficio dell'Agenzia per verificare (ed eventualmente aggiornare) il proprio indirizzo.

I cittadini residenti all'estero possono richiedere il duplicato del tesserino di codice fiscale e della Tessera Sanitaria presso il Consolato italiano nel paese di residenza. La tessera verrà recapitata, a scelta, presso il domicilio in Italia o presso la stessa rappresentanza diplomatica all'estero.

>> IL CODICE FISCALE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, eccetera), che non esercitano un'attività rilevante agli effetti dell'IVA ma sono comunque obbligati alla indicazione del codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.

Il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'Ufficio, l'ultimo è un carattere di controllo.

N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
(I)							(II)			(III)	

(I) Numero progressivo (II) Codice ufficio (III) Carattere di controllo (calcolato sulla base dei primi dieci)

Dal 1° febbraio 2010 è entrato in vigore il nuovo **modello AA5/6** – domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione.

Tra le principali novità del nuovo modello AA5/6 si segnala:

- l'introduzione della modalità di trasmissione telematica, diretta o tramite intermediari abilitati, prevista esclusivamente per le dichiarazioni di variazione dati, di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione;
- l'inserimento del quadro D - Comunicazione di avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione.

Il modello AA5/6 per la richiesta di attribuzione del codice fiscale può essere presentato:

- direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona appositamente delegata, a uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente;
- a mezzo servizio postale, in unico esemplare; la spedizione deve avvenire mediante raccomandata e il modello si considera presentato il giorno in cui risulta spedita la stessa.

La presentazione del modello in modalità telematica, facoltativa nel caso di variazione dati, e obbligatoria per le comunicazioni di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione, può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia che comunica l'avvenuto ricevimento all'utente che ha effettuato l'invio.

3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ

>> INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi.

Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Il numero di partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'Ufficio, l'ultimo è un carattere di controllo.

N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
(I)							(II)			(III)	

(I) Numero progressivo (II) Codice ufficio (III) Carattere di controllo (calcolato sulla base dei primi dieci)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la partita Iva e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta eccezione per quei soggetti che all'inizio dell'attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita Iva.

Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

I MODELLI DI INIZIO ATTIVITÀ

Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui modelli AA9/10, AA7/10, ANR/3 disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it, alla voce Strumenti – Modulistica).

In particolare deve essere utilizzato:

- il modello AA9/10 dalle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi);
- il modello AA7/10 dai soggetti diversi dalle persone fisiche;
- il modello ANR/3 dai soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi direttamente in Italia ai fini Iva.

Per l'avvio dell'attività d'impresa dal 1° aprile 2010 è stata introdotta un'importante novità: la **“Comunicazione unica”** (vedi paragrafo più avanti) che si presenta all'ufficio del Registro delle Imprese e comprende anche i modelli AA7/10 e AA9/10.

Per i **soggetti non tenuti alla presentazione della Comunicazione unica**, le dichiarazioni di inizio attività (modelli AA7/10 e AA9/10) possono essere presentate con le seguenti modalità:

1. in duplice esemplare, direttamente a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate anche a mezzo di persona incaricata munita di delega. All'atto della presentazione della dichiarazione, il contribuente (titolare dell'impresa individuale o rappresentante legale della società) deve esibire un proprio documento di riconoscimento. Se la dichiarazione è presentata su delega, la persona delegata è tenuta ad esibire, oltre al proprio documento, quello del delegante, che può essere presentato anche in fotocopia;
2. in unico esemplare, a mezzo servizio postale, a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La spedizione deve avvenire mediante raccomandata alla quale deve essere allegato un documento di riconoscimento del dichiarante in fotocopia. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla ricevuta di spedizione;
3. in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, ovvero nell'ambito dei gruppi di società, tramite una società del gruppo avente i requisiti per la trasmissione delle dichiarazioni annuali. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione.
Se il contribuente si rivolge agli intermediari per la presentazione della dichiarazione, questi sono tenuti a rilasciare al contribuente:
 - contestualmente alla ricezione della dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti;
 - entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione trasmessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione di ricezione telematica, contenente il numero di partita Iva in caso di inizio attività, è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività e contiene l'indicazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente.


Per le società di persone occorre inoltre consegnare copia autenticata dell'atto costitutivo o del contratto di società; per le società di capitali occorre la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

I **soggetti non residenti** (al momento solo gli operatori dei paesi dell'UE) che intendono identificarsi direttamente agli effetti dell'Iva presentano il modello ANR/3 con data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti.

Il modello ANR/3 deve essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona delegata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, esclusivamente al Centro Operativo di Pescara. La dichiarazione di identificazione diretta non può essere inviata telematicamente.

Il modello ANR/3 deve essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identificazione del dichiarante e dalla certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'Iva posseduta nello Stato di appartenenza.

Di seguito si riporta una tavola riepilogativa sulle modalità per l'apertura della partita Iva (per i soggetti non tenuti alla presentazione della Comunicazione unica).



COMUNICAZIONE UNICA PER L'AVVIO DELL'IMPRESA

Per rendere sempre più semplice l'avvio dell'attività di un'impresa, il decreto legge n. 7/2007 (art. 9, comma 9 – convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto per i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle imprese o al Registro delle notizie economiche e amministrative (REA), la "Comunicazione Unica" per la nascita dell'impresa: una sola procedura amministrativa che, esclusivamente per via telematica o supporto informatico, assolve tutti gli obblighi e gli adempimenti amministrativi e di natura fiscale, assistenziale e previdenziale.

Il modello di Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa è stato approvato con il D.M. 2/11/2007 e modificato con il D.M. 19/11/2009 con l'introduzione di nuovi Enti destinatari della Comunicazione Unica. Ne fanno parte integrante i modelli AA7 ed AA9 – dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA.

La Comunicazione Unica è entrata in vigore il 19 febbraio 2008 ma per la piena operatività del nuovo procedimento è stato necessario attendere l'emanazione del DPCM 6/5/2009. Quest'ultimo ha completato il quadro normativo, stabilendo le regole tecniche e individuando le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali interessati dalla Comunicazione Unica.

Il D.L. 78/2009, infine, ha previsto, all'art. 23, comma 13, il termine del 1° ottobre 2009 per l'entrata a regime della Comunicazione Unica e da tale data ha avuto inizio un periodo transitorio di sei mesi (fino al 31 marzo 2010) nel corso del quale era ancora consentito utilizzare le previgenti modalità di comunicazione con i vari Enti interessati.

Pertanto, la Comunicazione Unica è diventata obbligatoria per le imprese a partire dal 1° aprile 2010.

La Comunicazione Unica si presenta, esclusivamente per via telematica o supporto informatico, all'Ufficio del Registro delle Imprese che, tramite il proprio sistema informatico, si occupa del suo inoltro alle altre amministrazioni coinvolte: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Albo delle Imprese Artigiane (in base agli accordi regionali).

La Comunicazione Unica introduce l'obbligo dell'invio telematico (o di presentazione su supporto informatico) delle pratiche al Registro delle Imprese, anche per le imprese individuali. La ricevuta della Comunicazione Unica costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività d'impresa (ove sussistano anche gli altri presupposti previsti dalla legge).

A seguito della ricezione dei dati contenuti, relativi ai modelli AA7/AA9 inseriti nella Comunicazione Unica, l'Agenzia delle Entrate rilascia all'Ufficio del Registro delle Imprese una ricevuta dell'avvenuta ricezione dei

dati trasmessi contenente, in caso di inizio di attività, il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti e l'Ufficio del Registro delle Imprese inoltra tale ricevuta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente. A partire dal 1° aprile 2010 i soggetti interessati devono pertanto utilizzare questa nuova procedura per presentare le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione dell'attività ai fini IVA, redatte sui modelli AA9 e AA7, che costituiscono parte integrante della Comunicazione Unica.

Sul sito internet www.registroimprese.it (raggiungibile anche tramite il link presente sul portale dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it) è possibile trovare informazioni utili sulla Comunicazione Unica. Inoltre, si può scaricare e utilizzare gratuitamente il software "ComUnica" che guida l'utente nella compilazione del modello.

COSA FARE QUANDO VARIANO I DATI DICHIARATI

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività il contribuente deve presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/10 per le persone fisiche, AA7/10 per i soggetti diversi.

Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione.

I soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA presentano la dichiarazione di variazione dati utilizzando il modello ANR/3, direttamente al Centro Operativo di Pescara (anche a mezzo di persona delegata) o tramite servizio postale, mediante raccomandata.

La variazione dei dati precedentemente comunicati può essere effettuata anche mediante trasmissione telematica del modello ANR/3.

>> COME SI CHIUDE L'ATTIVITÀ

In caso di cessazione dell'attività è necessario presentare la relativa dichiarazione (mod. AA9/10 per le persone fisiche, AA7/10 per i soggetti diversi), entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

I soggetti diversi da persona fisica che pur cessando l'attività ai fini IVA continuano a svolgere un'attività non soggetta ad Iva, mantenendo in vita il codice fiscale, presentano il mod. AA7/10 nel quale devono barrare sia la casella "cessazione attività" del Quadro A che la casella "P", indicando a fianco la partita IVA.

I soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA presentano la dichiarazione di cessazione attività, utilizzando il modello ANR/3, direttamente al Centro Operativo di Pescara (anche a mezzo di persona delegata) o tramite servizio postale, mediante raccomandata.

Il modello ANR/3 per comunicare la cessazione attività può essere trasmesso anche in via telematica.

>> IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI

A partire dal 1° gennaio 2008, è stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti c.d. "minimi".

3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ

Rientrano in tale categoria le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

- a) nell'anno solare precedente:
 1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
 2. non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
 3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
 4. non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro;
- b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI



Non sono considerati contribuenti minimi, e pertanto non rientrano nell'agevolazione:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltori, agenzie di viaggio e turismo, eccetera);
- b) i soggetti non residenti;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Per i contribuenti che iniziano l'attività, l'opzione per il nuovo regime semplificato avviene in sede di presentazione della dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA, nella quale comunicano di presumere la sussistenza dei requisiti per usufruirne.

In sintesi, le agevolazioni per chi sceglie il regime dei "minimi" riguardano sia l'IVA che le imposte sul reddito, oltre che gli adempimenti contabili.



AGEVOLAZIONI IVA

Riguardo all'IVA, i contribuenti minimi da un lato non addebitano l'imposta a titolo di rivalsa e, dall'altro, non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assoluta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Inoltre, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, devono integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

L'ulteriore conseguenza dell'adozione del nuovo regime consiste nel dover effettuare la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario IVA. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo IVA relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'Irpef. È possibile usufruire dell'istituto della compensazione.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Premesso che i contribuenti minimi non sono assoggettati all'IRAP, per quanto riguarda le imposte sul reddito è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, pari al 20%.

A tal fine, valgono le seguenti considerazioni:

- il reddito di impresa o di lavoro autonomo su cui applicare tale imposta è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione;
- concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni;
- i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito;
- nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore;
- per le modalità di versamento valgono le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello di applicazione del regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote non assumono rilevanza nella determinazione del reddito. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito;
- le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le ordinarie regole;
- non si applicano gli studi di settore.


Per il versamento dell'imposta sostitutiva vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

- **1800** - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
- **1798** - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto prima rata;
- **1799** - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto seconda rata o unica soluzione.

Il saldo dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi è rateizzabile.

3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ

Di seguito, si riporta una tavola di sintesi relativa alle modalità per determinare il reddito soggetto all'imposta sostitutiva:




AGEVOLAZIONI CONTABILI

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati:

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.

Di seguito si riporta una tavola di sintesi degli adempimenti e delle semplificazioni contabili per i contribuenti minimi:



OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno un triennio, va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

CESSAZIONE

Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di applicazione dello stesso.

Tuttavia, se in un anno i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso e per i successivi tre anni l'interessato sarà obbligato ad adottare il regime ordinario.

Per l'anno in cui cessa il regime sarà dovuta l'IVA sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare che, per la frazione d'anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime agevolato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime agevolato, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi anche se di competenza di tali periodi. Viceversa, quelli che, seppure di competenza del periodo soggetto al regime agevolato, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime agevolato. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello agevolato.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP.

In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per accedere al regime agevolato che determinano la cessazione del regime stesso, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

REGIMI AGEVOLATI ABROGATI

Con l'introduzione del nuovo regime agevolato sono stati abrogati alcuni dei vecchi regimi agevolati, e precisamente:

- il regime dei contribuenti minimi in franchigia;
- il regime delle attività marginali (c.d. "forfettone");
- il regime super semplificato.

ACCONTI

Ai fini del calcolo IRPEF dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni che regolano il regime agevolato.

»» IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ

Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un ulteriore regime fiscale agevolato previsto per le persone fisiche ed imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ

Si applica per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

REQUISITI

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specifiche condizioni:

- a) il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
- b) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare;
- c) l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
- d) è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o di ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, l'ammontare dei compensi o ricavi attesi deve essere:
 1. per i lavoratori autonomi, non superiore a 30.987,41 euro;
 2. per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- e) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, deve essere:
 1. per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi;
 2. per le imprese aventi ad oggetto altre attività, non superiore a 61.974,83 euro;
- f) occorre, infine, adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

VANTAGGI

Per chi sceglie di avvalersi del regime fiscale agevolato, le agevolazioni consistono in:

- a) riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%;

ATTENZIONE

L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.

- b) semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili:
 1. registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
 2. liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;

ATTENZIONE

Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l'Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di emissione di fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali.

- c) concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro;
- d) non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che, pertanto, non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto;

e) assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (c.d. "Tutoraggio"): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'UNICO, liquidazione dei tributi, eccetera).

DURATA E COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l'apposito modello:

- in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività;
 - o entro 30 giorni dalla data di presentazione della citata dichiarazione;
 - entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio).
- La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di "Tutoraggio").

DECADENZA

L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

- dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati i limiti di ricavi e compensi di 30.987,41 e/o di 61.974,83 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fino a 46.481,12 e/o 92.962,24 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;
- a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% detti limiti.

PASSAGGIO AL REGIME DEI MINIMI

I contribuenti che hanno optato ad inizio attività per l'applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali, valido per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avvenute i requisiti, di passare al regime dei contribuenti minimi.

TAVOLA DI SINTESI - REGIME AGEVOLATO NUOVE ATTIVITÀ

Requisiti per usufruirne	<ul style="list-style-type: none"> • mancato esercizio negli ultimi tre anni di attività d'impresa/lavoro autonomo • attività che non è prosecuzione di altra attività precedentemente svolta • ricavi non superiori a 30.987,41 euro (attività di prestazioni di servizi) o a 61.974,83 euro (altre attività) • rispetto obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi
Semplificazioni e obblighi contabili	<ul style="list-style-type: none"> • esonero dalla tenuta dei registri contabili • obbligo di fatturare e certificare i corrispettivi (se previsto), conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione
Agevolazioni fiscali	Sul reddito, determinato come differenza tra ricavi e costi, si applica l'imposta sostitutiva Irpef del 10%

4. I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ENTRATTEL, FISCONLINE E SIATEL

I canali per fruire dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sono attualmente i seguenti:

- > **ENTRATTEL**, utilizzabile dalle medie e grandi imprese, dagli intermediari (consulenti, professionisti, Caf, Poste Italiane, eccetera) e dalle amministrazioni dello Stato;
- > **FISCONLINE**, utilizzabile dalle piccole imprese e da tutti gli altri contribuenti;
- > **SIATEL**, destinato a Comuni, Province, Regioni, Consorzi di bonifica, Comunità montane e altri enti territoriali, Università, Enti per il diritto allo studio universitario, Asl (Aziende Sanitarie locali), Aziende ospedaliere, Ater e altri enti pubblici. Tale canale sarà sostituito dal nuovo sistema denominato **"Punto Fisco"**, al quale saranno abilitati gli Enti che per la prima volta chiedono di accedere alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria e cui saranno progressivamente migrati quelli già collegati a Siatel.

I servizi Entratel e Fisconline sono accessibili via internet all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

>> ENTRATEL

Il canale "Entratel" è riservato:

- a società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770 semplificato) per più di 20 percipienti;
- agli intermediari professionali del settore tributario;
- ai CAF e alle associazioni di categoria;
- a Poste Italiane s.p.a., sia per le proprie dichiarazioni che per quelle presentate dai contribuenti agli sportelli postali;
- alle Amministrazioni Pubbliche;
- alle società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte;
- agli intermediari e ai soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

Per registrarsi ad Entratel, si accede alla sezione *"Se non sei ancora registrato ai servizi"* del sito web dedicato ai Servizi Telematici; successivamente occorre selezionare il link *"Richiesta di pre-iscrizione ad Entratel e modelli di domanda per l'abilitazione"*.

A questo punto occorre:

1. effettuare la pre-iscrizione, utilizzando l'apposita funzione in base alla tipologia di soggetto richiedente (persona fisica oppure soggetto diverso da persona fisica, ovvero società, enti, pubbliche amministrazioni, CAF, studi professionali, eccetera);
2. stampare l'attestazione conseguente alla pre-iscrizione mediante la funzione *"Stampa allegato per ufficio"*;
3. compilare e firmare il modello cartaceo per richiedere l'abilitazione al servizio;
4. presentare, o spedire per posta o tramite fax, il suddetto modello ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia operante nella regione in cui ricade il domicilio fiscale dell'interessato, unitamente all'attestazione di cui al punto 2 e agli altri eventuali allegati necessari.

Le persone non fisiche (enti, società, pubbliche amministrazioni, studi professionali, eccetera) effettuano l'invio telematico delle dichiarazioni e degli altri documenti in formato elettronico tramite persone fisiche appositamente designate, definite "Gestori Incaricati" o "Operatori Incaricati", a seconda del ruolo che sono chiamate a svolgere, espressamente incaricate ad operare in nome e per conto della società o dell'ente.

Il rappresentante legale o negoziale della Persona Non Fisica (PNF) ha il compito di individuare i Gestori Incaricati, i quali, a loro volta, hanno il compito di gestire l'elenco degli operatori incaricati che sono autorizzati ad utilizzare i servizi telematici in nome e per conto della società o dell'ente.

ATTENZIONE

Per operare in nome e per conto della Persona Non Fisica, i "gestori incaricati" e gli "operatori incaricati" devono essere in possesso ciascuno di una personale abilitazione ai canali Entratel o Fisconline (a seconda dei requisiti posseduti).

Per informazioni di dettaglio sulle modalità di individuazione dei "Gestori Incaricati" e degli "Operatori Incaricati", si rinvia alla consultazione del sito dedicato ai servizi telematici dell'Agenzia e al sito <http://assistenza.finanze.it>.

>> IL SERVIZIO "FISCONLINE"

Fisconline è il servizio dedicato:

- ai contribuenti persone fisiche (compresi i cittadini italiani residenti all'estero) che non hanno i requisiti per essere abilitati al canale Entratel;
- alle società e agli enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770 Semplificato) per un numero massimo di 20 percipienti.

Grazie a questo servizio, i contribuenti effettuano autonomamente on line i principali adempimenti fiscali (presentazione delle dichiarazioni, pagamento delle imposte, registrazione dei contratti di locazione, consultazione dei propri dati anagrafici e reddituali).

Per accedere ai servizi tramite il canale Fisconline, è necessario essere in possesso del codice PIN.

"Civis" anche per gli utenti di Fisconline

Tutti i contribuenti registrati al servizio telematico Fisconline, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, possono utilizzare "Civis", la piattaforma telematica avviata nel corso del 2009 in via sperimentale e solo per gli intermediari.

Civis è il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate che nasce con l'obiettivo di consentire agli intermediari, direttamente attraverso il canale telematico Entratel, di richiedere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo delle dichiarazioni dei redditi.

Dopo la fase di prova e il superamento del test di affidabilità, la procedura è passata a regime dal mese di gennaio 2010 per i professionisti e dai primi giorni di maggio per tutti gli utenti di Fisconline.

Come funziona

Per utilizzare Civis è sufficiente accedere a Fisconline e compilare l'apposito formulario. L'operatore di uno degli uffici dell'Agenzia prenderà in carico la richiesta di assistenza e seguirà la pratica fino alla sua definizione.

Ricevuta la comunicazione di irregolarità, attraverso Civis il contribuente può accedere a un'area riservata in cui scegliere tra una serie di opzioni predefinite. Per esempio, se gli viene comunicato che non risulta effettuato un determinato versamento d'imposta, egli potrà indicare che il pagamento è stato eseguito oppure che per lo stesso si è ricorso al ravvedimento operoso.

Le comunicazioni che arriveranno attraverso Fisconline riguarderanno, per il momento, le dichiarazioni presentate negli anni 2008 e 2009 (per i periodi d'imposta 2007 e 2008).

>> IL CODICE PIN

Il codice PIN è il codice identificativo personale, formato da dieci cifre, che consente di usufruire dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate erogati mediante il canale Fisconline.

La richiesta di attribuzione del PIN può essere effettuata in tre modi:

- 1. via Internet:** il richiedente si connette al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> e clicca sulla voce *"Se non sei ancora registrato ai servizi"*. Il sistema propone una semplice scheda elettronica che deve essere compilata con i dati richiesti e, dopo aver eseguito alcuni controlli, fornisce subito le prime 4 cifre delle dieci che compongono il codice PIN. Entro pochi giorni dalla richiesta, il contribuente riceve tramite il servizio postale, al proprio domicilio, le restanti sei cifre e una password. In caso di mancato recapito (ma anche di altri disagi, come ad esempio nell'ipotesi in cui la domanda di abilitazione non sia stata accolta dal sistema perché i dati anagrafici non corrispondono a quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria, o di problemi nella stampa della prima parte del codice Pin), l'interessato è tenuto a recarsi personalmente presso l'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, che provvede, previa identificazione, ad effettuare le operazioni necessarie per l'attribuzione di un nuovo codice PIN. Si ricorda che, qualora l'autorizzazione sia richiesta da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'istanza va inoltrata via web dal rappresentante legale, il quale deve essere già registrato ai servizi telematici;
- 2. per telefono:** il codice PIN può essere richiesto al numero 848.800.444, seguendo le istruzioni fornite dal sistema;
- 3. in ufficio:** è possibile recarsi presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate per ricevere le prime quattro cifre del codice PIN, la relativa password ed ogni altra informazione tecnica utile all'utente per poter ottenere la seconda parte del codice PIN.

I cittadini in possesso della Carta Nazionale dei Servizi, attivata dall'ente emettitore, e del relativo lettore, possono registrarsi a Fisconline con una procedura semplificata.

Analogamente a quanto prima illustrato, con riferimento al canale Entratel, anche le Persone Non Fisiche abilitate al canale Fisconline effettuano l'invio delle dichiarazioni e degli altri documenti in formato elettronico tramite persone fisiche incaricate ad operare in nome e per conto della società o dell'ente.

IL CODICE PIN PER I NON RESIDENTI

I contribuenti italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono ottenere il codice PIN collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, cliccando sulla voce *“Se non sei ancora registrato ai servizi”* e scegliendo l'opzione per i residenti all'estero.

Copia della richiesta deve essere successivamente inoltrata, anche tramite fax, al Consolato competente, con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Se la richiesta è riconosciuta valida, il Consolato, garantendo la riservatezza, recapita agli interessati un'apposita comunicazione, predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che contiene la prima parte del codice PIN e la password per il primo accesso al sistema. Il contribuente accede nuovamente al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> per ottenere le rimanenti sei cifre e ricostruire, quindi, l'intero codice.

I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti all'anagrafe consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento. L'autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede ad attribuire la prima parte del codice PIN e la relativa password e a recapitarli al richiedente. A questo punto, il contribuente non residente può ottenere direttamente le restanti sei cifre, accedendo al canale Fisconline.

Le persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono chiedere on line il codice PIN solo se hanno un domicilio fiscale in Italia, presso il quale può essere recapitata la seconda parte; altrimenti possono rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

>> IL CASSETTO FISCALE

Il cassetto fiscale è un servizio on line caratterizzato dalla massima trasparenza e da una forte interattività tra l'utente e l'Amministrazione finanziaria. Questo servizio permette ai contribuenti di consultare, direttamente da casa e in tutta sicurezza, le informazioni relative alle proprie posizioni fiscali.

Il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, per l'intera giornata, salvo l'intervallo dalle ore 5:00 alle ore 6:00 di ogni mattino.

Per accedere al servizio Cassetto Fiscale occorre selezionare la voce omonima dal menù Consultazioni dell'area riservata del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Per consultare il Cassetto fiscale è necessario inserire, per gli utenti Fisconline, il codice PIN rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, mentre per gli utenti Entratel deve essere inserito il codice personale desumibile dalla terza sezione della busta ricevuta in occasione dell'abilitazione al servizio.

I contribuenti, in pratica, attraverso il “Cassetto fiscale” possono interrogare l'Anagrafe tributaria chiedendo informazioni su:

- dichiarazioni presentate;
- rimborsi relativi alle imposte dirette e all'IVA;
- versamenti eseguiti tramite modelli F24 e F23;
- codice fiscale, dati anagrafici e di residenza;
- denominazione, partita Iva, domicilio fiscale;
- dati patrimoniali (atti registrati).

4. I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Se l'utente dovesse riscontrare delle incongruenze nelle informazioni visualizzate, può prenotare un appuntamento con un funzionario dell'Agenzia e avere chiarimenti. È importante ricordare che i dati personali, presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, sono protetti per tutelarne la riservatezza e la possibilità di prenderne visione è riservata al diretto interessato.

Il Cassetto fiscale può essere utilizzato anche dagli intermediari firmatari di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, i quali possono ottenere informazioni anche sui dati fiscali dei propri clienti, previo conferimento di idonea delega da parte di questi ultimi. I professionisti delegati si impegnano ad osservare le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Le modalità di adesione alla convenzione sono descritte nell'area riservata del sito web del canale Entratel.



**PARTE II > LA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE**

1. IL MODELLO 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi), possono presentare la dichiarazione con il modello 730, usufruendo dell'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione.

In alternativa, si possono rivolgere a uno dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (CAF), costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro, o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragioniere o perito commerciale, esperti contabili).

>> I REDDITI CHE SI POSSONO DICHIARARE CON IL MODELLO 730

Attraverso il modello 730 è possibile dichiarare esclusivamente i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi "diversi";
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Chi è in possesso di altre tipologie di reddito (tra cui, redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, determinati redditi "diversi" e plusvalenze) non può utilizzare il modello 730 e deve presentare il modello UNICO Persone fisiche.

Tipo di redditi	È possibile utilizzare il modello 730?
<ul style="list-style-type: none"> • redditi di lavoro dipendente e assimilati • redditi dei terreni e dei fabbricati • redditi di capitale • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA • alcuni dei redditi "diversi" • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata 	 SI
<ul style="list-style-type: none"> • redditi di impresa • redditi di lavoro autonomo • alcuni dei redditi "diversi" 	 NO

>> PERCHÉ SCEGLIERE IL MODELLO 730

Utilizzare il modello 730 presenta numerosi vantaggi:

- è molto semplice da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli;
- non si deve trasmettere personalmente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate; a questo adempimento ci pensa il datore di lavoro, l'ente pensionistico o l'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- si ottiene l'eventuale rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se sono dovute delle somme, invece, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).

Qualora lo stipendio o la pensione fossero insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,4%), sarà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare le trattenute in più mesi, indicando tale scelta nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Il modello 730 può essere utilizzato anche:

- da coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci, se nei confronti di questi ultimi sussistono le condizioni per la presentazione di questo modello;
- dalle persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa; tuttavia, il rapporto di collaborazione deve sussistere almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

ATTENZIONE

I contribuenti che, pur potendo, non presentano il modello 730, ma scelgono di utilizzare il modello Unico Persone Fisiche, sono tenuti a presentarlo esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario. Nella fattispecie, infatti, non è ammessa la presentazione presso gli uffici postali.

I CONTRIBUENTI CHE NON POSSONO PRESENTARLO

Oltre a coloro che possiedono redditi non dichiarabili con il 730, non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione con il modello UNICO persone Fisiche):

- i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, i lavoratori domestici);
- chi presenta la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto;
- chi non ha la residenza in Italia nell'anno per il quale si presenta la dichiarazione e/o nell'anno di presentazione della stessa;
- i titolari di redditi derivanti esclusivamente da pensione estera non assoggettata a ritenuta.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il modello 730 può essere presentato anche in forma congiunta, al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi o a un CAF oppure a un professionista abilitato, quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale.

È possibile presentare la dichiarazione congiunta anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730, ad eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d'impresa.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

>> I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

Per i contribuenti che presentano il modello 730 al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) la scadenza è fissata al 30 aprile, mentre chi si rivolge a un intermediario (Caf o professionista abilitato) può farlo entro il 31 maggio.

Se presentato al sostituto d'imposta, il modello 730 deve essere già compilato e non bisogna esibire la relativa documentazione tributaria, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Per il servizio non si deve pagare alcun corrispettivo.

Quando il modello viene presentato debitamente compilato a un CAF o a un professionista abilitato, il servizio di assistenza è gratuito. I contribuenti sono invece tenuti al pagamento di un compenso nel caso in cui chiedano l'assistenza alla compilazione del modello.

Ai CAF ed ai professionisti abilitati occorre presentare tutti i documenti relativi alla dichiarazione. Questi, infatti, hanno l'obbligo di verificare che i dati esposti nel modello siano conformi alla documentazione esibita dal contribuente.

Se un Caf chiede compensi non dovuti o si rifiuta di prestare l'assistenza fiscale, gli utenti possono segnalare il disservizio all'ufficio di vigilanza sui CAF (Ufficio Audit Esterno) delle Direzioni Regionali e delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate.

COME E QUANDO PRESENTARE IL MODELLO 730

QUANDO	DOVE	COSA	COSTO
entro il 30 aprile	al datore di lavoro	730 già interamente compilato senza allegare alcuna documentazione	il servizio è gratuito
	al proprio ente pensionistico		
entro il 31 maggio	presso un centro di assistenza fiscale o professionisti abilitati	730 da compilare	il servizio è a pagamento
		730 già debitamente compilato	il servizio è gratuito

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il modello 730:

- al sostituto d'imposta, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
- ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un Caf o a un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno.

» I DOCUMENTI DA PRESENTARE

Prima di recarsi al CAF o dal professionista abilitato il contribuente dovrà aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, quando si richiede la consulenza per la compilazione o si consegna il modello già compilato, devono essere esibiti i seguenti documenti:

- il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, eccetera;
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda;
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio: per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione;
- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l'inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);
- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente;
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730.

Per alcuni dati non è necessario esibire alcuna documentazione (ad esempio, i certificati catastali di terreni e fabbricati, contratti di locazione, altri documenti relativi a detrazioni soggettive spettanti). Per altri, invece, è sufficiente produrre un'autocertificazione.

» LA SCHEDA PER LA SCELTA DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente può destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell'Irpef riscossa.

Oltre alla scelta dell'8 per mille, è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche e di altre associazioni e fon-

dazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 460/97, nonché al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e al finanziamento della ricerca sanitaria.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono alternative tra loro, possono essere espresse entrambe e non determinano maggiori imposte da pagare.

Per esprimere le predette scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) allegata al modello 730, apponendo la propria firma in uno dei riquadri presenti nella stessa scheda. Il modello va quindi presentato insieme alla dichiarazione, anche nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna scelta.

ATTENZIONE

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef, utilizzando l'apposita scheda allegata al modello CUD o al modello UNICO Persone Fisiche e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

La scheda va presentata a uno sportello postale, che provvederà a trasmetterla all'Agenzia delle Entrate, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o direttamente avvalendosi del servizio telematico.

>> COME CORREGGERE IL 730

Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall'intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo.

Qualora si riscontrassero errori bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 "rettificativo" in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte, vi è la possibilità di:

- presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio). Il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico;
- presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Se ci si accorge di aver indicato in modo inesatto i dati del sostituto d'imposta o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificarlo, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati (in questo caso occorre indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio).

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti - vedi **IN CASO DI ERRORI: RAVVEDIMENTO, COMUNICAZIONI E SANZIONI - capitolo 1**) e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

2. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

>> CHI DEVE UTILIZZARE IL MODELLO UNICO

Deve presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello UNICO chi non può utilizzare il modello 730 (o, per qualunque motivo, non lo abbia fatto) e deve dichiarare il possesso di uno o più dei seguenti redditi:

- redditi fondiari (terreni e fabbricati);
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Sono sempre tenuti a utilizzare il modello UNICO i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (ad esempio, imprenditori ed esercenti arti e professioni).

Nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO sono indicati i casi in cui si è esonerati dall'obbligo di presentazione.

A seconda della tipologia dei contribuenti, sono stati predisposti i seguenti modelli:

- **Unico PF**, riservato alle persone fisiche;
- **Unico SP**, riservato alle società di persone;
- **Unico SC**, riservato alle società di capitali ed enti commerciali;
- **Unico ENC**, riservato agli enti non commerciali.

UNICO MINI

Anche quest'anno per le situazioni meno complesse è stata predisposta una **versione semplificata** del Modello Unico Persone Fisiche: **UNICO MINI**.

Il modello "Unico Mini 2010" può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:

- nel periodo tra il 1° novembre 2008 e la data di presentazione della dichiarazione non hanno variato il domicilio fiscale;
- non sono titolari di partita IVA;
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
 - redditi di terreni e di fabbricati;
 - redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione;
 - redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;
- vogliono fruire delle detrazioni e delle deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro;
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore);
- non abbiano la necessità di indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica;
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.

>> COM'È COMPOSTO IL MODELLO UNICO PF

Attraverso il modello UNICO si possono presentare più dichiarazioni fiscali. Quello del 2010 (anno d'imposta 2009), riservato alle persone fisiche, si articola in due modelli:

- modello per la dichiarazione dei redditi (quadri contrassegnati dalla lettera R), composto da tre fascicoli;

- modello per la dichiarazione annuale Iva (quadri contrassegnati dalla lettera V), che deve essere presentata soltanto dai contribuenti Iva.

Non possono essere compresi nella dichiarazione unificata modello Unico, ma presentati separatamente, i modelli 770 (Semplificato e Ordinario) e la dichiarazione IRAP.

>> COME SI PRESENTA

Ad eccezione di casi particolari, tutti i contribuenti persone fisiche sono obbligati alla presentazione telematica del Modello.

La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata:

- **direttamente**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- **tramite intermediari abilitati** (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- **tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate**, che forniscono assistenza anche per la compilazione.

Sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e, pertanto, possono presentare il modello Unico cartaceo, i contribuenti che:

- pur avendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare tale modello perché privi di datore di lavoro o non sono titolari di pensione;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

La consegna del modello cartaceo avviene presso gli uffici postali. Questi hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta, da conservare quale prova dell'avvenuta presentazione, per ogni dichiarazione consegnata allo sportello. La presentazione della dichiarazione agli uffici postali è, per il contribuente, un servizio gratuito.

DOVE TROVARE I MODELLI

I modelli con le relative istruzioni possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it). È possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

Presso gli uffici comunali possono essere ritirati, gratuitamente, i Fascicoli 1 e 2.

LA PRESENTAZIONE DIRETTA DELLA DICHIARAZIONE VIA INTERNET

Il contribuente che sceglie di trasmettere direttamente all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione, ha anche l'opportunità di pagare le relative imposte, sempre via internet, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Per utilizzare questo sistema di trasmissione occorre richiedere il codice PIN, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate.gov.it (vedi **INFORMAZIONI GENERALI – capitolo I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**).

La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate riceve il file. L'avvenuta presentazione è attestata unicamente dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa.

Per compilare e trasmettere la propria dichiarazione (Modello Unico Persone Fisiche o Unico Mini), il contribuente può utilizzare:

- a) il software distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, disponibile nell'apposita sezione del sito www.agenziaentrate.gov.it;

- b) il servizio **“UNICO WEB”**, dedicato alle persone fisiche non soggette agli studi di settore, che non devono presentare i quadri IVA e che non possiedono redditi da partecipazione.

Grazie a questo servizio, la dichiarazione può essere compilata e inviata on line senza scaricare e installare alcun pacchetto software sul proprio PC: infatti, l'utente si collega direttamente alla sezione **“Strumenti”** del sito <http://telematici.agenziaentrate.it> e procede alla predisposizione dei quadri del Modello Unico Persone Fisiche o dell'Unico Mini.

Il servizio **“UNICO WEB”** offre al contribuente, tra l'altro, la possibilità di avere a disposizione alcune informazioni relative alla dichiarazione dell'anno precedente e le eccedenze d'imposta risultanti da quest'ultima.

I dati preimpostati possono essere confermati o modificati e, una volta completata la procedura, è possibile effettuare il versamento dell'imposta, anche rateizzata, mediante il modello F24 precompilato con le imposte dovute o i crediti derivanti dalla dichiarazione, da integrare con l'eventuale Ici da versare. Il pagamento potrà essere effettuato on line semplicemente inserendo le proprie coordinate bancarie e chiedendo l'addebito al giorno di scadenza.

LA PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO

Chi si rivolge ad un intermediario per la trasmissione del modello UNICO, deve farsi rilasciare:

- una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello;
- l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta) che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

È importante conservare copia della dichiarazione trasmessa.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DALL'ESTERO

La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall'estero, se il contribuente è in possesso del codice Pin.

In alternativa, può spedirla (sempre che non debba dichiarare redditi d'impresa o di lavoro autonomo) entro il **30 settembre** con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia - Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia.**

Sulla stessa devono essere indicati:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura **“Contiene dichiarazione Modello UNICO anno Persone Fisiche”**.

>> I TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va presentata entro questi termini:

DICHIARAZIONE	PRESENTAZIONE	TERMINI
CARTACEA	mediante consegna agli uffici postali	tra il 2 maggio e il 30 giugno
TELEMATICA	diretta (via internet)	entro il 30 settembre
	tramite intermediari	
	tramite uffici dell'Agenzia	



SE SI RITARDA

Se si presenta entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida, ma per il ritardo l'ufficio applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

Si può evitare tale sanzione se entro lo stesso termine di 90 giorni si versa spontaneamente una sanzione ridotta (21 euro, pari ad 1/12 di 258 euro).

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera invece omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d'imposta.

>> QUANDO SI VERSANO LE IMPOSTE CALCOLATE CON UNICO

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione (per importi superiori a 12 euro per ciascun tributo dovuto) e quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Il saldo dell'IVA deve essere invece effettuato entro il 16 marzo, salva la possibilità di posticipare il versamento alle date citate (pagando una piccola maggiorazione a titolo di interessi).

Gli importi delle imposte derivanti dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Per gli acconti e per gli importi rateizzati, invece, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro.

RATEAZIONE

È possibile versare le somme dovute (ad eccezione dell'acconto di novembre) anche a rate mensili. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, nella misura del 4 per cento annuo, che non devono essere cumulati all'imposta, ma versati separatamente. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico sono riportati i prospetti con le date di scadenza delle varie rate e gli importi dovuti per interessi.

COME SI PAGA

Per il pagamento delle imposte tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di versamento F24. I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica o tramite i servizi telematici dell'Agenzia o tramite i servizi di *home banking* delle banche e delle poste (si veda anche **INFORMAZIONI GENERALI - capitolo 4**).

GLI ACCONTI IRPEF

Per stabilire se è dovuto il versamento dell'acconto Irpef per l'anno successivo a quello per il quale si effettua il saldo, occorre controllare il debito che risulta dalla dichiarazione (riga "differenza"). Se non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto; se supera tale importo, occorre versare un acconto pari, attualmente, al 99 per cento del suo ammontare.

L'acconto Irpef si versa nel modo seguente:

- in un'unica soluzione, entro il **30 novembre**, se l'importo da versare è inferiore a 257,52 euro;

- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52
 - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno, o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento;
 - la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre.

>> LA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI

I crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione possono essere compensati. In sostanza, tutti i contribuenti che vantano un credito d'imposta derivante dalla dichiarazione possono utilizzarlo per il versamento di importi a debito.

ATTENZIONE AI CREDITI IVA

Dal 1° gennaio 2010 l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge.

Inoltre, i crediti annuali Iva di importo superiore a 15.000 euro possono essere utilizzati solo in presenza di visto di conformità apposto nella dichiarazione dai soggetti abilitati.

Esistono due forme di compensazione:

- utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d'imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio, si utilizza un credito Irpef relativo all'anno d'imposta 2009 per pagare gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2010);
- utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio si utilizza un credito Irpef o Irap per pagare l'ICI, l'addizionale regionale, i contributi previdenziali, eccetera).

La compensazione si effettua attraverso il modello di pagamento F24 in cui occorre indicare, nelle apposite sezioni, sia gli importi a credito utilizzati che gli importi a debito dovuti.

L'importo del credito compensato non può essere superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello. Infatti, il saldo finale del modello non può essere mai negativo. In sostanza, si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito. I crediti eventualmente eccedenti potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi, o chiesti a rimborso.

ATTENZIONE

Chi effettua una compensazione deve sempre presentare il mod. F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello, infatti, permette a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

IL LIMITE MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE

Esiste una limitazione all'utilizzo dei crediti a compensazione che è pari, attualmente, a 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

In detto limite non si comprendono:

- i crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
- i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali (credito d'imposta per investimenti, per incremento dell'occupazione, eccetera).

ATTENZIONE

Per evitare compensazioni nel modello F24 di crediti inesistenti, dal 29 novembre 2008 è stata elevata la misura della sanzione prevista per tale violazione. Si applica, infatti, la sanzione dal 100 al 200% del credito inesistente, ovvero il 200% se il credito inesistente compensato è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. Inoltre, il termine di scadenza per l'accertamento della violazione è per questa ipotesi elevato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.

>> LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente può destinare una quota pari all'**8 per mille** dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato per scopi di carattere sociale o umanitario.

Chi è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille può presentare la scheda, in busta chiusa, allo sportello postale, che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria, a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o direttamente avvalendosi del servizio telematico.

È ammessa la scelta per una sola istituzione.

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell'Irpef riscossa.

Oltre alla scelta dell'8 per mille è possibile destinare una quota pari al **5 per mille** dell'Irpef al sostegno del settore "non profit", delle università, della ricerca scientifica e sanitaria, nonché al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono alternative tra loro, possono essere espresse entrambe e non determinano maggiori imposte da pagare.

>> COME CORREGGERE IL MODELLO UNICO**CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE**

I contribuenti che presentano il Modello Unico e si accorgono di avere ommesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili, possono presentare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione, un secondo modello "rettificativo" di quello appena consegnato o spedito.

Sul nuovo modello deve essere barrata l'apposita casella "Correttiva nei termini".

Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa determinano una maggiore imposta, o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro le scadenze previste per il versamento delle imposte. Se questi ultimi termini sono già scaduti, il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento (vedi **IN CASO DI ERRORI: RAVVEDIMENTO, COMUNICAZIONI E SANZIONI - capitolo 1**) per sanare l'effettuazione tardiva del pagamento.

Se, al contrario, scaturisce un maggior credito o una minore imposta, egli può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l'anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione.

CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza. Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

La nuova dichiarazione può consistere in una dichiarazione integrativa a proprio favore ovvero in una dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento).

Dichiarazione integrativa a proprio favore

È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

Dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento)

È possibile correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro "i termini per l'accertamento" previsti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa.

È applicabile la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, nel caso di errori rilevabili in sede di:

- **controllo automatico** (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972), ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
- **controllo formale** (art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta.

Nel caso di errori configuranti la violazione di infedele dichiarazione, quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione di redditi, la sanzione è quella stabilita dall'art. 1 del citato decreto: tra il 100% e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Qualora ne ricorrano le condizioni, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, usufruendo di una riduzione delle suddette sanzioni.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DA RAVVEDIMENTO

Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato l'omessa o errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta, possono essere corretti, attraverso il c.d. ravvedimento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In caso di ravvedimento, il contribuente può usufruire della riduzione della sanzione ad un decimo del minimo previsto per il tipo di violazione che intende regolarizzare (come descritto nel paragrafo precedente).

Affinché il ravvedimento sia valido, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I contribuenti che si accorgono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la loro posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio. Per ulteriori informazioni vedere **IN CASO DI ERRORI: RAVVEDIMENTO, COMUNICAZIONI E SANZIONI - capitolo 1**.

Si forniscono, a titolo puramente esemplificativo, alcuni casi frequenti di errori od omissioni che configurano fattispecie di violazioni "ravvedibili".

Esempio n. 1

Il contribuente dichiara di avere un figlio fiscalmente a carico al 100% per tutto il 2009, usufruendo di una detrazione d'imposta pari a 800 euro. Successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, si accorge che il figlio, nel corso del 2009, ha posseduto un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro e che pertanto non poteva considerarsi fiscalmente a carico.

Esempio n. 2

Il contribuente inserisce tra gli oneri deducibili l'intero ammontare degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato legalmente, a seguito di provvedimento giudiziale. Successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, viene a conoscenza della circostanza che se il provvedimento del giudice non distingue la quota dell'assegno destinata al mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare e non per l'intero.

Trattasi di errori rilevabili in sede di art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e per i quali la misura della sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 è pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito.

Nei casi sopra descritti, la spontanea regolarizzazione dell'errore o dell'omissione commessa nella dichiarazione originaria avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento e il pagamento della sanzione ridotta al 3% (pari a 1/10 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

Esempio n. 3

Il contribuente, nel corso dell'anno, ha intrattenuto più rapporti di lavoro presso diversi datori di lavoro. Nella propria dichiarazione dei redditi omette di riportare i dati relativi ad uno dei più rapporti di lavoro dipendente intrattenuti, determinando un reddito complessivo (e conseguentemente un'imposta) inferiore a quello effettivamente prodotto.

Trattasi di errore configurante la violazione di infedele dichiarazione e per il quale la misura della sanzione prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 del citato decreto è tra il 100% e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.

In questo terzo caso, la spontanea regolarizzazione dell'omissione nella dichiarazione originaria comporta, oltre alla presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta al 10% (pari a 1/10 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

3. COME CALCOLARE L'IRPEF

L'Irpef è l'imposta dovuta dalle persone fisiche. È un'imposta che aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile e si calcola applicando determinate aliquote, diverse a seconda dello scaglione in cui si colloca lo stesso reddito.

L'Irpef non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:

- redditi di pensione fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno);
- redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;
- rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500 euro.

>> ALIQUOTE, SCAGLIONI DI REDDITO, IMPOSTA NETTA

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir) e la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze).

Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le aliquote (seconda colonna dello schema).

Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).

Si riporta uno schema di sintesi per il calcolo dell'Irpef.



L'AREA DI ESENZIONE

Per effetto delle detrazioni per tipologia di reddito, l'area di esenzione dall'Irpef risulta così determinata:

- **8.000 euro**, per i lavoratori dipendenti, se il periodo di lavoro coincide con l'intero anno;
- **7.500 euro**, per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno, e per coloro che percepiscono assegni di mantenimento dagli ex-coniugi;
- **7.750 euro**, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero anno;
- **4.800 euro**, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito.

Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

>> L'IRPEF SUGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE E SUL TFR

L'imposta dovuta su arretrati di lavoro dipendente e sul trattamento di fine rapporto è calcolata in via preventiva dal datore di lavoro attraverso il sistema della "tassazione separata".

È poi l'Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo definitivo dell'imposta dovuta tenendo conto dei redditi posseduti dal contribuente negli anni precedenti.

L'IMPOSTA SUGLI ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE

Occorre anzitutto calcolare il reddito complessivo medio posseduto nei due anni precedenti a quello in cui sono percepiti gli arretrati; per far questo è necessario sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti e dividere il risultato per 2. Sul reddito ottenuto si calcola l'Irpef in base alle aliquote in vigore e, quindi, la percentuale d'imposta (incidenza media) sul reddito medio.

Tale percentuale sarà l'aliquota da applicare alle somme percepite.

Se in uno dei 2 anni precedenti il lavoratore non ha avuto alcun reddito, il calcolo si effettua sul 50% del reddito dell'unico anno. Se in tutti e due gli anni precedenti non si ha reddito, si applica l'aliquota minima Irpef (23%).

Il calcolo descritto viene comunque effettuato dal sostituto di imposta.

Sarà poi l'Agenzia delle Entrate a controllare e riliquidare l'imposta in maniera definitiva, verificando se il sistema di tassazione separata è per il contribuente più favorevole; in caso contrario, applicherà quello della tassazione ordinaria, restituendo al contribuente le somme pagate in eccesso già trattenute dal sostituto d'imposta.

L'IRPEF SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Anche l'imposta sul TFR e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro è calcolata in via provvisoria dal datore di lavoro.

L'imposta definitiva è determinata invece dall'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione (modello 770) presentata dal datore di lavoro.

Per la tassazione si tiene conto dell'aliquota media dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del T.F.R.

Per la tassazione del TFR il datore di lavoro applica le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007. È prevista però la possibilità di determinare l'imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006. Questo per evitare che il regime fiscale introdotto dal 2007 determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le vecchie aliquote.

Se le somme sono erogate da un sostituto d'imposta, la verifica del trattamento più favorevole è effettuata direttamente da questi. L'Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l'imposta, effettua nuovamente la verifica della tassazione più favorevole, confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria. In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più favorevole per il contribuente.

Per le somme erogate da chi non riveste la carica di sostituto d'imposta, per le quali è previsto il versamento dell'imposta in acconto nella misura del 20 per cento, la verifica del trattamento più favorevole è effettuata, in sede di riliquidazione, unicamente dall'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE

L'Irpef sul Tfr il cui diritto alla percezione è sorto a partire dal 1° aprile 2008 è ridotta di:

- **70 euro**, se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
- **50 euro**, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
- **50 euro**, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.

Nell'ipotesi di trasferimento integrale del Tfr al fondo pensione complementare, la riduzione del prelievo fiscale spetta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

>> LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 è prevista una tassazione agevolata con una imposta del **10 per cento** sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, per le somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Tale agevolazione si applica esclusivamente al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore (nell'anno precedente) a 35.000 euro.

>> LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Le addizionali Irpef sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef.

Se il contribuente non deve pagare l'Irpef, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale.

LA BASE IMPONIBILE E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE

La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze).

REDDITO IMPONIBILE PER LE ADDIZIONALI IRPEF



Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4%. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima dell'1,4%.

ATTENZIONE

La legge Finanziaria 2010 prevede, oltre il mantenimento dell'attuale aliquota massima, un ulteriore incremento per quelle Regioni che, trovandosi in deficit, non rispetteranno gli impegni di risanamento.

L'aliquota dell'addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo 0,8%. Ogni Comune può comunque prevedere, per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione. Inoltre, per quei Comuni che non hanno rispettato il "Patto di stabilità" l'aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%, anche se nel Comune è stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze.

Per conoscere le aliquote si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione "Fiscaltà locale", o direttamente i siti internet delle Regioni e degli Enti locali. Anche le istruzioni alla compilazione del Modello Unico Persone Fisiche riportano, ogni anno, apposite tabelle con le aliquote delle addizionali Irpef.

I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell'addizionale hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato. Tuttavia, le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera.

L'efficacia delle delibere dei Comuni che hanno stabilito la misura dell'addizionale decorre, invece, dalla data della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

Lavoratori dipendenti e pensionati

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.

Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l'anno successivo nella misura del 30%. L'acconto si calcola sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune, e viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili.

Altri contribuenti

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso, il contribuente deve individuare la Regione e il Comune a cui effettuare il versamento (dopo aver controllato, nel caso dei Comuni, se questo è dovuto), in base al proprio domicilio fiscale risultante alle seguenti date:


- l'addizionale comunale all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1^o gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;
- l'addizionale regionale all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

ATTENZIONE

Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il versamento deve essere effettuato direttamente all'ente interessato (individuato da appositi codici) mediante il modello F24, che si può pagare in via telematica oppure recandosi ad uno sportello bancario o postale. Il termine per effettuare il versamento è lo stesso di quello previsto per il pagamento dell'Irpef.

INDIVIDUAZIONE DEL DOMICILIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LE ADDIZIONALI



4. LE DETRAZIONI IRPEF PER TIPO DI REDDITO

A seconda del tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa in contabilità semplificata e alcuni redditi diversi) sono concesse detrazioni Irpef (cioè riduzioni dall'imposta lorda) in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia di 55.000 euro.

Poiché sono stati stabiliti importi "di base", per determinare la detrazione spettante occorre effettuare un semplice calcolo, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

ALCUNE REGOLE GENERALI

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni). Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno. Se un contribuente possiede più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili ma ci si può avvalere della detrazione più conveniente.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è prevista quando nello stesso periodo dell'anno il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni, ciascuna delle quali va rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

Maggiori agevolazioni sono state previste per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni e per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto.

ATTENZIONE

Con la circolare n. 15 del 5 marzo 2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le detrazioni per "tipo di reddito" possono essere riconosciute dal sostituto d'imposta anche se il contribuente non le richiede ogni anno. Il sostituto deve riconoscere le detrazioni sulla base del reddito da lui stesso erogato. Il contribuente che ha interesse a vedersi riconosciute detrazioni in misura diversa, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi, può comunicarlo al proprio sostituto affinché questi ne adegui l'importo.

Vediamo come calcolare le riduzioni effettivamente spettanti.

>> PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le detrazioni "base" (o teoriche) di cui i lavoratori dipendenti possono fruire sono quelle indicate nei seguenti riquadri.



Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.

4. LE DETRAZIONI IRPEF PER TIPO DI REDDITO

Reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 euro

$$1.338 + (502 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000})$$

Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro

$$1.338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$$

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 23.000 e fino a 24.000 euro	10 euro
oltre 24.000 e fino a 25.000 euro	20 euro
oltre 25.000 e fino a 26.000 euro	30 euro
oltre 26.000 e fino a 27.700 euro	40 euro
oltre 27.700 e fino a 28.000 euro	25 euro

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:

- redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
- indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
- somme percepite a titolo di borsa di studio;
- compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

>> PER I PENSIONATI

Le detrazioni “base” (o teoriche) per chi ha un reddito di pensione sono indicate nelle due seguenti tabelle.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.500 euro	1.725 euro
oltre 7.500 e fino a 15.000 euro	1.255 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $470 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.500}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.255 x il risultato derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.500 euro non può comunque essere inferiore a 690 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle due formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.750 euro	1.783 euro
oltre 7.750 e fino a 15.000 euro	1.297 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $486 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.250}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.297 x il risultato derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.750 euro non può comunque essere inferiore a 713 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

>> PER GLI ASSEGNI PERCEPITI DALL'EX-CONIUGE

Le medesime detrazioni previste per i pensionati di età inferiore a 75 anni (sopra indicate) sono riconosciute anche ai contribuenti che ricevono assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, se risultanti da provvedimenti del giudice.

La detrazione non va rapportata ad alcun periodo dell'anno, anche se gli assegni sono stati percepiti solo in una frazione di anno.

>> PER CHI POSSIEDE ALTRI REDDITI

Le detrazioni “base” (o teoriche) per i possessori di altri redditi sono indicate nella seguente tabella:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 4.800 euro	1.104 euro
oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	1.104 x il risultato derivante dal calcolo: 55.000 - reddito complessivo 50.200

Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

I redditi per i quali si può fruire di questa detrazione sono i seguenti:

- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici percepiti dagli ex-coniugi;
- i redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir);
- i redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir);
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i);
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l).

Agevolazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Il decreto legge n. 185/2008 ha introdotto **per l'anno 2009** una particolare detrazione in favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

L'agevolazione consiste in una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale e spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Tra il personale ammesso a fruire dell'agevolazione rientra quello delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, il personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo delle Capitanerie di porto.


L'importo concesso non può essere superiore a **134 euro** e viene riconosciuto dalla singola amministrazione di appartenenza, quale sostituto d'imposta, sul **trattamento economico accessorio** erogato. Il sostituto applica la riduzione di imposta in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda.

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta si calcola sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

5. LE DETRAZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO

>> QUANDO E A CHI SPETTANO

I contribuenti che hanno familiari a carico hanno diritto a detrazioni dall'Irpef annualmente dovuta.



Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Spetta per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:

- quando l'altro genitore è a carico;
- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Nei seguenti casi, invece, per il primo figlio si può richiedere, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico:

- quando l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

5. LE DETRAZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO

Anche i contribuenti non residenti hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel Paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

Il requisito del reddito

La condizione principale per usufruire della detrazione è che il familiare per il quale si chiede abbia un reddito complessivo annuo fino ad un massimo di 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

In detto importo si devono considerare anche la rendita dell'abitazione principale e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro, i lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino, devono considerare i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto.

ATTENZIONE

Per avere le detrazioni per carichi di famiglia in busta paga, i lavoratori dipendenti devono dichiarare "annualmente" al datore di lavoro di averne diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono usufruire delle detrazioni stesse.

In sostanza, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d'imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, anche quando non sono intervenute variazioni nei presupposti del diritto.

>> L'IMPORTO DELLE DETRAZIONI

L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.

In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

PER I FIGLI

La detrazione base per i figli è di 800 euro (900 euro per i figli di età inferiore a tre anni), importo che aumenta di:

- **220 euro**, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;
- **200 euro**, per tutti i figli, quando sono più di tre.

Le detrazioni base per i figli a carico

FIGLI A CARICO		DETRAZIONE
figlio di età inferiore a 3 anni		900 euro
figlio di età superiore a 3 anni		800 euro
figlio portatore di handicap	inferiore a 3 anni (900 + 220)	1.120 euro
	superiore a 3 anni (800 + 220)	1.020 euro

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 95.000. Tale coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

La formula per il calcolo:

$$\text{detrazione teorica} \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze)}}{95.000}$$

Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Ad esempio, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Come va divisa la detrazione tra i genitori

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori. È prevista, infatti, la suddivisione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, così da consentire a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

Si ha incapienza quando la misura complessiva delle detrazioni di cui un contribuente può beneficiare è superiore alla sua imposta lorda. In tal caso, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Figli di ex coniugi

Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore.

In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

PER IL CONIUGE


La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è pari a **800 euro**. L'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (690 euro) è quando il reddito complessivo del beneficiario (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000 euro.

Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.

5. LE DETRAZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO



Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro.

Questi gli incrementi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	10 euro
oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	20 euro
oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	30 euro
oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	20 euro
oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	10 euro



Il coefficiente derivante dai rapporti indicati nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

PER ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a **750 euro**. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 80.000.

La formula per il calcolo:

$$750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e pertinenze)}}{80.000}$$

Anche la detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Per le famiglie numerose, in cui siano presenti **almeno quattro figli a carico**, è prevista, in aggiunta a quelle ordinarie, un'ulteriore detrazione di importo pari a **1.200 euro**. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario, né va ragguagliato al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La detrazione deve essere ripartita, nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Questi criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

ATTENZIONE

Se l'ulteriore detrazione di 1.200 euro è superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un credito di ammontare pari alla quota che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.

Tale credito:

- è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
- può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta successivo o chiesto a rimborso;
- è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta.

6. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

I contribuenti che effettuano spese di particolare rilevanza sociale, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per il pagamento degli interessi sul mutuo dell'abitazione, per l'istruzione, possono usufruire di significative riduzioni dall'Irpef annualmente dovuta.

Queste riduzioni si ottengono tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi e possono essere fatte valere, a seconda della natura delle somme pagate, in due modi diversi: alcune tipologie di spese possono essere "dedotte" dal reddito complessivo prodotto nell'anno (vedi **capitolo LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO**), altre possono dare diritto a una detrazione dall'imposta dovuta.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (cosiddetto criterio "di cassa").

Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente pagarli entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).

Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel proprio interesse. Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando l'onere è sostenuto nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori. Se i genitori intendono ripartire la somma in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.

La detrazione è riconosciuta, di norma, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Nel caso di rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o assistenziali (ad esempio, i rimborsi della ASL o dei fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente) le spese mediche non possono essere considerate "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione.

La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui il premio pagato non fruisce del beneficio fiscale (esempio, polizze sanitarie).

>> LE DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL 19%

Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% vi sono le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le tasse scolastiche e altre spese illustrate di seguito.

LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo ottenuto.

Ovviamente, se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull'intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di handicap e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate anche le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate, per effetto di contributi per assistenza sanitaria, che hanno concorso a formare il reddito.

Se le spese sanitarie superano, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

Per usufruire della detrazione occorre essere in possesso della relativa documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).

In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello "scontrino parlante" che contenga la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

Per assicurare la privacy dei cittadini, dal 1° gennaio 2010 lo scontrino fiscale non deve più riportare la denominazione commerciale del farmaco, in quanto si tratta di una "informazione sensibile" in grado di far conoscere a terzi lo stato di salute e la presenza di eventuali patologie. Sullo scontrino fiscale, la denominazione è stata sostituita dal numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Fino al 31 dicembre 2009 sono riconosciuti validi, ai fini della detrazione Irpef, sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema sia quelli emessi secondo le nuove modalità.

Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato è sufficiente che il documento di spesa indichi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale" o riporti comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

Ad esempio, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura "farmaco" o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico".

Allo stesso modo, la dicitura "ticket", soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario.

Anche le sigle SOP e OTC riguardano una specifica categoria di farmaci disciplinata direttamente dal decreto legislativo n. 219 del 2006, che ha previsto la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Pertanto, anche lo scontrino fiscale sul quale, invece della dicitura “farmaco” o “medicinale”, è riportata una delle citate sigle (SOP o OTC) soddisfa il requisito dell'indicazione della natura del bene acquistato.

SPESE SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull'importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare: se, ad esempio, risulta dovuta un'imposta di solo 51,64 euro, la detrazione spetterà fino a questa cifra e non oltre.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso dei vari anni ha subito diverse modifiche, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Mutui stipulati dal 1993

Per i mutui stipulati dal 1993 le detrazioni sono concesse solo quando si acquista l'abitazione principale.

Dal 1° gennaio 2008 il limite di spesa per interessi passivi sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000 euro (in precedenza era 3.615,20 euro). Pertanto, attualmente l'importo massimo di detrazione di cui si può fruire è di 760 euro (19% di 4.000 euro).

Indipendentemente dal limite massimo sul quale calcolare la detrazione, la spesa massima detraibile deve essere riferita complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

La detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:

- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dal 1° gennaio 2001). La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro;
- l'acquisto dell'immobile deve avvenire entro un anno (termine elevato da sei mesi ad un anno dal 1° gennaio 2001) antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.

In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di 4.000 euro, su cui spetta la detrazione del 19%, va suddiviso tra i cointestatari.

In caso di mutuo ipotecario intestato a due coniugi, in relazione ad entrambe le quote, la detrazione spetta al coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico, purché il mutuo sia stato stipulato a partire dal 1993.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà.

Dal 2001, inoltre, la detrazione spetta anche:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
- nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale;
- al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;
- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia affittato.

Il diritto alla detrazione degli interessi permane anche quando il contribuente trasferisce la propria residenza in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Se cessano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, dal periodo d'imposta successivo non si potrà più fruire della detrazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010).

ATTENZIONE

Quando un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell'immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori.

Pertanto, quando l'ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell'immobile, determinato con i criteri appena descritti, sarà necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione. Per determinare la quota di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione si può utilizzare la formula seguente:

$$\frac{(\text{costo acquisto dell'immobile} + \text{oneri accessori}) \times \text{interessi passivi pagati}}{\text{capitale erogato a titolo di mutuo}}$$

Nel caso in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell'altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).

La detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi.

Mutui stipulati prima del 1993

Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4.000 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.

6. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo, con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

La successiva tabella riassume i limiti e le condizioni per la detraibilità dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale che si sono susseguiti negli anni.

QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			
DATA STIPULA MUTUO	LIMITE DETRAIBILITÀ (valido dall'anno 2008)	TERMINE PER ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	DATA DI ACQUISTO DEL FABBRICATO
prima del 1993	4.000 euro per ciascun cointestatario	8/12/1993	
nell'anno 1993	4.000 euro complessivi (anche se per motivi di lavoro dal 9/12/93 è variata l'abitazione principale)	8/12/1994	sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo
1994/2000	4.000 euro complessivi	sei mesi dall'acquisto	sei mesi
dal 2001		un anno dall'acquisto (due anni se è in corso la ristrutturazione)	un anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo

LE DETRAZIONI SULLE EROGAZIONI LIBERALI

Erogazioni liberali alle Onlus

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese le erogazioni sono deducibili dal reddito).

Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), figura giuridica apparsa nel 1998 nell'ordinamento italiano, sono enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per il perseguimento di finalità sociali.

La maggior parte di queste organizzazioni deve essere inserita nelle apposite anagrafi regionali gestite dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. Onlus di diritto, che sono iscritte nei registri regionali quando si tratta di organizzazioni di volontariato, presso l'Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico tramite le Camere di Commercio quando si tratta di cooperative sociali e presso l'elenco gestito dal Ministero degli Esteri quando si tratta di Organizzazioni Non Governative.

Tutte le Onlus possono beneficiare di esenzioni e agevolazioni ai fini dei tributi più importanti.

ATTENZIONE

Le liberalità alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale, in alternativa alla detrazione sopra illustrata, possono essere dedotte dal reddito complessivo (vedi capitolo LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO).

Erogazioni liberali alle Associazioni di promozione sociale

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle legge 383/2000.

Erogazioni liberali per iniziative umanitarie, religiose o laiche

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. 20/06/2000 nei paesi non appartenenti all'OCSE.

Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

Sono detraibili nella misura del 19% del loro ammontare le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Gli istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

La detrazione spetta a condizione che tali erogazioni vengano effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Contributi a società di mutuo soccorso

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% dei contributi associativi, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati tramite banca o ufficio postale dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886.

Erogazioni liberali per attività di rilevante valore culturale o artistico

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni Culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e del D.P.R. 1409/63.

Partiti e movimenti politici

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, effettuate mediante versamento bancario o postale.

La detrazione non spetta ai singoli soci per le erogazioni effettuate dalle società semplici.

La detrazione d'imposta spetta anche alle società di capitali e agli enti commerciali che possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dell'erogazione ai movimenti e partiti politici, purché compresa tra gli stessi limiti indicati nel periodo precedente.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti o partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti periferici. Non rientra tra le erogazioni liberali detraibili il versamento effettuato per il tesseramento al partito.

Società di cultura La Biennale di Venezia

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

Società ed Associazioni sportive dilettantistiche

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 1.500 euro.

Calamità e altri eventi straordinari (Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite)

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate, oltre che per il tramite di Onlus, anche attraverso:

- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedano interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Le erogazioni, cumulate con le eventuali altre erogazioni in denaro a favore delle ONLUS effettuate nello stesso periodo di imposta, non devono superare il limite massimo di 2.065,83 euro.

Rientrano in questo tipo di spese detraibili anche le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella provincia dell'Aquila.

ALTRE SPESE

Premi assicurativi

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, il 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro. I contratti per l'assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai 5 anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti.

Per i contratti stipulati dal primo gennaio 2001, la detrazione è consentita sempre entro il limite complessivo non superiore a 1.291,14 euro ma solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In questo caso l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto. Nel caso di polizze c.d. "miste" è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopra indicati.

Le spese d'istruzione

Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%. È ammessa alla detrazione anche l'iscrizione agli anni fuori corso.

Per le spese relative all'iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere pubbliche o private, nonché presso università italiane non statali, l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione spettante non deve essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Spese di frequenza per asili nido

Sono detraibili al 19% le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro; pertanto, lo sconto massimo di imposta è pari a 120,08 euro.

Il beneficio fiscale spetta per le rette pagate, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati.

La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.

La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Quando il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.

Spese veterinarie

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro: la detrazione spetta per le spese mediche sostenute per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi per cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).

Non spetta, al contrario, per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole o commerciali, per quelli utilizzati per attività illecite e per quelli detenuti in casa illegalmente.

In pratica la detrazione può consentire al massimo un risparmio d'imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).

Agevolazioni per le commissioni immobiliari

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale.

L'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico periodo d'imposta.

Iscrizione annuale a strutture sportive

È possibile fruire di una detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 210 euro e riguarda le spese di iscrizione ed abbonamento sostenute per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

Spese per addetti all'assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.

Condizione per fruire della detrazione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Auto-aggiornamento dei docenti

Per gli **anni 2008 e 2009** è prevista una detrazione dall'imposta sul reddito per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per le spese sostenute per l'autoaggiornamento e la formazione.

Le spese devono essere documentate ed effettivamente rimaste a carico del docente, e la detrazione spetta nella misura del 19% fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro.

Abbonamenti sul trasporto pubblico

Sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute fino al **31 dicembre 2009** per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale, per un importo delle stesse non superiore a 250 euro (l'importo massimo della detrazione è pari, quindi, a 47,50 euro).

La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta per conto dei familiari a carico e a condizione che le spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

La detrazione è riservata alle persone che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati, con esclusione di coloro che finalizzano il trasporto ad esigen-

ze turistiche. Inoltre, il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Sono ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

>> LE ALTRE DETRAZIONI

EROGAZIONI ALL'OSPEDALE GALLIERA

È detraibile, nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta, l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

SOSTITUZIONE FRIGORIFERI

Fino al **31 dicembre 2010** è consentito detrarre le spese sostenute e documentate per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio in una unica rata.

ATTENZIONE

Ai fini del riconoscimento della detrazione è necessaria:

- la documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio, costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto;
- la documentazione attestante l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico; a tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione (da esibire a richiesta) dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso.

DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Solo per i contribuenti che usufruiscono della detrazione del 36% prevista a favore di chi ristruttura un'unità immobiliare residenziale - i cui lavori sono iniziati a partire dal 1° luglio 2008 - a fronte di spese sostenute a partire da tale data, è riconosciuta anche una detrazione per l'acquisto dei seguenti beni:

- mobili;
- elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (per i frigoriferi e i congelatori è possibile beneficiare della detrazione solo se non si ha diritto a quella illustrata nel paragrafo precedente, perché, ad esempio, non viene rottamato il vecchio apparecchio);
- televisori;
- computer.

L'acquisto di tali beni deve essere finalizzato all'arredo dell'immobile che si ristruttura e per il quale si fruisce della detrazione del 36%.

La detrazione spetta, fino a concorrenza dell'imposta lorda, nella misura del 20% delle spese documentate (incluse quelle di trasporto e montaggio), effettuate con le stesse modalità previste per quelle di ristrutturazione, sostenute dal 7 febbraio 2009 e **fino al 31 dicembre 2009**. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto, spetta in cinque quote annuali di pari importo su una spesa massima di 10.000 euro. Se l'immobile ristrutturato è ceduto prima che sia trascorso il periodo per usufruire della detrazione (5 anni) il contribuente può continuare a usufruire delle quote ancora non utilizzate.

ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA DI POTENZA ELETTRICA E DI VARIATORI DI VELOCITÀ (INVERTER)

Per le spese documentate, sostenute fino al 2010, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, anche in sostituzione di vecchi motori,

spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.

La detrazione compete in un'unica rata, fino ad un valore massimo di 1.500 euro per motore.

Analoga detrazione è prevista per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.

>> LE DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO

È prevista una detrazione per chi sostiene le spese dell'affitto per la casa adibita a propria abitazione principale.

In particolare, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- **300 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- **150 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO

Per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati è prevista la detrazione pari a **991,60 euro**.

Tale detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO

Una detrazione d'imposta spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:

- **495,80 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
 - **247,90 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
- Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:

- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2009 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011.

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).

ATTENZIONE

Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un'agevolazione fiscale. In particolare, questi contratti sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.

I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Per i contratti di sublocazione la detrazione non è ammessa.

>> LE AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Fino al 31 dicembre 2012 è possibile fruire della detrazione d'imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.

Le principali condizioni e i limiti per fruire della detrazione sono i seguenti:

- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1° ottobre 2006, detto ammontare deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
- la percentuale di detrazione d'imposta, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è del 36%;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
- nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
- l'impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.

ATTENZIONE

È prevista anche una detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

L'agevolazione è applicabile agli edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2012 ed acquistati entro il 30 giugno 2013.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali (come individuati dall'art. 1117 del codice civile).

Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:

- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

ATTENZIONE

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata si applica l'aliquota Iva agevolata del **10%**.

La legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010) ha disposto che tale regime agevolato dell'Iva, il cui termine di scadenza era stato fissato al 31 dicembre 2011, sia ora permanente.

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURAZIONE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

1) Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 - 65100 Pescara

2) Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R.

3) Per fruire della detrazione è necessario, infine, che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

>> DETRAZIONE IRPEF PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

Fino al 2010 è prevista una detrazione del **55 per cento** per quei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti.

In sintesi, le agevolazioni sono quelle indicate di seguito.

A. È prevista una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese, rimaste a carico del contribuente, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono-

no un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a **100.000 euro**.

B. Per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di **60.000 euro**. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K , in un'apposita tabella (i nuovi valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010).

In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).

C. Un'altra detrazione per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente è prevista per le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di **60.000 euro**.

D. Infine, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di **30.000 euro**. Dal 1° gennaio 2008 tale agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).

Le detrazioni spettanti devono essere ripartite nel modo seguente:

- per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo;
- per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all'atto della prima detrazione;
- per le spese sostenute dal 2009 in poi, in cinque rate annuali di pari importo.

Le detrazioni sono concesse a condizione che la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente.

Il pagamento, inoltre, deve essere effettuato con bonifico bancario o postale. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa e per il caso in cui in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria.

Per fruire delle detrazioni in argomento, è necessaria anche l'acquisizione, da parte del contribuente, della certificazione energetica dell'edificio, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, di un "attestato di qualificazione energetica", predisposto da un professionista abilitato.

La detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (ad esempio, la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio) e, dal 1° gennaio 2009, con eventuali incentivi e contributi concessi dall'Unione Europea, dalle Regioni o dagli enti locali (come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

ATTENZIONE

Per fruire dell'agevolazione occorre trasmettere apposita documentazione all'ENEA.

Inoltre, per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d'imposta, è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d'imposta precedenti.

La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese o, per i soggetti con anno d'imposta non coincidente con quello solare, entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta.

Non occorre presentare alcuna comunicazione quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d'imposta.

Il modello di comunicazione in formato elettronico è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate (sito internet www.agenziaentrate.gov.it) e può essere prelevato anche dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).

Con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata osservanza dei predetti termini, o l'omesso invio del modello, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale ma l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro (sanzione prevista dall'art. 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 471/1997).

Per informazioni più dettagliate sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, si rinvia alla guida "Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

7. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando un beneficio fiscale che è pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Tra le principali spese deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali a favore del "non profit" e delle istituzioni religiose, le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

>> CONTRIBUTI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo.

È consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe.

La deducibilità dei contributi facoltativi è inoltre consentita anche se essi sono versati dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico.

CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993), comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione Europea e negli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge) se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi contribuenti possono quindi dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

ATTENZIONE

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

In particolare, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l'anno. In sostanza, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.

ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.

>> EROGAZIONI LIBERALI**A FAVORE DEL "NON PROFIT"**

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (in particolare società ed enti commerciali e non commerciali), possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 10% del reddito e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti di seguito elencati:

- Onlus;
- associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, se effettuate dopo tale data.

ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

I titolari di reddito d'impresa possono dedurre da tale reddito le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della provincia dell'Aquila tramite gli enti individuati dal decreto del Prefetto dell'Aquila del 5 maggio 2009.

Tali enti sono i seguenti:

- Onlus;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali e di categoria.

ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Poiché le organizzazioni non governative (cosiddette ONG) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile innanzitutto

fruire della deduzione nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 euro (vedi sopra il paragrafo “contributi a favore del non profit”).

L'elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è reperibile nel sito Internet del Ministero degli Esteri (www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it).

Questa deduzione non può cumularsi, potendo sceglierla in alternativa, con le seguenti agevolazioni fiscali previste per i contributi, le donazioni e le oblazioni versati in favore delle ONG:

- deducibilità entro la misura massima del 2% del reddito complessivo;
- detrazione d'imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali in favore delle Onlus.

ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all'importo per ciascuna erogazione di 1.032,91 euro (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali).

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali.

A UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59 della legge 388/2000 e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ivi compreso l'ISS, l'ISPEL nonché gli enti parco nazionali e regionali.

>> ALTRI ONERI DEDUCIBILI

ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili dello stesso.

Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono invece deducibili. Quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà dell'importo.

Non sono deducibili gli importi corrisposti in un'unica soluzione al coniuge separato.

SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI

Le spese mediche generiche (ad esempio, prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Costituiscono spese di assistenza specifica quelle rese da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (ad esempio, infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, come i prelievi ai fini di analisi e le applicazioni con apparecchiature elettromedicali).

Sono inoltre interamente deducibili dal reddito complessivo:

- le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all'assistenza diretta della persona;
- le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

ATTENZIONE

Tali spese sono deducibili anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

LE SPESE SOSTENUTE DAI GENITORI ADOTTIVI

Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% ma devono essere certificate, nell'ammontare complessivo, dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è consultabile sul sito www.commissioneadozioni.it.

>> COME SI DOCUMENTANO LE SPESE

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

Per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2009, modello 730/2010 o UNICO Persone Fisiche 2010, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2014.

8. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Per le persone con disabilità, e per i loro familiari, la normativa tributaria riconosce particolari benefici fiscali.

Tra questi, quelli relativi all'acquisto di veicoli, le detrazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza o per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, gli acquisti agevolati di ausili tecnici e informatici.

Per un quadro completo di tutte le agevolazioni fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, si rinvia alla **"Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili"** consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

>> LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI

Le spese sostenute per l'acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione dall'Irpef pari al 19% del loro ammontare.

CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- 1 non vedenti e sordi;
- 2 disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- 3 disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- 4 disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

I **non vedenti** sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della Legge n. 138 del 3 aprile 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i **sordi**, l'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I **disabili di cui ai punti 2 e 3** sono quelli che presentano la situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso la ASL (di cui all'art. 4 della citata legge). In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli la cui situazione di handicap grave deriva da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

I **disabili di cui al punto 4** sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

Riguardo alla certificazione medica richiesta, l'Agenzia delle Entrate ha di recente fornito le seguenti precisazioni (si veda la circolare n. 21 del 23 aprile 2010).

- I **portatori di handicap psichico o mentale**, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione *"...con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita"*. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

- I **disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione**, o **pluriamputati**, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *"l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"*. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
- Per le **persone affette da sindrome di Down**, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall'art. 4 della legge n. 104 del 1992.
- La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico). Per richiedere il beneficio è necessario, comunque, che il veicolo sia utilizzato a vantaggio della persona invalida.

LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI

Autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*) (1)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco.

(1) È possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%.

8. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri che possono essere condotti senza patente ("minicar").

Altre informazioni utili

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.

In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal PRA.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (ad esempio, pedana sollevatrice).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Sono esclusi anche i costi di esercizio, quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall'acquisto.

Intestazione del documento comprovante la spesa

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.

Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro), il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

IVA AGEVOLATA, ESENZIONE BOLLO E IMPOSTA DI TRASCRIZIONE

Oltre alla detrazione Irpef del 19% è possibile fruire:

- dell'**Iva agevolata al 4%**, anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuo-

ve o usate) e sull'acquisto contestuale di optional; l'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA;

- dell'**esenzione dal bollo auto**: l'esenzione spetta sia quando l'auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico;
- dell'**esenzione dall'imposta di trascrizione** sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

»» LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Sono considerate "non autosufficienti" le persone che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, e quelle che necessitano di sorveglianza continuativa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

ATTENZIONE

L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro. Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Cumulabilità

La detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

>> L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO

Si applica l'aliquota Iva agevolata del **4%** per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (ad esempio, servoscala).

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura;
- assistere la riabilitazione.

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

>> AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEL CANE GUIDA

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

DETRAZIONE FORFETARIA DI 516,46 EURO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti. L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

>> AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO

È prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli Uffici delle Entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

>> ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe, è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia.

Rientrano tra queste le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, e quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.

La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).


Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione.

Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

9. LE RENDITE FINANZIARIE

Le rendite finanziarie possono generare le seguenti tipologie di redditi tassabili:

- redditi di capitale;
- redditi diversi di natura finanziaria.



>> LA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE

I redditi di capitale sono tassabili sulla base del principio di cassa, senza la possibilità di dedurre i costi eventualmente sostenuti per la loro produzione.

In caso di opzione per il regime del “risparmio gestito” (vedi paragrafo successivo), i redditi sono tassati in base al risultato della gestione maturata, in deroga al principio di cassa.

I redditi di capitale derivano prevalentemente da:

- interessi attivi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- dividendi derivanti dalla partecipazione in società.

Nel primo caso i redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte da parte dei sostituti d'imposta che li erogano.

La ritenuta, in via generale, si applica nella misura del 12,50 o del 27 per cento a seconda del tipo di reddito.

RITENUTA APPLICATA PER LE FATTISPECIE PIÙ FREQUENTI

FATTISPECIE	RITENUTA
Interessi su depositi, conti correnti bancari o postali	27% a titolo d'imposta
Interessi su mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali	12,50% a titolo d'acconto
Proventi su obbligazioni emesse da società quotate in Borsa o da banche, con scadenza inferiore ai 18 mesi	27%
Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse da società quotate	12,50% (a titolo d'imposta per le persone fisiche non imprenditori, a titolo d'acconto per gli imprenditori)
Obbligazioni emesse da società non quotate e proventi da esse derivanti	12,50% o 27% a seconda della loro scadenza (superiore o inferiore ai 18 mesi) e del tasso di interesse applicato
Interessi e proventi dei titoli di Stato	12,50%

Il regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalle persone fisiche è invece diverso a seconda della fonte da cui provengono e della veste di chi li percepisce (imprenditore/non imprenditore).

Al fine della tassazione dei dividendi, si considerano simili alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti commerciali, residenti e non residenti, soggetti all'IRES, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Per quanto riguarda le società non residenti, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari, si considerano simili alle azioni, a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente. L'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi.

Si riporta nella seguente tabella un quadro sintetico della tassazione dei dividendi.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA PERSONE FISICHE

EROGANTE	PERCETTORE	TIPO DI PARTECIPAZIONE	TASSAZIONE
Società/ente residente in Italia	Persona fisica non imprenditore	Qualificata	Concorre al reddito complessivo il 49,72% dei dividendi (*)
	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata	Concorre al reddito complessivo il 49,72% dei dividendi (*)
Società/ente residente in paesi non "black list"	Persona fisica non imprenditore	Qualificata	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 49,72% dei dividendi (*)
	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata	Concorre al reddito d'impresa il 49,72% dei dividendi (*)
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Qualificata con interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 49,72% dei dividendi (*)
	Persona fisica non imprenditore	Qualificata senza interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 100% dei dividendi
	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata, non negoziata, con interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata, non negoziata, senza interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 100% dei dividendi
	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata negoziata	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata, non negoziata con interpello favorevole	Concorre al reddito d'impresa il 49,72% dei dividendi (*)
	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata, non negoziata senza interpello favorevole	Concorre al reddito d'impresa il 100% dei dividendi
	Persona fisica imprenditore	Non qualificata negoziata	Concorre al reddito d'impresa il 49,72% dei dividendi (*)

(*) Gli utili prodotti da società o enti partecipati, sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, concorrono al reddito nella misura del 40%.

Nonostante il dividendo provenga da uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, al fine di non farlo concorrere integralmente alla formazione del reddito, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

>> LA TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

I "redditi diversi" di natura finanziaria sono costituiti sostanzialmente dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate;
- cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli o di certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa (ad esempio, obbligazioni e titoli simili);
- cessione a titolo oneroso di valute estere e di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, oggetto di cessione a termine o provenienti da depositi o conti correnti;
- cosiddetti "contratti derivati".

Le plusvalenze e i redditi derivanti dalle operazioni sopra elencate costituiscono redditi diversi se conseguiti da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o della qualità di lavoratore dipendente), da società semplici e da soggetti ad esse equiparati, dagli enti non commerciali, sempre che l'operazione non sia effettuata nell'esercizio di imprese commerciali, e dai soggetti non residenti se il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,50%

- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, non qualificate, in soggetti residenti;
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, non qualificate, in soggetti residenti in Paesi non black list;
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio emessi da società estere black list i cui titoli sono quotati;
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio emessi da società estere black list, i cui titoli non sono quotati, con interpello favorevole.

Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%

- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società residenti;
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società estere non black list;
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società estere black list, con interpello favorevole.

Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100%

- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere black list, qualificate, senza interpello favorevole;
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, non qualificate, in società estere black list i cui titoli non siano quotati, senza interpello favorevole.

La particolarità dei redditi diversi di natura finanziaria (ad eccezione di quelli derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72

per cento) consiste nel fatto che scontano un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota proporzionale nella misura del 12,50 per cento e, pertanto, non sono soggetti alle aliquote progressive applicabili nell'anno in cui essi vengono realizzati.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva il contribuente può scegliere tra tre differenti regimi: **dichiarativo**, **amministrato** e **gestito**.

Di seguito si riportano gli aspetti peculiari dei tre regimi di tassazione.

REGIME DELLA DICHIARAZIONE

- è caratterizzato dalla tassazione "al momento del realizzo" dei redditi;
- l'imposta sostitutiva è calcolata dal contribuente con l'indicazione delle plusvalenze/minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi;
- è possibile la compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con possibilità di riportare a nuovo le eventuali minusvalenze eccedenti.

REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

- è caratterizzato dalla tassazione "al momento del realizzo" dei redditi. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è però effettuata dall'intermediario abilitato (banche, SIM e gli altri soggetti autorizzati) presso il quale sono depositati i titoli o gli altri strumenti finanziari;
- l'imposta sostitutiva è pari al 12,50% di ogni singola plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente;
- l'opzione per l'applicazione del regime amministrato si può esercitare mediante comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico all'intermediario e all'apertura del deposito o conto corrente. Ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno, con effetto per il periodo d'imposta successivo;
- l'opzione non può essere esercitata per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e quelle relative a depositi in valuta.

REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

- a differenza dei regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato, si fonda sul criterio della maturazione. Esso comporta, quindi, un'anticipazione dell'imposizione;
- optando per tale regime, l'imposta sostitutiva è prelevata e versata dal gestore (con l'aliquota del 12,50%) applicandola non su ogni singola plusvalenza o altro reddito realizzato nell'ambito della gestione, ma sul risultato di gestione maturato al termine di ogni periodo d'imposta;
- il contribuente può esercitare l'opzione mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nei casi di rapporti già in essere, prima dell'inizio del periodo d'imposta. L'opzione è vincolante per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo;
- l'opzione non può essere esercitata in relazione a partecipazioni qualificate;
- se in un anno il risultato della gestione è negativo, l'importo corrispondente può essere computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi (non oltre il quarto).

ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA "START UP"

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate in società costituite da non più di sette anni, a condizione che al momento della cessione le partecipazioni siano possedute da almeno tre anni e che, entro due anni dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in società, che svolgono la medesima attività, costituite da non più di tre anni (cd. *start up*).

PARTE III > VERSAMENTI E RIMBORSI

1. IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

>> COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI

Per il pagamento di imposte dirette, ritenute alla fonte, Iva, imposte sostitutive, contributi e premi, ICI e altri tributi locali, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, devono utilizzare il modello di versamento **F24**.

Con tale modello è possibile pagare le somme dovute con un'unica operazione ed effettuare la compensazione dei debiti con eventuali crediti.

L'imposta di registro e gli altri tributi indiretti (e relative sanzioni), sia che si tratti di somme dovute agli uffici finanziari che di pagamenti dovuti sulla base di atti emessi da altri uffici ed enti (quali processi verbali, ordinanze, ingiunzioni, inviti di pagamento), devono essere invece pagati utilizzando il modello **F23**.


I contribuenti **titolari di partita Iva** sono obbligati ad effettuare i versamenti presentando il modello F24 per via telematica. Tale obbligo può essere assolto direttamente o tramite intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (vedi più avanti).

I contribuenti **non titolari di partita Iva** possono invece effettuare il versamento su modello F24 cartaceo mediante presentazione dello stesso presso qualsiasi sportello di:

- banche convenzionate;
- uffici postali;
- agenti della riscossione.

Nel compilare il modello è necessario indicare con esattezza il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale e il codice del tributo che si versa (i codici sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia, tramite un agevole motore di ricerca che fornisce, per ogni codice tributo, anche un esempio di compilazione del modello). È inoltre possibile indicare un ulteriore codice fiscale rispetto a quello dell'intestatario del modello, ad esempio nel caso di versamenti effettuati da un erede per un soggetto deceduto, o dal genitore che presenta il modello per il figlio minore.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero (ad esempio se il versamento da effettuare è di 25 euro, occorrerà indicare "25,00" nella colonna "importi a debito da versare").



Il **versamento tramite modello F24** può essere effettuato:

- in contanti;
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- con carte PAGOBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carte POSTAMAT e POSTEPAY, presso gli uffici postali;

- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Il **versamento tramite modello F23** può essere effettuato con carte POSTAMAT e POSTEPAY (presso gli uffici postali), oppure in contanti o con addebito su conto corrente bancario o postale.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

ATTENZIONE

Anche i contribuenti non titolari di partita Iva, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi *on line* dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

>> LE SCADENZE PER LE PRINCIPALI IMPOSTE DOVUTE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle scadenze di versamento dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP e dei relativi codici tributo (per le principali scadenze fiscali si rimanda all'apposito prospetto - vedi **INFORMAZIONI GENERALI**).

IMPOSTA DA VERSARE	CODICE TRIBUTO	
	(da versare entro il 16 giugno o il 16 luglio, con maggiorazione dello 0,40%)	(da versare entro il 30 novembre)
Saldo IRPEF	4001	
Acconto IRPEF (prima rata)	4033	
Acconto IRPEF (seconda rata o unica soluzione)		4034
Saldo IRAP	3800	
Acconto IRAP (prima rata)	3812	
Acconto IRAP (seconda rata o unica soluzione)		3813
Saldo addizionale regionale	3801	
Saldo addizionale comunale	3844	
Acconto addizionale comunale	3843	
Saldo IRES	2003	
Acconto IRES (prima rata)	2001	
Acconto IRES (seconda rata o unica soluzione)		2002

Quando la scadenza del versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Non deve essere eseguito alcun versamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 euro per le somme dovute a titolo di Irpef, Ires e addizionali comunali e regionali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di Iva e Irap.

>> I VERSAMENTI TELEMATICI MEDIANTE MODELLO F24

Per effettuare i pagamenti on line è necessario essere titolari:

- dell'abilitazione al canale Entratel o Fisconline (a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali);
- di un conto corrente aperto presso una delle Banche convenzionate (l'elenco è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) ovvero presso Poste Italiane S.p.A.

Più in particolare, i versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- **direttamente**
 - mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
 - ricorrendo ai servizi di *home banking* offerti dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi di *remote banking* (CBI) offerti dagli istituti di credito (tale modalità di pagamento, però, non può essere utilizzata nel caso in cui il contribuente voglia effettuare la compensazione di crediti IVA, per importi superiori a 10.000 euro, con altre imposte e contributi);
- **tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel**
 - che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
 - che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane S.p.A.

ATTENZIONE

I contribuenti possono compilare il modello F24 on line anche tramite il servizio "F24 web": per accedere, è necessario autenticarsi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> con le proprie credenziali e selezionare la voce "Pagamenti" dal menù "Strumenti".

Grazie a questo servizio, il contribuente può effettuare direttamente on line la compilazione del modello F24, senza dover scaricare alcun software sul proprio computer.

L'utilizzo del modello F24 on line è totalmente sicuro in quanto i dati viaggiano "cifrati" e possono essere "letti" soltanto dall'Agenzia delle Entrate: infatti, il pagamento non viene effettuato mediante carta di credito, ma con modalità analoghe a un bonifico bancario, cioè tramite un "ordine di addebito" del contribuente sul proprio conto corrente bancario o postale.

I termini di versamento sono gli stessi previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che l'addebito effettivo sul conto corrente è eseguito comunque alla data di scadenza del versamento, esplicitamente indicata dal contribuente, il quale può trasmettere la richiesta di pagamento anche prima della scadenza medesima.

Pertanto, è consigliabile effettuare i pagamenti on line con un considerevole anticipo rispetto alla scadenza, tenuto conto che l'operazione non comporta perdita di valuta.

Si ricorda che il contribuente ha la possibilità di annullare i versamenti disposti on line sino al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di pagamento indicata dal contribuente stesso.

F24 CUMULATIVO

Il servizio "F24 cumulativo" è riservato agli intermediari abilitati al canale Entratel e consente ai professionisti, alle associazioni di categoria e ai Caf di effettuare i versamenti on line di imposte, contributi e premi per conto dei loro clienti, con addebito diretto sui conti correnti di questi ultimi.

Il servizio presuppone la sottoscrizione on line da parte dell'intermediario di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate disponibile sul sito web del servizio Entratel. Per tale attività l'intermediario riceve dall'Amministrazione finanziaria un compenso per ogni modello F24 inviato.

Per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012 è a disposizione una nuova convenzione. In particolare, per continuare a fruire dell'F24 cumulativo i professionisti che già usano il servizio dovranno semplicemente inviare telematicamente i modelli di versamento e poi formalizzare l'adesione inviando il file con la nuova convenzione sottoscritta entro la fine del mese successivo al primo pagamento del 2010. Per maggiori dettagli si rinvia al sito www.agenziaentrate.gov.it.

Come funziona

Questa applicazione non prevede passaggio di denaro fra intermediario e cliente, né è previsto l'utilizzo di carte di credito o bancomat. Si tratta, in pratica, di una normale operazione di *home banking*, con la quale si ha la certezza che i versamenti saranno puntuali con addebito delle somme dovute solo alla data della scadenza prevista. Ed in più offre un servizio di archiviazione e visualizzazione di tutti i versamenti effettuati.

L'intermediario, acquisita l'autorizzazione dai propri clienti, che gli comunicano gli estremi del conto corrente su cui effettuare l'addebito, in occasione delle singole scadenze, predispone i modelli F24 mediante l'applicazione F24 on line, fornita dall'Agenzia delle Entrate (ovvero utilizzando altro software di mercato).

I singoli modelli vengono poi inseriti in un unico F24 cumulativo, insieme con le coordinate bancarie di ogni contribuente.

A seguito dell'invio, l'intermediario riceve l'attestazione sulla trasmissione effettuata, la ricevuta relativa ai pagamenti inoltrati e, successivamente, le ricevute attestanti l'esito comunicato dall'istituto di credito per ogni singolo addebito in conto.

L'intermediario è tenuto a consegnare al proprio cliente copia delle ricevute, che costituiscono la prova dell'adempimento dell'obbligo tributario.

I vantaggi di questo sistema di pagamento sono molteplici:

- il professionista ha l'opportunità di offrire alla propria clientela un servizio aggiuntivo;
- il cliente può delegare il pagamento al proprio consulente senza correre il rischio di dovergli consegnare somme di denaro;
- l'intermediario può annullare i versamenti disposti on line fino al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di pagamento dallo stesso indicata;
- l'Amministrazione può eliminare inutili passaggi dei modelli di pagamento attraverso banche o poste, con la conseguente riduzione di errori derivanti dalla trasmissione dei dati.

LE RICEVUTE DEI VERSAMENTI

L'Agenzia delle Entrate, per ogni file contenente F24 trasmesso via Entratel o Fisconline, fornisce tre ricevute telematiche:

- la prima, contestuale all'invio, che conferma l'avvenuta ricezione del file da parte del sistema;

- la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativi; oppure, in presenza di errori, la comunicazione di scarto con l'esplicitazione delle cause di rifiuto;
- la terza, recante l'esito della richiesta di addebito in base a quanto comunicato al sistema dalle banche o dalle Poste Italiane S.p.A.

Con riferimento ai versamenti eseguiti tramite un intermediario abilitato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al contribuente copia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica, nonché delle relative sopra elencate ricevute, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE

Per tutti i versamenti telematici F24 andati a buon fine, eseguiti con i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate (F24 on line, F24 cumulativo, F24 web) è previsto il rilascio di singole quietanze telematiche di versamento, rese disponibili esclusivamente nel "Cassetto fiscale".

Il sistema sostituisce l'invio postale delle ricevute e consente di ottenere con facilità e nelle migliori condizioni di sicurezza un documento valido per dimostrare l'avvenuto pagamento.

PAGAMENTO F24 CON ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza di un intermediario per la trasmissione telematica dei modelli F24 hanno a disposizione un'ulteriore modalità di pagamento, ossia possono richiedere che l'addebito delle somme sia effettuato sul conto corrente dell'intermediario stesso, autorizzato ad operare in tal senso.

Questa modalità offre l'opportunità a tutti i contribuenti di utilizzare il servizio di trasmissione telematica F24 offerto dagli intermediari abilitati al servizio Entratel senza la necessità di rendere noti agli intermediari stessi gli estremi dei conti correnti bancari o postali, limitandosi a rilasciare una specifica autorizzazione ad operare.

Lo svolgimento del servizio non presuppone necessariamente l'adesione dell'intermediario alla convenzione "F24 cumulativo on line".

>> ERRORI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI DI VERSAMENTO F24 E F23

Gli errori che più frequentemente si commettono nella compilazione del modello di versamento F24 consistono nell'errata indicazione del:

- codice tributo
- periodo di riferimento
- codice fiscale.

Per correggere detti errori, se commessi nelle sezioni Erario e Regioni-Enti locali, si può presentare un'istanza di rettifica del modello presso uno qualsiasi degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate (l'istanza è scaricabile anche dal sito www.agenziaentrate.gov.it).

La domanda deve contenere gli elementi necessari per consentire la correzione degli errori. Trattandosi di errori che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo e, quindi, essendo violazioni meramente formali, non sono soggetti a sanzione.

Gli errori più frequenti che invece si commettono nella compilazione del modello di versamento F23 sono:

- errata indicazione del “codice tributo”
- errata indicazione del “codice ufficio”.

In caso di errore del “codice tributo” compiuto nella compilazione del mod. F23, il contribuente deve inviare una comunicazione all’ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello stesso (l’istanza è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it).

Invece, se l’errore riguarda il “codice ufficio”, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all’ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente il versamento (l’istanza è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it).

» SE NON SI È PRESENTATO IL MODELLO F24 CON SALDO ZERO

Chi opera una compensazione deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all’Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

Per regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è necessario:

- presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- versare una sanzione ridotta, pari a
 - 5 euro (1/10 di 51 euro) se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi;
 - 15 euro (1/10 di 154 euro) se il modello è presentato entro un anno.

ATTENZIONE

Nel caso in cui ci si accorge che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulta errata, il contribuente può farla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all’ufficio locale l’annullamento del primo modello F24 errato.

» PAGAMENTI DALL’ESTERO

I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche italiane o presso Poste Italiane S.p.A., possono eseguire i versamenti delle imposte dovute, dai Paesi dell’Unione Economica e Monetaria dell’Unione Europea, mediante l’effettuazione di un bonifico in favore dei capitoli e articoli di entrata del Bilancio dello Stato e/o dei conti di tesoreria, secondo lo standard MT103, indicando

- codice BIC: BITAITRENT;
- causale del bonifico: codice fiscale o partita IVA del contribuente, codice tributo, e periodo di riferimento (nel formato MM/AAAA);
- IBAN: il codice relativo all’imposta da versare (i codici IBAN maggiormente utilizzati sono riportati nella seguente tabella).

1. IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

IMPOSTA	CODICE IBAN
IRPEF – RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	IT 51Y 01000 03245 348 0 06 1023 03
IRPEF – RITENUTE LAVORO AUTONOMO	IT 28Z 01000 03245 348 0 06 1023 04
IRPEF SALDO	IT 68X 01000 03245 348 0 06 1023 13
IRPEF 1° E 2° ACCONTO	IT 45Y 01000 03245 348 0 06 1023 14
IRES SALDO	IT 94Y 01000 03245 348 0 06 1024 02
IRES 1° E 2° ACCONTO	IT 46E 01000 03245 348 0 06 1024 08
IVA SCAMBI INTERNI	IT 64W 01000 03245 348 0 08 1203 01

L'elenco completo dei codici è reperibile sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it.

2. COME OTTENERE I RIMBORSI

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute ha diritto ad essere rimborsato.

A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti:

- con la dichiarazione dei redditi;
- con apposita istanza dal contribuente.

Insieme alla somma da rimborsare l'ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.

>> RIMBORSI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI (MODELLO UNICO)

Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX del modello Unico il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso (la scelta alternativa sarebbe quella del riporto del credito all'anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare), l'Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, provvede a rimborsare la somma spettante.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L'importo in questione potrà essere rimborsato solo su apposita richiesta del contribuente e dopo la verifica da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che lo stesso credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

ATTENZIONE

Chi utilizza il modello 730 ha la possibilità di ottenere il rimborso che gli spetta direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico con la busta paga o la rata di pensione.

Se, per qualunque motivo, il rimborso non è effettuato, si può presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede. Occorre, in tal caso, allegare la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver quindi rimborsato le imposte.

>> RIMBORSI ESEGUITI SU RICHIESTA

Per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento.

TERMINE DI DECADENZA PER LE DOMANDE DI RIMBORSO

DOMANDA DI RIMBORSO	TERMINE DI DECADENZA
Imposte sui redditi (Irpef, Ires, eccetera)	48 mesi
Versamenti diretti	
Ritenute operate dal sostituto d'imposta	
Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.	36 mesi
Imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, eccetera)	

L'istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o all'ufficio dove è stato registrato l'atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

Alla domanda di rimborso presentata possono seguire tre risultati:

1. la domanda può essere accolta;
2. la domanda può essere respinta; in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;
3. l'ufficio potrebbe non rispondere; in tal caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta (per i rimborsi è previsto l'istituto del silenzio-rifiuto). Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria.

>> COME SONO EROGATI I RIMBORSI

L'Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo diverse modalità in base alle preferenze espresse dal contribuente e all'importo da pagare.

ACCREDITO SU CONTO CORRENTE

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l'importo, viene accreditato su quel conto. Ovviamente, è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l'intestatario (o uno degli intestatari, in caso di conto corrente cointestato) del conto corrente ove si desidera l'accredito. In caso contrario il rimborso non verrà accreditato.

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l'accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall'ammontare del rimborso atteso e a prescindere dal ricevimento dell'invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I dati necessari all'erogazione dei rimborsi spettanti sono: il codice IBAN (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice BIC (Bank Identifier Code) o SWIFT.

Come chiedere l'accredito dei rimborsi sul conto

La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà all'acquisizione delle coordinate del conto corrente del richiedente.

Si possono fornire le coordinate del conto anche on line tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia. Per chi è già registrato ai servizi telematici dell'Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, la richiesta di accredito può essere effettuata attraverso il canale Fisconline (vedi anche **INFORMAZIONI GENERALI - capitolo 4** sui servizi telematici dell'Agenzia).

Per le persone fisiche non residenti in Italia e per gli Uffici che prestano loro assistenza è disponibile uno strumento utile a comunicare le coordinate bancarie di conti correnti esteri per l'accredito dei rimborsi fiscali. Infatti, è attiva un'apposita casella di funzione corrispondente all'indirizzo "cop.coordinate.estero@agenziaentrate.it" con cui il Centro Operativo di Pescara può ricevere, sia dai contribuenti che dagli Uffici, gli estremi delle coordinate bancarie di conti correnti esteri su cui accreditare i rimborsi.

In ogni caso, si suggerisce di presentarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia, cosicché il funzionario preposto possa autenticare la fotocopia da trattenere e restituire l'originale.

I dati necessari all'erogazione dei rimborsi spettanti sono: il codice IBAN International Bank Account Number (le coordinate bancarie del conto corrente), il codice BIC Bank Identifier Code o SWIFT (codice identificativo della banca), nonché la denominazione della Banca e la relativa sede con indirizzo, unitamente alla copia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del soggetto beneficiario del rimborso.

ATTENZIONE

L'Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.A. e i rispettivi funzionari non usano altri metodi per recepire le coordinate bancarie o postali oltre a quelli precedentemente indicati: non è previsto, infatti, richiedere i dati del conto corrente per telefono o via fax o in luoghi diversi dalle sedi dell'Agenzia delle Entrate. Ogni tentativo di ricevere notizie con metodi che appaiono singolari e comunque diversi da quelli elencati precedentemente va segnalato immediatamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia.

ALTRE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CREDITI

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:

- per gli importi **fino a 1.549,37 euro**, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale potrà riscuotere il rimborso in contanti. All'impiegato dell'ufficio postale deve presentare un documento d'identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve presentare anche il documento d'identità del delegante;
- per gli importi **da 1.549,37 a 51.645,69 euro**, comprensivi di interessi, al contribuente arriva una comunicazione con cui lo si invita a comunicare le coordinate del proprio conto corrente. Tale comunicazione contiene un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, ad un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il predetto modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia;
- per gli importi **superiori a 51.645,69 euro**, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, i rimborsi vengono erogati unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto l'Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.

ATTENZIONE

È possibile pagare le cartelle esattoriali con i rimborsi attesi e spettanti (cosiddetta compensazione dei ruoli con i crediti d'imposta).

Il contribuente che attende un rimborso (già verificato dall'Agenzia delle Entrate) e risulta destinatario di una cartella di pagamento per tributi erariali non pagati, riceve una comunicazione con la quale l'agente per la riscossione gli propone di compensare tutti i debiti, erariali e non, con i crediti.

Il contribuente ha 60 giorni di tempo, durante i quali viene sospesa l'esecuzione del ruolo, per esaminare i documenti, chiedere informazioni più dettagliate e decidere se aderire o meno alla proposta. Se accetta la proposta, la somma da rimborsare sarà ridotta nella misura corrispondente all'importo della cartella di pagamento per la quale il contribuente è stato invitato ad autorizzare la compensazione. Se non accetta, o non risponde alla proposta, cessano gli effetti della sospensione dell'azione di recupero del ruolo.

Le modalità applicative di queste disposizioni sono state individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2008.

>> INFORMAZIONI SUI RIMBORSI

Si possono avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni:

- via internet attraverso il servizio “Cassetto fiscale”: chi possiede il codice Pin può consultare i dati dei rimborsi già predisposti per il pagamento direttamente dal proprio “cassetto fiscale”, disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia;
- per telefono, al numero 848.800.444;
- presso gli uffici dell’Agenzia.

>> CASI PARTICOLARI: COSA OCCORRE FARE SE...

IL VAGLIA RISULTA “ESTINTO”

Il vaglia che per qualunque motivo non viene recapitato al titolare torna alla Banca d’Italia che lo trattiene in giacenza per un periodo di 60 giorni durante il quale può essere ancora riscosso, presentando presso una filiale della Banca d’Italia, che si trova in ogni capoluogo di provincia, una denuncia di mancato recapito. Decorso quindici giorni dalla dichiarazione di mancata ricezione, il rimborso diventa riscuotibile.

Per l’effettiva riscossione il titolare deve recarsi presso la filiale della Banca d’Italia ed esibire la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della denuncia. Il rimborso verrà erogato secondo le modalità scelte dal titolare tra accredito in conto corrente, contanti o emissione di un altro vaglia.

Trascorsi 60 giorni, senza che il titolare ne denunci la mancata ricezione, il vaglia viene dichiarato estinto. In tal caso è consigliabile recarsi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.

Se anche la seconda erogazione non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà necessariamente presentare apposita istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione.

L’ACCREDITO RISULTA “NON EFFETTUATO”

Se beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente non coincidono, oppure in caso di conto corrente chiuso o di coordinate bancarie o postali comunicate o acquisite in modo errato, l’accredito della somma non va a buon fine.

La banca o Poste Italiane, quindi, restituiranno all’erario la somma che non hanno potuto accreditare al beneficiario. Il rimborso, previa l’introduzione delle correzioni necessarie, verrà emesso una seconda volta dall’Agenzia delle Entrate.

Se anche quest’ultimo accredito non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso dovrà necessariamente presentare apposita istanza, comunicando le corrette coordinate del proprio conto corrente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione del rimborso.

È SCADUTO IL TERMINE PER RISCUOTERE LA SOMMA IN CONTANTI ALLE POSTE

I rimborsi sono riscuotibili presso gli sportelli postali per un periodo di 6 mesi dall’emissione; trascorso inutilmente il termine di scadenza, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possano aver causato il disguido e, se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare apposita istanza.

IL RIMBORSO È MINORE (O MAGGIORE) DI QUANTO CI SI ATTENDEVA

Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli (automatici e formali) dell'Agenzia delle Entrate, i cui esiti sono comunicati al contribuente (vedi **IN CASO DI ERRORI: RAVVEDIMENTO, COMUNICAZIONI E SANZIONI - capitolo 2**).

In questi casi si consiglia di ricontrollare attentamente la dichiarazione e la comunicazione che l'Agenzia delle Entrate invia per posta e, in caso di diversità o errori, di chiedere chiarimenti all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o, telefonicamente, al numero 848.800.444.

Nel caso in cui si è convinti che l'Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore, e questo non venga sanato in autotutela, è possibile presentare ricorso (vedi **CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO - capitolo 3**).

Può anche accadere che il credito a favore del contribuente sia maggiore di quello atteso per motivi eguali e contrari a quelli visti prima. Il sistema dei controlli automatici infatti non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. Anche in questi casi si consiglia di controllare attentamente la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate rende noti gli esiti del controllo automatizzato. L'aumento del credito potrebbe essere dipeso da un'informazione errata che, a sua volta, potrebbe aver indotto in errore i programmi informatici che provvedono al controllo delle dichiarazioni.

A seguito della ricezione della comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate con cui viene riconosciuto il maggior credito, è necessario contattare il numero verde 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per verificare la natura dell'errore.

Questo permetterà ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di correggere quell'errore ed evitare che abbia conseguenze negative su altre dichiarazioni oppure consentirà di confermare la correttezza del controllo e rendere possibile l'erogazione del maggior rimborso. In ogni caso, senza l'intervento di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, non viene erogato alcun "maggior" rimborso.

I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUL MODULO DI RIMBORSO NON COINCIDONO CON QUELLI DEL TITOLARE DEL RIMBORSO

Se nel modulo di rimborso da riscuotere presso gli uffici postali sono indicati dati anagrafici errati, tali da non permettere la riscossione del credito, per poter ottenere il pagamento il contribuente dovrà recarsi presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il funzionario dell'ufficio, previa identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascerà un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti e con il quale il contribuente potrà procedere alla riscossione presso gli uffici postali.

Qualora, invece, il contribuente intestatario del mandato di riscossione si renda conto di non essere titolare del rimborso potrà recarsi presso gli uffici dell'Agenzia, facendo presente la mera coincidenza di nome e cognome (omonimia) e la mancata corrispondenza tra intestatario ed effettiva spettanza del rimborso.

Può accadere che l'addetto dell'ufficio postale rilevi inesattezze che non riguardano i dati anagrafici ma altri elementi del modulo di riscossione (ad esempio, l'ammontare degli interessi, il numero che identifica il modulo, eccetera). In questi casi, l'inesattezza potrebbe essere imputabile a momentanei disguidi di carattere informatico. Generalmente, è sufficiente rivolgersi a un altro ufficio postale o tornare allo stesso ufficio, ma qualche giorno dopo, seppur entro il termine indicato.

I MODULI DEI RIMBORSI DA RISCOUTERE PRESSO LE POSTE RISULTANO SMARRITI O DISTRUTTI

Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, in assenza del quale non è possibile riscuotere il rimborso presso gli uffici postali, il contribuente dovrà recarsi presso il proprio ufficio

dell'Agenzia rilasciando una dichiarazione sottoscritta dell'avvenuta distruzione o dello smarrimento del modulo di riscossione. L'ufficio, previo riscontro dell'identità e della titolarità al rimborso, compilerà e sottoscriverà un modulo, in carta libera, al quale dovrà essere allegata la stampa dell'interrogazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, contenente i dati del rimborso, debitamente firmata e timbrata.

Tale ultimo documento costituisce parte integrante dell'attestazione e ha valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale.

IL VAGLIA O IL RIMBORSO POSTALE RISULTANO GIÀ RISCOSSI

Nel caso in cui il contribuente venga a sapere da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che il suo rimborso è stato riscosso, ma è sicuro di non averlo incassato, deve presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se si tratta di un vaglia della Banca d'Italia il contribuente può rivolgersi a una filiale della Banca d'Italia, presente in ogni capoluogo di provincia, per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell'incasso.

Qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se, invece, si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente potrà recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che provvederà a richiedere a Poste Italiane S.p.A. la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Non appena in possesso della documentazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente il quale, nel caso in cui non riconosca come propria la firma apposta sulla quietanza, potrà presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite apposita istanza da presentare presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

IL DESTINATARIO È DECEDUTO, MINORE, INTERDETTO, FALLITO, RAPPRESENTATO E IL RIMBORSO DEVE ESSERE RISCOSSO DA ALTRA PERSONA

Riscossione presso l'ufficio postale

Per i pagamenti riscuotibili presso le Poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (esempio minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), il pagamento sarà effettuato a favore dei soggetti che le rappresentano o che ad esse succedono.

Tali soggetti devono presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta, in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici, per essere autorizzati alla riscossione del rimborso alle Poste. Unitamente a tale richiesta devono produrre i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura).

I documenti già in possesso dell'Agenzia delle Entrate possono essere semplicemente citati in una autocertificazione, quelli non in possesso dell'Agenzia vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In ogni caso si suggerisce di presentarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia cosicché il funzionario dell'Agenzia delle Entrate possa autenticare la fotocopia da trattenere e possa restituire l'originale.

Nel caso di rimborsi intestati a persone decedute, occorre presentare anche un'autocertificazione attestante il proprio status di erede. Si precisa, inoltre, che qualora fossero presenti più eredi e si volesse far riscuotere il rimborso ad uno solo di essi in nome e per conto degli altri, occorre che quest'ultimo si presenti all'Ufficio competente munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi, corredate dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento.

L'ufficio, previo riscontro dell'idoneità dell'attestazione e dell'assolvimento degli eventuali obblighi, rilascerà l'autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi ad uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.

I rimborsi resteranno in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione originariamente pervenuta per posta.

Riscossione presso la Banca d'Italia

Anche per la riscossione di vaglia intestati a persone che non hanno la capacità di agire (esempio minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore delle persone che le rappresentano o che ad esse succedono.

A tal fine, gli eredi, ovvero altra persona munita di delega e del documento di ciascun delegante, per il deceduto, il tutore per l'interdetto e il minore, il curatore per il fallito, il procuratore per il rappresentato, devono recarsi presso la filiale della Banca d'Italia presente nel capoluogo di provincia ed esibire, insieme al vaglia da riscuotere, la documentazione che attesta la titolarità di riscuotere in nome e per conto dei loro rappresentati (istanza di restituzione di beni ereditari comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio e copia di denuncia di successione, se dovuta, provvedimento del giudice tutelare, provvedimento del giudice fallimentare oppure la procura).

**PARTE IV > IN CASO DI ERRORI:
RAVVEDIMENTO,
COMUNICAZIONI
E SANZIONI**

1. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO

Con il “ravvedimento operoso” il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative.

Il ravvedimento è consentito entro determinati limiti di tempo e quando:

- la violazione non è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore e notificata all'autore della stessa;
- non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche; in questi casi l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
- non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, eccetera) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati.

Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento.

>> IL RAVVEDIMENTO PER IMPOSTE DIRETTE E IVA

MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTI

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
- della sanzione in misura ridotta.

In particolare, la sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30%) viene ridotta:

- al **2,5%**, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- al **3%**, se si effettua il pagamento con ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa.

Per regolarizzare queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Il ravvedimento non è valido se manca anche uno solo degli importi dovuti (per imposta, per interessi, per sanzione).

IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DEGLI ULTIMI ANNI

PERIODO	TASSO	NORMA DI RIFERIMENTO
dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	3%	D.M. 12 dicembre 2007
dal 1° gennaio 2010	1%	D.M. 5 dicembre 2009

ATTENZIONE

I contribuenti Iva trimestrali, tenuti a maggiorare l'Iva da versare dell'1 per cento, devono calcolare gli interessi e la sanzione ridotta tenendo conto dell'imposta comprensiva di tale maggiorazione.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON RITARDO NON SUPERIORE A 90 GIORNI

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di **21 euro** (pari ad 1/12 della sanzione minima di 258 euro), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE

Quando si parla di violazioni formali bisogna distinguere tra le due seguenti fattispecie:

- violazioni “formali”, che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
- violazioni “meramente formali”, che, oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Mentre le prime sono punibili, le seconde non sono sanzionabili (è l'Ufficio a valutare caso per caso se la violazione è “formale” o meramente formale”).

I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo “formale” che “meramente formale”, anche se ininfluenti sull'attività di controllo, possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riferita al periodo d'imposta interessato, da redigere su modello conforme a quello approvato, che può essere scaricato dal sito www.agenziaentrate.gov.it.

La regolarizzazione deve comunque essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica. Per le violazioni “formali” che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione, anche se in misura ridotta.

Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:

- l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
- la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
- la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

VIOLAZIONI DI NATURA SOSTANZIALE

Gli errori o le omissioni di natura sostanziale relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a 90 giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore o l'omissione.

Entro lo stesso termine devono essere eseguiti il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta a 1/10 del minimo previsto.

Quali errori è possibile regolarizzare:

- errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali:
 - errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
 - indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta.

1. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO

In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 3 per cento (pari ad 1/10 del 30 per cento) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno;

- errori e omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, come nell'ipotesi di
 - omessa o errata indicazione di redditi
 - errata determinazione di redditi
 - esposizione di indebite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dall'imponibile.

In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 10 per cento (pari ad 1/10 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti è necessario presentare un'unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (3 per cento e 10 per cento) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

ADEMPIMENTI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO

VIOLAZIONI		DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	VERSAMENTI DA EFFETTUARE
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate		NO	Imposta, interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale calcolati giorno per giorno), sanzione 2,5% (se entro 30 gg.) o 3% (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione)
Errori formali (che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, sul pagamento del tributo e che comunque non ostacolano l'attività di accertamento) relativi al contenuto della dichiarazione		SI	NESSUNO
Errori ed omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, sul pagamento del tributo e che comunque non ostacolano l'attività di accertamento	A. Errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/73 che hanno determinato un minor versamento, diversi da quelli indicati al primo rigo	SI	Imposta o minor credito, interessi, sanzione 3% (1/10 della sanzione ordinaria del 30%); la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare
	B. Errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi) che hanno determinato un minor versamento, e/o un maggior credito	SI	Imposta o minor credito, interessi, sanzione 10%; la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare
Omessa presentazione nei termini della dichiarazione		NO Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine	Entro 90 giorni con il pagamento di una sanzione di 21 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate secondo le modalità illustrate al primo rigo

TARDIVA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

Per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all'invio telematico, ai fini dell'applicazione del ravvedimento è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata.

Pertanto, la possibilità di ravvedersi per l'intermediario che non abbia trasmesso tempestivamente la dichiarazione presuppone necessariamente la validità della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come detto, quando la stessa sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione.

In particolare, la specifica sanzione a carico dell'intermediario (da 516 a 5.164 euro) può essere ridotta ad 1/12 del minimo (ossia 43 euro) se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui si è detto in precedenza, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente.

Contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione l'intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

>> MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per usufruire del ravvedimento i versamenti vanno eseguiti, indicando gli appositi codici tributo:

- con il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'IVA, l'Irap, e l'imposta sugli intrattenimenti;
- con il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, indicando la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione.

Non è prevista alcuna forma di pagamento rateale.

In entrambi i casi:

- se il periodo d'imposta da indicare non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (esempio: 2010);
- se sono dovuti interessi, questi, calcolati al tasso legale, vanno indicati nel Mod. F24 utilizzando gli appositi codici tributo; nel caso in cui si tratti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta gli stessi vanno versati cumulativamente con il tributo;
- le sanzioni vanno versate con un apposito codice tributo (l'elenco completo dei codici è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate).

ATTENZIONE

Per i tributi per i quali è ammessa, il contribuente può effettuare la compensazione delle somme e delle sanzioni dovute per effetto del ravvedimento con i crediti d'imposta vantati.

>> PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nei casi in cui, ai fini del ravvedimento, è previsto l'obbligo di una dichiarazione integrativa, l'interessato deve presentarla a un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si sono verificati.

1. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO

La dichiarazione va presentata:

- utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento (disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it);
- riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni oppure indicando le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria;
- barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa";
- indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali invece sono rimasti invariati.

L'eventuale maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

2. LE COMUNICAZIONI

>> IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

L'attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti, effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Il controllo sulle dichiarazioni presentate è di due tipi: **automatico** e **formale**.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

Tipo di controllo	A quali dichiarazioni si applica	In cosa consiste
Controllo automatico	a tutte le dichiarazioni presentate	procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall'Anagrafe tributaria
Controllo formale	alle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate	riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti

Un'analogha attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente è chiamato ad effettuare direttamente senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, ad esempio, per l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le tasse automobilistiche).

ATTENZIONE

Prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta che quella Iva, nonché quella dei redditi), se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti relativi a tributi dovuti sia a saldo che in acconto e procedere all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta dovuta, unitamente ai relativi interessi e sanzioni.

Prima di procedere all'iscrizione a ruolo di tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, dai controlli sui versamenti, nonché dai controlli formali, il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

Ne consegue che prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, se dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente deve

essere inviata una comunicazione in cui sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

In tal caso, al contribuente è data l'opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.

Oltre ai controlli suddetti (automatico e formale), l'amministrazione finanziaria procede con l'ulteriore azione di contrasto all'evasione totale o parziale di base imponibile, tenendo conto della Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate pianifica annualmente i controlli sostanziali ai fini delle imposte sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive, nonché ai fini delle altre imposte indirette.

In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, mediante convocazione presso l'ufficio per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio in caso di accertamento con adesione. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale (maggiore base imponibile e maggiore imposta) è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l'avviso di accertamento.

ATTENZIONE

Dal 2009 è stata introdotta la possibilità di definire, mediante il pagamento di sanzioni ridotte, anche gli inviti al contraddittorio inviati dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti (vedi **CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO - capitolo 2**).

>> LE COMUNICAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI

Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:

- il controllo automatico;
- il controllo formale;
- la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati, eccetera).

- 1) Il **controllo automatico** è effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le comunicazioni emesse a seguito di tale controllo evidenziano o la correttezza della dichiarazione (comunicazione o avviso di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti). In quest'ultimo caso, la richiesta dà ai contribuenti la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di far presenti all'Agenzia le ragioni per cui ritengono infondati gli addebiti.

La comunicazione di regolarità è inviata:

- direttamente al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso la dichiarazione;
- agli intermediari, attraverso il canale Entratel, per le dichiarazioni da loro trasmesse.

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:

- a mezzo raccomandata, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione;

- all'intermediario, attraverso il canale Entratel, nel caso che egli abbia trasmesso in via telematica la dichiarazione; l'invio della comunicazione di irregolarità all'intermediario avviene solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione sono state barrate le caselle di opzione "invio avviso telematico all'intermediario" e "ricezione avviso telematico". In assenza dell'opzione gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.

- 2) Il **controllo formale** delle dichiarazioni è quello effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Tale controllo consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti ovvero forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici. A tal fine, il contribuente è preventivamente invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, ovvero nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia;
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

- 3) La **liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata** è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi (assoggettati ad un regime di favore, come per esempio il trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto.

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del Modello UNICO o nel quadro D del Modello 730, nonché di quelli riportati dal sostituto d'imposta sul modello 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni ed interessi).

Tali comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni, alle quali possono eventualmente aggiungersi. Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) relativa alla dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.

DICHIARAZIONI PRESENTATE TRAMITE GLI INTERMEDIARI

Per le dichiarazioni (compreso il Modello 730) presentate in via telematica da intermediari abilitati, il contribuente può scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione:

- direttamente al suo domicilio fiscale, con raccomandata;
- tramite l'intermediario che ha effettuato l'invio della dichiarazione, se questo è previsto nell'incarico di trasmissione.

In quest'ultimo caso, è necessario che l'intermediario dichiari espressamente di voler ricevere l'avviso telematico, dandone evidenza nell'incarico di trasmissione.

Gli intermediari hanno l'obbligo di informare tempestivamente i propri clienti del ricevimento della comunicazione.

Il contribuente che sceglie la trasmissione dell'avviso telematico all'intermediario consenziente, per evitare l'iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta (10 per cento) ha a disposizione un lasso di tempo più ampio, rispetto ai 30 giorni previsti dalla norma: è infatti stabilito che i 30 giorni decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito.

In taluni casi, su richiesta motivata, qualora siano riconosciute oggettive difficoltà per gli intermediari di ricevere le comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate può derogare all'obbligo di invio degli avvisi telematici.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico all'intermediario, l'esito della liquidazione è inviato, mediante raccomandata, al suo domicilio fiscale.

ATTENZIONE

Le comunicazioni sia degli esiti del controllo automatico che del controllo formale non sono veri e propri atti impositivi, anzi la loro funzione è quella di rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro un certo termine, di una sanzione ridotta, oltre che dell'imposta oggetto della rettifica e dei relativi interessi.

- 1) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideeterminazione in sede di autotutela delle somme ancora dovute, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento.

Se la comunicazione è arrivata tramite l'invio di un avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione in misura ridotta a 1/3, inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso;

- 2) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi, e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento.

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideeterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le eventuali residue somme dovute devono essere versate nel termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

- 3) Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento sono dovute le sanzioni (del 30 per cento) e gli interessi.

COME REGOLARIZZARE LE COMUNICAZIONI

I pagamenti a seguito di comunicazioni possono essere eseguiti telematicamente o presso banche, uffici postali e agenti della riscossione con il modello "F24 precompilato" (l'importo in esso indicato tiene conto della sanzione ridotta).

Se il contribuente (che non sia titolare di partita Iva) vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione, un modello F24 nel quale, nell'ambito della sezione "erario" devono essere indicati il codice tributo 9001 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica), 9006 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale), 9526 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche in forma di capitale) o 9527 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata) e il numero di codice dell'atto, l'importo a debito e l'anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.

Per i titolari di partita Iva che vogliono avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.

Nella seguente tabella sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione delle dichiarazioni da inviti per le irregolarità formali, e comunicazioni ai contribuenti. Non sono comprese le ulteriori possibilità di regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.

Si ricorda che ai fini della regolarizzazione delle comunicazioni è sempre dovuta, insieme alla sanzione ridotta, anche l'imposta oggetto della rettifica con i relativi interessi.

TIPO DI COMUNICAZIONE	TERMINE	SANZIONE	PAGAMENTO
Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo)	entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito	Nessuna	Nessuno
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni	entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta ad 1/3)	Se viene utilizzato il modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari che non titolari di Partita IVA) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.
Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata		Nessuna sanzione per la tassazione separata se il pagamento avviene entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione	Qualora non venga utilizzato il mod. F24 "precompilato": – se il contribuente è titolare di Partita Iva, il versamento deve essere effettuato solo in via telematica; – se il contribuente non è titolare di Partita IVA, il versamento può essere effettuato anche mediante il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni		20% della maggiore imposta calcolata (sanzione ordinaria del 30% ridotta ai 2/3)	

SE IL CONTRIBUENTE NON È D'ACCORDO CON LA COMUNICAZIONE

Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni può intraprendere le seguenti azioni.

- 1) Se la **comunicazione è emessa a seguito di controlli automatici**, può rivolgersi:
 - **ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.
Nell'ipotesi che l'Ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti della liquidazione automatica, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorrerà dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso al contribuente sarà consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni), in assenza del versamento richiesto l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena;
 - **al Centro di assistenza multicanale** (numero 848.800.444) per l'eventuale correzione delle comunicazioni di irregolarità. La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa dai contribuenti ai centri di assistenza anche tramite fax;
 - **a un intermediario abilitato**, che può avvalersi dei nuovi servizi PEC (posta elettronica certificata) e CIVIS per richiedere assistenza sugli avvisi telematici e sulle comunicazioni di irregolarità, senza la necessità di doversi recare presso gli sportelli degli uffici.
- 2) Se la **comunicazione deriva dal controllo formale** il contribuente potrà segnalare all'ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

Nell'ipotesi che l'ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti del controllo formale, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento delle somme residue dovute nei trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Trascorso questo termine l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile all'ufficio la segnalazione dei dati erroneamente non considerati.

Nel caso in cui il destinatario della comunicazione intenda comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio locale) una parte dell'importo richiesto, non dovrà utilizzare il modello F24 precompilato ma dovrà predisporre un altro indicando i codici tributo relativi alle somme da versare, nonché il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati nei confronti dell'Erario.

>> RATEIZZAZIONE DELLE SOMME INDICATE NELLE COMUNICAZIONI

È possibile rateizzare le somme richieste mediante le comunicazioni di irregolarità e di liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, con le modalità riportate nello schema di pagina successiva.

Per importi non superiori a 2.000 euro (500 euro se derivanti da redditi assoggettati a tassazione separata), la dilazione può essere concessa dall'ufficio, su richiesta del contribuente, solo nelle ipotesi di

temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'importo della prima rata va versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del **3,5 per cento** annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti a dette iscrizioni a ruolo è eseguita entro il **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di scadenza della rata non pagata.

Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

ATTENZIONE

Se si decade dal beneficio della rateizzazione, non si potrà poi fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella.

Somme dovute	Numero massimo di rate trimestrali di pari importo	È necessario prestare garanzia?
Superiori a 2.000 euro (500 euro se tassazione separata)	6	NO
Superiori a 5.000 euro	20	NO
Superiori a 50.000 euro	20	SI (*)

(*) Per ottenere la rateazione è necessario prestare una fideiussione bancaria o assicurativa, o una garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Tali garanzie devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

3. LE CARTELLE DI PAGAMENTO

>> LA RISCOSSIONE MEDIANTE CARTELLA

L'Agenzia delle Entrate svolge l'attività di riscossione nazionale dei tributi tramite il Gruppo Equitalia, presente su tutto il territorio nazionale, con esclusione della sola regione Sicilia, con 17 Agenti della riscossione (Adr).

IL RUOLO

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo non è altro che un elenco contenente i debitori e le somme da essi dovute, formato dall'ente impositore ai fini della riscossione.

Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della riscossione che provvedono alle successive procedure:

- predisposizione e notifica delle cartelle;
- riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori;
- avvio dell'esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

LA CARTELLA

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure di riscossione per il recupero del credito erariale inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento.

La notifica delle cartelle ai contribuenti è effettuata dal personale dell'Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Le cartelle di pagamento contengono la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l'invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte compreso il compenso, in misura ridotta, a favore dell'Agente della riscossione (c.d. "aggio"), le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della cartella, nonché l'intero compenso dovuto all'Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o tempestivo) pagamento della cartella.

Trascorso questo termine, l'Agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come, ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

ATTENZIONE

È bene ricordare che il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del codice civile).

COME CHIEDERE INFORMAZIONI

Se la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all'ufficio che ha emesso il ruolo.

ATTENZIONE ALL'ENTE IMPOSITORE

Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, anzi molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera.

Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi per informazioni e, soprattutto, per eventuali contestazioni all'ente effettivamente responsabile dell'addebito indicato nella cartella.

Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta.

Se il tributo dovuto è dell'Agenzia delle Entrate ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio dell'Agenzia e al Centro di assistenza multicanale (848.800.444).

Il contribuente si può rivolgere all'Agente della riscossione per tutte le informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.

Estratto Conto

Dal mese di luglio 2009 Equitalia fornisce ai cittadini il nuovo servizio "Estratto conto on line" grazie al quale si può conoscere la propria situazione debitoria senza che sia necessario andare allo sportello dell'Agente della riscossione. Per accedere al servizio "Estratto conto on line" è necessario disporre delle credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate per utilizzare il "Cassetto fiscale" (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall'Inps per utilizzare i servizi sul sito www.inps.it, oppure essere in possesso della Carta nazionale dei servizi (Cns). Effettuato l'accesso all'Estratto conto, collegandosi al sito di uno degli Agenti della riscossione o direttamente al sito www.equitaliaspa.it, è possibile prendere visione della propria posizione debitoria dal 2000 a oggi.

LA NOVITÀ:**sospensione della riscossione da parte di Equitalia (Direttiva n. 10 del 6 maggio 2010)**

I contribuenti che ricevono una cartella di pagamento per tributi (ma anche per contributi o multe) già pagati o per i quali esiste un provvedimento di sgravio o sospensione, possono interrompere le procedure di riscossione presentando semplicemente un'autodichiarazione.

In base alla direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 (disponibile sul sito www.equitaliaspa.it, insieme con il fac-simile del modello di autodichiarazione), in tutti quei casi in cui il contribuente è in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall'ente creditore, una sospensione giudiziale, una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data precedente alla formazione del ruolo, Equitalia sospenderà immediatamente la riscossione.

Nei dieci giorni successivi l'agente chiederà conferma del diritto del contribuente all'ente creditore al quale trasmette i documenti consegnati con l'autodichiarazione. In caso di silenzio degli enti, le azioni restano comunque sospese.

Grazie a questa significativa iniziativa di Equitalia, il cittadino non è più costretto a recarsi nei diversi uffici pubblici (uffici dell'Agenzia, Inps o altri enti creditori) per far valere il proprio diritto.

I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

I termini di notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione ai diversi tipi di controllo, come riportato nella tabella che segue.

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Tipo di cartella di pagamento	Termine per la notifica
cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972)	31 dicembre del terzo anno* successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata)
cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973)	31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base agli accertamenti degli uffici	31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
cartella di pagamento per atti di recupero emessi a seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, comma 20, del D.L. 185/2008)	31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo

* o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.

ATTENZIONE

Per il recupero delle somme erroneamente rimborsate (maggiorate degli interessi), invece, la relativa cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato disposto il rimborso non spettante o, se il termine risulta più ampio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE

La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati RAV (in cui l'importo da versare è prestampato), che possono essere utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato.

I bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento presso gli sportelli dell'Agente della riscossione che li ha emessi, senza alcuna commissione aggiuntiva o, in alternativa, presso tutti gli sportelli della rete bancaria e postale (al costo fissato da Poste italiane o da ciascuna banca).

I bollettini RAV, inoltre, possono essere pagati attraverso i siti web e i Call center delle società del Gruppo che offrono il servizio o attraverso i canali telematici messi a disposizione dagli istituti di credito e dalle Poste.

Il versamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche con mezzi diversi dal contante, per esempio bancomat. Fuori dal territorio nazionale può essere eseguito mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dall'Agente della riscossione.

>> RATEAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè che si trovano nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione del debito.

Occorre presentare domanda in carta libera, su appositi moduli predisposti da Equitalia, unitamente a idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per le richieste inferiori a 5.000 euro è sufficiente un'autodichiarazione.

La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) che contengono anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione (i diritti di notifica e le spese per le procedure di riscossione coattiva sono invece compresi nella prima rata). L'importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.

Per le rateazioni di somme superiori a 50.000 euro non è più necessario presentare garanzie (fidejussione bancaria, polizza fideiussoria, eccetera).

Per quanto riguarda i soli debiti nei confronti dell'Inps il contribuente può anche presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.

Per poter concedere il beneficio, l'Agente della riscossione deve accertare l'esistenza della temporanea difficoltà. In tal senso, a titolo esemplificativo, sono state individuate le seguenti situazioni:

- carenza temporanea di liquidità finanziaria;
- stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali;
- trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi o contributi;
- precaria situazione reddituale.

A fronte della domanda di rateazione (che deve riguardare l'intero importo delle cartelle scadute), l'Agente della riscossione emette un provvedimento finale di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il provvedimento è motivato ed è preceduto da un preavviso di rigetto contenente le ragioni che impediscono l'accoglimento della domanda.

Avverso il preavviso il debitore può presentare entro dieci giorni osservazioni scritte all'Agente della riscossione. In caso di mancata presentazione di tali osservazioni, o in caso di rigetto delle stesse, l'Agente della riscossione notifica al debitore il provvedimento definitivo di diniego.

ATTENZIONE

La presentazione dell'istanza di rateazione non determina la revoca delle misure cautelari (fermo amministrativo e ipoteca) precedentemente adottate e non inibisce eventuali nuove misure cautelari.

SCADENZA DI PAGAMENTO DELLE RATE

La data di scadenza del pagamento delle rate corrisponde al giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di dilazione. La data della prima rata è fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

Per le modalità operative di calcolo delle rate e di presentazione delle istanze si rimanda a quanto chiarito con le direttive emanate dalla società di riscossione Equitalia S.p.A, disponibili sul sito internet www.equitaliaspa.it. Oltre a tutte le istruzioni, sul sito è disponibile anche un utile simulatore di calcolo, che consente di conoscere, a seconda dell'entità del debito, il numero massimo di rate che l'Agente della riscossione può concedere e il loro importo.

>> ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA O RICORSO E RELATIVA SOSPENSIONE

SGRAVIO IN CASO DI AUTOTUTELA

Se il contribuente ritiene infondato l'addebito può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore chiedendone l'annullamento totale o parziale. Se l'ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (vedi **CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO - capitolo 2**) e ad effettuare lo "sgravio" delle somme iscritte a ruolo, determinando l'impossibilità di proseguire l'attività di recupero coattivo sulla base della cartella di pagamento.

L'ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, che interrompe le procedure di riscossione.

Nell'ipotesi che il contribuente abbia già pagato avrà diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta per il tramite dello stesso Agente della riscossione.

RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Se l'addebito viene confermato dall'ufficio, dopo aver valutato le contestazioni rappresentate dal contribuente, questi può rivolgersi alla Commissione tributaria per chiederne l'annullamento totale o parziale (vedi **CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO - capitolo 3**).

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire gravi danni effettuando il versamento prima della pronuncia della Commissione Tributaria, può produrre istanza di sospensione a quest'ultima (sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente, all'ufficio dell'Agenzia che ha emesso il ruolo, al quale l'istanza va presentata in carta libera allegando, possibilmente, una copia dell'atto impugnato nonché una copia del ricorso prodotto.

SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall'ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione.

Il rimborso viene erogato presso l'Agente della riscossione.

Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate per le tasse e le imposte indirette in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso, naturalmente, il rimborso verrà disposto dall'ufficio che aveva ricevuto il pagamento indebito).

Se l'ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso tributario (vedi **CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO - capitolo 3**) offrono al contribuente degli strumenti efficaci per costringere l'amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria (il c.d. "giudizio di ottemperanza").

Questi strumenti sono attivabili, però, solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.

>> LA RISCOSSIONE COATTIVA

Se, a seguito della notifica della cartella o del ricevimento di eventuali solleciti, il contribuente non paga, non presenta ricorso, non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell'ente impositore o della Commissione tributaria, l'Agente della riscossione procede al recupero forzato.

A tal fine, nei confronti del debitore e dei coobbligati può:

- iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati (per esempio autovetture);
- iscrivere ipoteca sui beni immobili;
- procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi;
- procedere all'espropriazione forzata dei beni immobili (se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera 8 mila euro);
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al creditore.

IL FERMO AMMINISTRATIVO

È anche detto "ganasce fiscali" e consiste in una misura cautelare attivata dall'Agente della riscossione attraverso l'iscrizione del fermo del bene mobile registrato – per esempio – un'automobile nel Pubblico registro automobilistico, non consentendole di circolare. La misura è sempre preceduta da una lettera di preavviso.

L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

L'ipoteca è una misura cautelare che garantisce il credito, attribuendo all'ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria), e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Se l'importo del debito è inferiore a 10 mila euro viene inviato preventivamente un invito al pagamento.

LE VARIE FORME DI PIGNORAMENTO

Pignoramento mobiliare

L'Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta.

Pignoramento immobiliare

L'Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l'atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile. Il pignoramento immobiliare è effettuato nel caso di debiti superiori a 8 mila euro.

Pignoramento dei crediti che il contribuente debitore vanta verso terzi

L'Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell'importo dovuto. Nel caso dello stipendio, il pignoramento non può superare un quinto dello stesso.

4. LE SANZIONI TRIBUTARIE

>> PRINCIPI E REGOLE DI APPLICAZIONE

Per la violazione di un adempimento tributario è prevista l'applicazione di una sanzione tributaria consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro c.d. "sanzione pecuniaria".

A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale per un periodo da tre giorni ad un mese (o da un mese a sei mesi quando i corrispettivi oggetto della contestazione eccedono 50.000 euro), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi.

Per un quadro delle principali sanzioni in vigore, si rimanda alle tabelle alla fine del Capitolo.

Le regole in base alle quali si applicano le sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

- 1) le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione (principio di personalità). Le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi;
- 2) la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi;
- 3) nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione (principio di irretroattività);
- 4) le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente (principio del favor rei), a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo, questo non sarà più dovuto (ma non sarà restituito quanto già pagato). Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest'ultima, sempre a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo;
- 5) non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (principio di imputabilità) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa);
- 6) se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest'ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Ad esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, in base al "principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica" è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione;
- 7) le sanzioni non si applicano:
 - nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni;
 - quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria;
 - quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi;
- 8) non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;
- 9) in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica un'unica sanzione. In particolare, nel caso in cui le violazioni attengono ad un solo periodo d'imposta, la sanzione viene determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Se la violazione rileva rispetto a più tributi, la sanzione base viene preventivamente aumentata di un quinto. Se, invece, violazioni della stessa natura ven-

gono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni commesse;

- 10) le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo (cd. "ravvedimento operoso", vedi **IN CASO DI ERRORI: RAVVEDIMENTO, COMUNICAZIONI E SANZIONI - capitolo 1**), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione, secondo le specifiche normative, vedi **CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO - capitolo 2**);
- 11) le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe. Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

>> COME SONO IRROGATE LE SANZIONI

In ogni caso, le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti: l'atto di contestazione (art. 16 D.Lgs. 472/97) e l'irrogazione immediata (art. 17).

L'atto di contestazione deve riportare:

- i fatti attribuiti al trasgressore;
- gli elementi probatori;
- le norme applicate;
- i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
- l'indicazione dei minimi edittali;
- l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione e, ancora, l'invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive;
- l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.

Se, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente versa $\frac{1}{4}$ della sanzione contestata, la controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Entro lo stesso termine, in alternativa, il contribuente può presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere in Commissione tributaria (in quest'ultimo caso l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione). Va ricordato, però, che l'impugnazione non è ammessa in caso di presentazione di deduzioni difensive. L'atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito al comportamento del contribuente, e dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni. L'ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve essere motivato anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni dalla data di presentazione delle deduzioni difensive per notificare il provvedimento di irrogazione di sanzione al fine di evitare che le misure cautelari adottate perdano efficacia.

L'irrogazione immediata

In alternativa al suddetto procedimento, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, l'ufficio può provvedere all'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso il contribuente (cioè, ciascuno dei destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, definire il provvedimento pagando $\frac{1}{4}$ della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo (che, vedremo al **capitolo 2** della parte **CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO**, comporta invece, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all'impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento).

4. LE SANZIONI TRIBUTARIE

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni riguardanti l'omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultanti da liquidazioni eseguite d'ufficio in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata.

IL QUADRO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Materia	Violazione	Sanzione
Tutti i tributi eccetto quelli iscritti a ruolo	Omesso versamento delle imposte (saldo o acconto - periodici)	30% dell'imposta dovuta
Tutti i tributi	Omessa dichiarazione	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di 258 euro da 258 euro a 1.032 euro , se non sono dovute imposte La sanzione è raddoppiabile per i soggetti tenuti alle scritture contabili
	Dichiarazione infedele	dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito
	Mancata ottemperanza a richieste di Uffici finanziari o Guardia di finanza	da 258 euro a 2.065 euro
IVA	Omessa fatturazione e registrazione operazioni imponibili	dal 100% al 200% dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro)
	Omessa fatturazione e registrazione operazioni non imponibili o esenti	dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di 516 euro)
	Omessa, o infedele Comunicazione annuale dati IVA	da 258 euro a 2.065 euro
	Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto	100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro
	Omessa o infedele Dichiarazione d'intento	dal 100% al 200% dell'imposta (se il contribuente, successivamente alla violazione, ha effettuato operazioni in sospensione d'imposta) da 258 euro a 2.065 euro (se il contribuente, successivamente alla violazione, non ha effettuato operazioni in sospensione d'imposta)
Imposte sui redditi e IVA	Omessa tenuta o conservazione della contabilità	da 1.032 euro a 7.746 euro Le sanzioni sono raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni dei tributi diretti e dell'Iva complessivamente superiori, nell'esercizio, a 51.645,69 euro
Imposta di registro	Omissione della richiesta di registrazione	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta
	Insufficiente dichiarazione di valore	dal 100% al 200% della maggiore imposta
	Occultazione di corrispettivo	dal 200% al 400% della differenza d'imposta (detratta l'eventuale sanzione per insufficiente dichiarazione di valore)
Imposte ipotecarie e catastali	Omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie	dal 100% al 200% dell'imposta se soggetta a imposta fissa, sanzione da 103 a 2.065 euro
Imposta di bollo	Omesso o insufficiente pagamento	dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta

segue IL QUADRO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Materia	Violazione	Sanzione
Obblighi dei sostituti d'imposta	Omessa presentazione della dichiarazione	dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato (se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da 258 a 2.065 euro oltre 51 euro per ogni percipiente non indicato)
	Dichiarazione infedele	dal 100% al 200% delle ritenute non versate riferibili alla differenza con un minimo di 258 euro, se i compensi, interessi e altre somme dichiarate sono inferiori a quelli accertati, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato
Compensazioni nel modello F24 di crediti inesistenti	Indebito utilizzo in compensazione	<p>dal 100% al 200% del credito inesistente (*);</p> <p>il 200% (**) del credito inesistente se gli importi compensati superano 50.000 euro per anno solare;</p> <p>la sanzione si applica a tutti i crediti per imposte e contributi che possono essere utilizzati in compensazione per eseguire i versamenti.</p> <p>Il termine di scadenza per l'accertamento della violazione è per questa ipotesi fissato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.</p> <p>La sanzione non si applica per i crediti spettanti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo fissato dalla legge, come, ad esempio, per i crediti spettanti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo di 516.456,90 euro; per tale violazione continua ad applicarsi la sanzione relativa all'omesso versamento.</p> <p>(*) la sanzione è applicabile per le compensazioni effettuate a decorrere dal 29.11.2008</p> <p>(**) la sanzione è applicabile per le compensazioni effettuate a decorrere dall'11 febbraio 2009</p>
Monitoraggio fiscale	Omessa compilazione sezione I - Modulo RW	dal 5% al 25% degli importi non dichiarati, quando l'ammontare complessivo è superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000 euro, con la confisca dei beni di corrispondente valore
	Omessa compilazione sezione II - Modulo RW	dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore (*)
	Omessa compilazione sezione III - Modulo RW	dal 10% al 50% degli importi non dichiarati (*)

5. LE SANZIONI PENALI

>> I REATI TRIBUTARI

I principali reati tributari sono connessi alle dichiarazioni fiscali e agli inadempimenti contabili e documentali e sono disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 2000.

I reati più caratteristici sono:

- la dichiarazione fraudolenta, che si configura con l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, oppure avvalendosi di altri artifici. La dichiarazione fraudolenta si distingue per l'elemento della "frode", consistente in comportamenti ulteriori (documentazione falsa o contraffatta, mezzi fraudolenti di qualsiasi natura) rispetto alla mera presentazione di una dichiarazione non veritiera;
- la dichiarazione infedele, che coincide con il mancato riporto di elementi attivi (o l'indicazione di elementi passivi fittizi) di ammontare particolarmente rilevante;
- la dichiarazione omessa, che si configura solo se si supera la soglia di punibilità, attualmente attestata a 77.468,53 euro per ciascuna imposta;
- l'omesso versamento di ritenute certificate per un ammontare superiore a 50.000 euro;
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (che si configura con il compimento di atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quali una vendita simulata a soggetto terzo);
- l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un importo superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta;
- l'utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, nel caso in cui l'ammontare ecceda 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a 50.000 euro.

>> LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

Ipotesi	Normativa e reo	Sanzioni e norme	Note
<p>Art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 74/2000.</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'instatario dei beni.</p> <p>L'utilizzo dei predetti documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità, quindi anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto deve sia registrare o detenere i documenti succitati che presentare la dichiarazione dei redditi annuale IVA (esclusa quella IRAP) utilizzandoli con lo scopo di evadere le imposte (così come definito all'art. 1).</p>	<p>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (commi 1 e 2), ridotta a reclusione da 6 mesi a 2 anni se la somma degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937 euro (comma 3).</p> <p>Sono possibili, nell'ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.</p>	<p>La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua "insidiosità", così definita per la sussistenza dell'artefazione di un impianto documentale.</p> <p>A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all'art. 2 da quelle di cui all'art. 3. Per l'art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (comma 2).</p> <p>Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6).</p> <p>In deroga all'art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).</p>
<p>Art. 3, D.Lgs. 74/2000.</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<p>A differenza dell'art. 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'art. 2, la condotta per configurare la frode della dichiarazione, deve essere "insidiosa" nel senso di costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta.</p> <p>Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'art. 2, ma qui sono previste due soglie di punibilità: occorre, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'imposta evasa è superiore a 77.468 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte), - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1.549.370 euro. 	<p>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3). Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 471/1997 per le dichiarazioni infedeli. Sono possibili i provvedimenti indicati al rigo precedente.</p>	<p>Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento (comma 1).</p> <p>Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6).</p> <p>Non danno luogo a fatti punibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1); - le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1); - in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).

segue LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

Ipotesi	Normativa e reo	Sanzioni e norme	Note
Art. 4, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione infedele	Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a 103.291 euro con riferimento a taluna delle singole imposte; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2.065.827 euro.	Reclusione da 1 a 3 anni. Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele dal D.Lgs. 471/1997. Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo.	Il delitto non è punibile a titolo di tentativo art. 6). Non rilevano penalmente: – le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio; – le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7 comma 2 – degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate).
Art. 5 D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione omessa	Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 77.468 euro, con riferimento a talune delle singole imposte.	Reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2). Al di sotto dei 77.468 euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile ai sensi del D.Lgs. 471/97 per dichiarazione omessa. Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo.	Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato.
Art. 8, D.Lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'IVA, emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni inesistenti. La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente i documenti falsi. Infatti il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio del primo documento falso; la prescrizione del reato decorre a partire dall'emissione o dal rilascio dell'ultimo documento falso.	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e/o negli altri documenti è inferiore a 154.937 euro per periodo d'imposta la reclusione è ridotta da 6 mesi a 2 anni. Sono possibili i provvedimenti di cui al primo rigo nell'ipotesi più grave.	L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). In deroga all'art. 110 del Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Art. 10 D.Lgs. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.	Reclusione da 6 mesi a 5 anni. Escluse le intercettazioni ambientali, sono possibili l'arresto facoltativo, la custodia cautelare, gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio.	È un reato di evento: è punibile a titolo di delitto tentato nel caso in cui, nonostante l'occultamento o la distruzione, l'ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d'affari sulla base di altri elementi. Trattandosi di un reato particolarmente "insidioso" (nel senso su definito) non è prevista alcuna soglia di punibilità.

segue **LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI**

Ipotesi	Normativa e reo	Sanzioni e norme	Note
Art. 10-bis D.Lgs. 74/2000. Omesso versamento di ritenute certificate	Chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituiti di imposta.	Reclusione da 6 mesi a 2 anni.	Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000. Omesso versamento di IVA	Chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.	Reclusione da 6 mesi a 2 anni.	Il reato si configura se il totale relativo all'IVA dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000. Indebita compensazione	Chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.	Reclusione da 6 mesi a 2 anni.	Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposta	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (esclusa cioè l'ipotesi che il fatto integri, ad esempio, gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta documentale), chiunque, al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA, ovvero degli interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a 51.645 euro, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.	Reclusione da 6 mesi a 4 anni. Sono possibili i provvedimenti di cui al punto precedente.	È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

PARTE V >

**LE IMPOSTE
SUGLI IMMOBILI
E SULLE SUCCESSIONI
E DONAZIONI**

1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

>> CLASSIFICAZIONE E RENDITE CATASTALI DEGLI IMMOBILI

Gli immobili sono individuati attraverso gli identificativi catastali attribuiti dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio i quali vengono normalmente riportati negli atti notarili con i quali gli stessi immobili vengono trasferiti.

A ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi "A", "B" e "C" viene attribuita una categoria e classe in relazione alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, alla sua destinazione d'uso. Conseguentemente, viene determinata la rendita catastale, applicando le tariffe d'estimo definite per ogni categoria e classe e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Alle unità immobiliari urbane dei gruppi "D" ed "E" viene attribuita la relativa categoria e la rendita, effettuando una stima diretta.

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali.

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

COD.	TIPOLOGIA
A/1	abitazioni di tipo signorile
A/2	abitazioni di tipo civile
A/3	abitazioni di tipo economico
A/4	abitazioni di tipo popolare
A/5	abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	abitazioni di tipo rurale
A/7	abitazioni in villini
A/8	abitazioni in ville
A/9	castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico
A/10	uffici e studi privati
A/11	abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
B/1	collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2	case di cura e ospedali (senza fini di lucro)
B/3	prigioni e riformatori
B/4	uffici pubblici
B/5	scuole, laboratori scientifici
B/6	biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7	cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8	magazzini sotterranei per depositi di derrate
C/1	negozi e botteghe
C/2	magazzini e locali di deposito
C/3	laboratori per arti e mestieri
C/4	fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro)
C/5	stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro)
C/6	stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro)
C/7	teattole chiuse o aperte

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4	Casa di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio D/10
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

COD.	TIPOLOGIA
E/1	Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
E/2	Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4	Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
E/5	Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6	Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
E/7	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
E/8	Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

COME SI DETERMINA LA RENDITA CATASTALE

La rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza dell'unità immobiliare (vani, mq o mc) per la tariffa d'estimo.

Per un appartamento di categoria catastale A/2, di classe 5, situato in un Comune medio con zona censuaria unica, è possibile individuare sulla Gazzetta Ufficiale una tariffa che, moltiplicata per il numero di vani, fornisce la rendita catastale dell'immobile.

Per esempio, se la tariffa è di 300 euro e i vani sono 4 la rendita è pari a 1.200 euro.

Per tener conto dell'andamento del costo della vita, le rendite catastali possono "essere rivalutate", ossia aumentate di una determinata percentuale, incrementando così la base per l'applicazione delle imposte (dal 1997 le rendite catastali sono state aumentate del 5 per cento).

Nell'esempio visto sopra, la rendita catastale rivalutata è di 1.260 euro (1.200 + 5 per cento).

ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

I proprietari hanno l'obbligo di denunciare, all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, le nuove costruzioni entro 30 giorni dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque idonee per l'uso a cui sono destinate.

Attualmente con la procedura informatica DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) il contribuente stesso, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.

L'ufficio, qualora rettifici la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l'obbligo di notificare all'interessato la nuova rendita avverso la quale, entro 60 giorni, può essere presentato ricorso presso la competente Commissione tributaria.

Variazioni e volture

Chi ha l'obbligo di registrare un atto che trasferisce diritti reali sugli immobili o di presentare una dichiarazione di successione (ordinariamente notaio od erede) è tenuto, entro 30 giorni dalla registrazione, a presentare la domanda di voltura all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

La domanda consente la registrazione negli atti del catasto e il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.

Questo obbligo può essere assolto dai notai chiedendo la "voltura automatica da nota di trascrizione", mediante la quale l'aggiornamento degli atti del catasto viene effettuato direttamente con l'ausilio dei dati presentati per la trascrizione in conservatoria.

Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, e cioè che abbiano riguardato, in modo permanente, la tipologia, la consistenza o la destinazione d'uso dell'immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda all'ufficio dell'Agenzia del Territorio.

Attualmente, le variazioni e le volture possono essere presentate su supporto magnetico, consentendo così l'immediato aggiornamento degli atti.

>> LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI

Gli immobili - terreni e fabbricati - sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all'Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (ICI) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi - come la donazione o la compravendita - o attraverso la successione ereditaria, nonché l'usucapione.

Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l'imposta di registro (in alternativa, l'Iva), e le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di trasferimento per donazione (o successione), sono dovute l'imposta di successione e di donazione che varia a seconda dei beneficiari e le imposte ipotecaria e catastale (vedi **capitolo SUCCESSIONI E DONAZIONI**).

Per gli atti soggetti ad IVA, non si applica, per il principio di alternatività, l'imposta proporzionale di registro; sono comunque dovute le tasse fisse di Registro, Ipotecaria e Catastale.

Per quanto riguarda l'Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta (vedi **LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE – capitolo 1**).

Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire.

Per l'Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva di chi lo possiede (vedi **capitolo L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**).

L'IRPEF SUI FABBRICATI

L'Irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati riportandoli nella dichiarazione dei redditi, quadro RB del Modello UNICO (o nel quadro B, per chi compila il Modello 730).

Oltre alla rendita catastale, i contribuenti devono aver cura di indicare il periodo e la percentuale di possesso, nonché il tipo di utilizzo dell'immobile.

Se il fabbricato è concesso in affitto, deve essere indicato sempre il canone ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna), o del 40,5 per cento per i canoni convenzionali (se il fabbricato è sito in un comune ad alta densità abitativa), anche nei casi in cui il fabbricato sarà poi tassato in base alla rendita.

Casi particolari di determinazione del reddito

1. Abitazione principale

Ai contribuenti che hanno la dimora abituale nella casa di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto o altro diritto reale spetta una deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e le relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale.

Sia la casa che le pertinenze risultano così esenti da Irpef.

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora abituale dei familiari del contribuente stesso.

Ovviamente, non si possono avere più abitazioni principali. Ad esempio, nella ipotesi più ricorrente in cui un genitore cede l'uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un'altra casa di proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.

Invece, se il genitore va ad abitare in una casa che non gli appartiene (ad esempio, condotta in locazione), l'immobile di proprietà, occupato dal figlio, non perde la qualifica di abitazione principale.

La deduzione spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

2. Fabbricati concessi in locazione

Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa in corrispondenza delle varie tipologie di contratti di locazione. In particolare, se l'immobile è locato:

- **ad equo canone:** il reddito da assoggettare all'Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15 per cento a titolo forfetario (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna);
- **in libero mercato:** il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna);
- **a canone convenzionale:** il reddito da assoggettare all'Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (così come individuati da appositi provvedimenti normativi).

Il canone "convenzionale" è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale (Legge 9 dicembre 1998, n. 431).

Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente.

La legge prevede, però, che i canoni non percepiti (per l'ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità.

Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.

In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.

Disposizioni per combattere il fenomeno delle locazioni sommerse

Ai fini dell'accertamento dell'Irpef dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità per l'ufficio di rettificare il reddito, se il contribuente dichiara l'importo maggiore tra:

- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento;
- il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.

Il valore dell'immobile dovrà essere determinato applicando alla rendita catastale il moltiplicatore 120, cioè lo stesso moltiplicatore previsto ai fini dell'imposta di registro, rivalutato del 20 per cento.

Esempio

Un contribuente che dichiara nel contratto di locazione un canone mensile di 800 euro per la locazione di un fabbricato la cui rendita catastale rivalutata è pari a 750 euro.

Il canone annuo di locazione ridotto del 15 per cento sarà:

$$800 \times 12 = 9.600 - 1.440 \text{ (15 per cento di } 9.600) = \mathbf{8.160}$$

Per determinare il 10 per cento del valore dell'immobile, si dovrà effettuare il seguente calcolo:

$$750 \times 120 = 90.000 \times 10 \text{ per cento} = \mathbf{9.000}$$

Dal raffronto tra i due valori ottenuti, emerge che quello maggiore è il 10 per cento del valore catastale dell'immobile. Pertanto, qualora il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi questo importo (in luogo del canone riportato nel contratto di locazione, ridotto del 15 per cento), l'Ufficio non potrà più rettificare, per l'immobile locato, il reddito dichiarato.

Un'altra previsione è quella che riguarda i casi di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili. In tali ipotesi, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; quale importo del canone, su cui pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.

ATTENZIONE

Tali disposizioni non si applicano nei confronti di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone "concordato" cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 Legge n. 431 del 1998.

3. Immobili tenuti a disposizione

Per i fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta a quello utilizzato come abitazione principale, il reddito viene determinato applicando alla rendita catastale l'aumento di $\frac{1}{3}$, a meno che non siano stati concessi in uso gratuito a un familiare che vi trasferisca la residenza.

4. Immobili di nuova costruzione

Questi fabbricati divengono "produttivi" di reddito, e devono quindi essere dichiarati, a partire dalla data in cui possono essere utilizzati per l'uso cui sono destinati (e, comunque, a decorrere dal momento in cui vengono utilizzati, se anteriore).

5. Immobili di interesse storico e/o artistico

Il reddito relativo agli immobili ad uso abitativo e non, riconosciuti di interesse storico e/o artistico, di cui alla Legge 1^o giugno 1939, n. 1089 (attualmente l'interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), deve essere determinato applicando la più bassa fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile, a prescindere dall'eventuale locazione del bene.

» L'ACQUISTO DI UN FABBRICATO ABITATIVO

In caso di acquisto di un immobile si applicano, in via generale, l'IVA e/o l'imposta di registro (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale.

CESSIONI IMMOBILIARI: LE IMPOSTE DOVUTE DALL'ACQUIRENTE

VENDITORE	IMPOSTE	
Privato	IVA	No
	Registro	7%
	Ipotecaria	2%
	Catastale	1%
Impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione	IVA	Esente
	Registro	7%
	Ipotecaria	2%
	Catastale	1%
Impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori	IVA	10%*
	Registro	168 euro
	Ipotecaria	168 euro
	Catastale	168 euro
Impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata	IVA	10%*
	Registro	168 euro
	Ipotecaria	168 euro
	Catastale	168 euro

* 20 per cento se il fabbricato è di lusso.

Per l'acquisto della prima casa sono previste particolari aliquote agevolate al verificarsi di determinate condizioni. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'apposito paragrafo riportato di seguito.

Per le compravendite di immobili, anche se assoggettate ad Iva, nel rogito le parti devono inserire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:

- le modalità di pagamento (assegno, bonifico, eccetera) del corrispettivo;
- se per l'operazione si è ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;
- le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.

L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale

Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione.

Per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponi-

bile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato.

È possibile versare le imposte sulla base del valore catastale come successivamente determinato a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.

Infatti, l'occultamento anche parziale del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

- le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
- sarà dovuta una sanzione che va dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già versata.

L'acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Il predetto sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30 per cento dell'onorario del notaio che, come è noto, viene calcolato sul valore dell'immobile indicato nell'atto.

Sono escluse da tale previsione le cessioni di tutti gli immobili ad uso diverso da quello abitativo e loro pertinenze (terreni, negozi, uffici, eccetera).

Per chi decide di non avvalersi di tale opportunità, la tassazione continuerà ad essere applicata con le regole precedentemente previste e cioè con applicazione delle imposte sul valore commerciale del bene.

In tal caso, se l'ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti è superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e degli interessi eventualmente dovuti) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso.

Come si determina il valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) per i seguenti coefficienti:

- **110** per la prima casa;
- **120** per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
- **140** per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- **60** per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
- **40,8** per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

ATTENZIONE

Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta) per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio al contribuente. Nel caso in cui il valore determinato sulla base della rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto.

LA BASE IMPONIBILE PER L'IVA

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti.

Se, però, per l'acquisto dell'immobile l'acquirente ha contratto un mutuo o ha chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

Relativamente a queste cessioni, le disposizioni consentono all'ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al "valore normale" del bene.

In presenza di mutuo o di finanziamento bancario l'ufficio è obbligato a considerare quale "valore normale" un importo pari alla somma erogata.

Cosa si intende per "valore normale"

"...il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi" (articolo 14 del DPR n. 633 del 1972).

ATTENZIONE

È prevista la responsabilità solidale dell'acquirente con il venditore per il pagamento dell'imposta evasa, nonché delle relative sanzioni, negli atti di compravendita di immobili soggetti ad IVA, nell'ipotesi in cui il prezzo indicato in fattura sia diverso da quello effettivo.

In pratica, qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e quindi nella relativa fattura, sia diverso da quello effettivo, l'acquirente – anche se è un privato cittadino – può essere chiamato a rispondere in solido con il venditore per il pagamento dell'IVA dovuta.

Va precisato che la responsabilità solidale è prevista anche per gli acquirenti di immobili che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

L'acquirente privato può regolarizzare la violazione commessa, versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto.

Entro lo stesso termine, l'acquirente che ha regolarizzato la violazione deve presentare all'ufficio territorialmente competente copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

>> L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Per l'acquisto della "prima casa" e delle sue pertinenze sono previste aliquote agevolate.

ACQUISTO DI "PRIMA CASA": LE IMPOSTE DOVUTE DALL'ACQUIRENTE

VENDITORE	IVA	REGISTRO	IPOTECARIA	CATASTALE
privato	NO	3%	168 euro	168 euro
impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori	ESENTE	3%	168 euro	168 euro
impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata	4%	168 euro	168 euro	168 euro

Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- C/2 (cantina o soffitta);
- C/6 (garage o box auto);
- C/7 (tettoia chiusa o aperta).

REQUISITI PER I BENEFICI

I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:

- l'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal Decreto ministeriale del 2 agosto 1969 (v. G.U. n. 218 del 27/08/69);
- l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula o nel Comune in cui ha sede o dove l'acquirente svolge la propria attività principale ovvero, se trasferito all'estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, qualora già non vi risieda.

Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Coniuge in regime di comunione legale

Nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due posseda i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, ad esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50 per cento, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti.

Titolari di nuda proprietà su altra abitazione

L'agevolazione "prima casa" compete anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

Acquisto di abitazione contigua

Le agevolazioni "prima casa" spettano anche quando si acquistano una o più stanze contigue alla prima casa già posseduta, oppure due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso.

Acquisto di abitazione in corso di costruzione

Anche quando si acquista un immobile non ultimato si può beneficiare dell'agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso che l'immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.

Cittadino italiano non più residente

Anche chi è emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato un immobile, a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale. Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come "prima casa". Non è necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza d'imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta stessa.

L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile se:

- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi "ragionevoli" a propria abitazione principale.

Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.

>> IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

È previsto un credito d'imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva, ed entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa, ed è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa) ma comunque non prima dell'entrata in vigore della Legge 168/82 e a condizione che l'acquirente fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l'atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.

QUANDO NON SPETTA

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall'agevolazione "prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti "prima casa";
- se l'immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.

>> QUANDO SI VENDE UN IMMOBILE

Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.

Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, ovvero di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria "redditi diversi" e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef, o nel caso di cessione di terreni edificabili, a tassazione separata.

Fanno eccezione a tale regola:

- gli immobili pervenuti per successione;
- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l'immobile, sono trascorsi 5 anni dall'acquisto o costruzione dello stesso;
- le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In materia di tassazione di queste plusvalenze, è previsto un sistema alternativo a quello "ordinario". Infatti, il venditore ha la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un'imposta sostitutiva di quella sul reddito. Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere:

- fino al 2 ottobre 2006, si applica l'aliquota sostitutiva del 12,5 per cento
- dal 3 ottobre 2006, si applica l'aliquota sostitutiva del 20 per cento.

Il notaio stesso provvede all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.

La tassazione in base all'imposta sostitutiva non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di cessione è un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul terreno stesso.

Si ricorda, infine, che a decorrere dal 1^o gennaio 2007 la tassazione con imposta sostitutiva non può più essere chiesta quando viene ceduto un terreno edificabile.

CESSIONE DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE

Quando oggetto della vendita è una casa ricevuta in donazione, l'eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione se non sono trascorsi 5 anni dal momento in cui il donante ha acquistato l'immobile a quello della sua cessione.

La plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.

Questa previsione è stata adottata per evitare manovre elusive da parte dei proprietari di immobili acquistati (o costruiti) da meno di 5 anni. In precedenza, infatti, questi potevano donare l'immobile a una terza persona che, successivamente, lo vendeva senza pagare imposte sulla plusvalenza realizzata.

2. L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Dal 2008 è prevista l'esenzione dal pagamento dell'ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera in vigore alla data del 29 maggio 2008.

Per **abitazione principale** si deve intendere quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi risiede, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Praticamente, l'imposta non è dovuta:

- per la casa dove il contribuente dimora abitualmente (sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- per le pertinenze dell'abitazione principale (come individuate dal regolamento comunale);
- per gli immobili che il Comune ha assimilato con regolamento o delibera all'abitazione principale.

Tra questi ultimi, come precisato nella risoluzione n. 1/DF (Dipartimento delle Finanze) del 4 marzo 2009, rientrano, sempre se il Comune lo abbia previsto nel proprio regolamento o delibera:

- l'immobile dato in uso gratuito a familiari;
- i fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero.

Poiché la disciplina dettata dai Comuni non è uniforme in tutto il territorio nazionale, per assicurarsi che l'immobile posseduto sia esente da imposta, occorre chiedere le necessarie informazioni al Comune sul cui territorio si trova l'immobile.

Una volta accertato che per un determinato immobile si è tenuti al pagamento dell'imposta comunale, occorrerà osservare le consuete regole che, di seguito, si riassumono.

>> CHI PAGA L'IMPOSTA

L'imposta deve essere pagata:

- da chi ha la proprietà (o altro diritto reale di godimento) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- dal locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria (l'imposta è dovuta a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto);
- dai concessionari, per le aree demaniali.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l'ICI ma separatamente).

In caso di usufrutto, l'imposta è dovuta da chi gode di tale diritto e mai dal nudo proprietario. Se l'immobile è in multiproprietà, l'ICI deve essere invece pagata dall'amministratore del condominio o della comunione.

>> IL VALORE DELL'IMMOBILE

Per calcolare l'imposta bisogna prima di tutto determinare il valore dell'immobile, cioè quella che, di norma, si chiama "base imponibile". A tal fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.


PER I FABBRICATI

La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

- **140** per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- **100** per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
- **50** per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10), gli alberghi, i teatri, le banche, eccetera (categoria D);
- **34** per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per i fabbricati di interesse storico/artistico, la rendita si calcola applicando la tariffa d'estimo (aumentata del 5%) di minore ammontare prevista per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. La rendita va moltiplicata per 100 anche se il fabbricato è classificato nella categoria A10 o C1 o nel gruppo D.

COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE ICI



PER LE AREE FABBRICABILI

La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.

Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone omogenee. Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area fabbricabile.

PER I TERRENI AGRICOLI

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

>> IL CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile (compresa, normalmente, tra il 4 e il 7 per mille). Generalmente, per l'abitazione principale, per la quale è dovuta ancora l'imposta (ad esempio per l'immobile classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) è fissata un'aliquota ridotta.

I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille.

L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero).

Per conoscere le aliquote i contribuenti possono rivolgersi direttamente agli uffici comunali o consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione "Fiscalità locale".

DETRAZIONI E RIDUZIONI

Per l'abitazione principale (nei casi in cui è ancora tassata) viene concessa una detrazione di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale.

Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'ICI, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali (e non in base alla percentuale di possesso).

I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione principale fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta per questa abitazione.

L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze, indipendentemente dal fatto che il Comune impositore abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze medesime.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.

Per i terreni agricoli, nella determinazione dell'imposta dovuta, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992 (art. 9). Ai fini delle suddette agevolazioni per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla Legge 9 gennaio 1963, n. 9 (art. 11) e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

>> QUANDO E COME SI PAGA

I termini entro cui effettuare il pagamento dell'ICI sono:

- **16 giugno**, per il pagamento dell'acconto;
- **16 dicembre**, per il pagamento del saldo.

Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto. In questo caso, per calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno occorre applicare l'aliquota stabilita dal Comune per l'anno in corso.

L'acconto deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta e già pagata per l'anno d'imposta precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi dell'anno di riferimento. L'eventuale conguaglio sarà effettuato in occasione del versamento a saldo.

In pratica, con questo sistema il contribuente ha il vantaggio di non doversi affrettare, a giugno, a rintracciare ed esaminare le delibere comunali per verificare se sono variate le aliquote da applicare.

In caso di possesso per l'intero anno il contribuente pagherà entro il 16 giugno la metà di quanto versato nell'anno precedente e a dicembre, una volta accertato che non sono intervenute modifiche delle aliquote o delle detrazioni, dovrà semplicemente pagare il restante 50%.

In caso contrario, cioè se le aliquote o le detrazioni sono cambiate rispetto all'anno precedente, a dicembre il contribuente effettuerà il ricalcolo dell'imposta dovuta per l'intero anno e pagherà la differenza ancora dovuta, tenendo conto dell'acconto pagato a giugno.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente.

COME PAGARE

Per il pagamento è possibile utilizzare il modello F24 o il bollettino postale presso:

- le banche;
- gli uffici postali;
- gli agenti della riscossione.

Il Comune può disporre modalità di pagamento aggiuntive o sostitutive di quelle indicate (ad esempio, versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune). Per maggiori informazioni i contribuenti possono rivolgersi ai competenti uffici comunali.

L'utilizzo del Modello F24 presenta due grossi vantaggi:

1. consentire al contribuente di compensare l'imposta da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, Iva, eccetera).

È possibile utilizzare anche l'eccedenza delle imposte derivanti dal modello 730 (Irpef, addizionali comunale e regionale), a condizione che tale scelta si effettui espressamente nella dichiarazione dei redditi;

2. effettuare il pagamento a Comuni diversi con un unico modello (cosa che non sarebbe possibile con il bollettino).

I codici da utilizzare per la compilazione del modello F24, nella sezione "ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti:

- **3901** per l'abitazione principale (per gli immobili per cui l'imposta è ancora dovuta)
- **3902** per i terreni agricoli
- **3903** per le aree fabbricabili
- **3904** per gli altri fabbricati.

Il modello F24, le relative istruzioni per la compilazione e ulteriori informazioni utili per il versamento dell'imposta sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

>> PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI

L'obbligo di presentare la dichiarazione ICI per la maggior parte dei casi (compravendita di immobili effettuata con atto notarile) è stato abolito.

L'adempimento permane solo per determinate situazioni, ad esempio quando si intende ottenere riduzioni d'imposta relativamente a fabbricati, inagibili o inabitabili, o quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendono da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (che prevedono il modello unico informatico).

Nei casi in cui è previsto l'obbligo della dichiarazione, questa deve essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando l'apposito modello, che viene pubblicato anche sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) e su quello dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Per adempiere correttamente all'obbligazione tributaria si consiglia di informarsi presso il competente ufficio del Comune di ubicazione degli immobili.

3. REGISTRARE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati da soggetti passivi IVA) devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.

Il termine per la registrazione del contratto di locazione è di 30 giorni dalla data di stipula.

>> COSA OCCORRE E COME SI REGISTRA IL CONTRATTO

Le modalità di registrazione di un contratto di locazione o di affitto di un immobile sono due:

1. la registrazione telematica
2. la registrazione dell'atto presso l'ufficio.

REGISTRAZIONE PER VIA TELEMATICA

La procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione, che consente il contestuale pagamento *on line* delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni, è:

- **obbligatoria** per i possessori di almeno 100 immobili;
- **facoltativa** per tutti gli altri contribuenti.

Le registrazioni e i pagamenti possono essere effettuati:

- direttamente dal contribuente;
- tramite un suo delegato, avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
- tramite un intermediario abilitato a Entratel (commercialisti, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, consulenti del lavoro, agenzie che svolgono attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, iscritti all'albo dei geometri, eccetera).

Per effettuare direttamente la registrazione per via telematica, occorre essere in possesso dell'abilitazione ai canali "Fisconline" (al quale si accede attraverso un codice Pin) o "Entratel" (utilizzabile anche questo grazie ad apposite credenziali di accesso rilasciate, su richiesta, dall'Agenzia delle Entrate).

Ottenute le abilitazioni, si può scaricare dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate il software gratuito "Contratti di locazione" che consente di compilare, registrare il contratto e pagare le imposte dovute in relazione alla registrazione stessa.

LOCAZIONI WEB E PAGAMENTI REGISTRO WEB

Dal 28 gennaio 2009 l'Agenzia ha attivato un nuovo servizio di registrazione via web dei contratti di locazione e di pagamento dell'imposta.

Attraverso i prodotti "Locazioni web" e "Pagamenti Registro web" non occorre più scaricare e installare il software "Contratti di locazione".

I contribuenti registrati a *Fisconline* e gli utenti *Entratel* hanno la possibilità di compilare e registrare *on line* i propri contratti, indicando i dati del conduttore, del locatore, dell'immobile e il canone di locazione. Il programma calcola direttamente l'imposta dovuta e chiede di indicare il numero di conto bancario o postale sul quale sarà effettuato il prelievo.

Con l'applicazione "Pagamenti Registro web" è possibile versare l'imposta di registro sui contratti di locazione già registrati, cioè per le annualità successive alla prima, o per le proroghe, risoluzioni e cessioni delle locazioni vigenti.

3. REGISTRARE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono correttamente all'Agenzia delle Entrate.

REGISTRAZIONE IN UFFICIO

La registrazione cartacea può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell'Agenzia, non necessariamente, quindi, nell'ufficio di competenza territoriale rispetto al proprio domicilio fiscale.

Occorre avere con sé:

- almeno due originali (o un originale e una copia) firmati, del contratto da registrare;
- marche da bollo da 14,62 euro, da applicare su originali e copie (una marca per ogni 4 facciate scritte, e comunque ogni 100 righe);
- lo stampato meccanografico per la richiesta di registrazione - mod. 69 - (che si può scaricare dal sito internet dell'Agenzia o prendere in Ufficio, compilarlo e consegnarlo);
- l'elenco atti presentati per la registrazione - mod. RR;
- la ricevuta di pagamento dell'imposta (copia del mod. F23).

>> IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

QUANTO SI PAGA

L'imposta di registro è dovuta, a seconda dell'immobile locato o affittato, nelle seguenti misure:

IMMOBILE	PERCENTUALE
Fabbricati ad uso abitativo	2% del canone annuo moltiplicato per ciascuna annualità
Fabbricati strumentali per natura	1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA
	2% del canone, negli altri casi
Fondi rustici	0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità
Altri immobili	2% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità

È previsto un importo minimo di versamento di **67 euro**.

Le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto.

Non è dovuta imposta di registro sul deposito cauzionale versato dall'inquilino. Tuttavia, se il deposito (o un'altra forma di garanzia) è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, occorre versare l'imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento.

Per i contratti con durata pluriennale si può scegliere:

- di pagare al momento della registrazione l'imposta di registro dovuta per l'intera durata del contratto (2 per cento del corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto);
- di versare l'imposta anno per anno (2 per cento del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Chi sceglie di pagare per l'intera durata del contratto può usufruire di uno sconto, che consiste in una detrazione dall'imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale (attualmente pari all'**1 per cento**) moltiplicato per il numero delle annualità.

DURATA IN ANNI DEL CONTRATTO	DETRAZIONE (durata x 0,5%)
6	3%
5	2,5%
4	2%
3	1,5%
2	1%

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Se si sceglie di pagare annualmente, l'imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo è possibile pagare l'imposta in unica soluzione o annualmente.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. In tutti gli altri casi (esempio locazione di immobili non urbani), l'imposta si applica (nella misura del 2 per cento o 0,5 per cento se si tratta di fondi rustici) all'importo dei canoni ancora dovuti.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando il mod. F23 (nel quale occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso: anno, serie e numero di registrazione separati da una barra) e, entro 20 giorni dal pagamento, presentare l'attestato dell'avvenuto versamento allo stesso ufficio dove precedentemente era stato presentato il contratto.

Di seguito, si riporta una tavola di sintesi:

Tipologia	Modalità di versamento	Particolarità
Stipula del contratto	Unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula	Sconto pari al 50% del tasso d'interesse legale moltiplicato per gli anni di durata del contratto
	Annuale: prima annualità, entro 30 giorni dalla stipula; successive annualità entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva	L'imposta sulla prima annualità non può essere inferiore a 67 euro
Cessione del contratto	Unica soluzione entro 30 giorni dall'evento	Senza corrispettivo, imposta fissa pari a 67 euro; con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di 67 euro); presentazione della copia del mod. F23 all'Ufficio, entro 20 gg.
Risoluzione del contratto	Unica soluzione entro 30 giorni dall'evento	Senza corrispettivo, imposta fissa pari a 67 euro; con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di 67 euro); presentazione della copia del mod. F23 all'Ufficio, entro 20 gg.

COME SI PAGA SE SI REGISTRA IL CONTRATTO IN UFFICIO...

Per registrare un contratto di locazione il contribuente deve prima calcolare e versare l'imposta di registro. Il pagamento, per il quale si utilizza il mod. F23, va effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. La copia dell'attestato di versamento va infatti consegnata all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione.

I PRINCIPALI CODICI TRIBUTO DA INDICARE SUL MODELLO F23 PER IL VERSAMENTO

- 107T** imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo (da utilizzare quando si versa in unica soluzione l'imposta relativa all'intera durata del contratto)
- 115T** imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità (da utilizzare nel caso in cui si versa l'imposta relativa solo al primo anno di durata del contratto)
- 112T** imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive (da utilizzare quando si versa l'imposta relativa ad uno degli anni di durata del contratto successivo al primo)
- 114T** imposta di registro - proroga contratti di locazione (da utilizzare nel caso di proroga del contratto di locazione)
- 110T** imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitti
- 109T** imposta di registro - per atti, contratti verbali e denunce
- 113T** imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitti (da utilizzare in caso di risoluzione del contratto versando l'importo fisso di 67 euro e consegnando all'ufficio l'attestato di versamento entro 20 giorni).

L'elenco completo dei codici tributo si può consultare sul sito www.agenziaentrate.gov.it

...E QUANDO SI REGISTRA IN VIA TELEMATICA

In caso di registrazione telematica, il pagamento dell'imposta è contestuale alla registrazione del contratto.

Per eseguire i versamenti telematici occorre però essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate ovvero presso Poste Italiane S.p.A. (l'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito internet dell'Agenzia).

È inoltre possibile effettuare telematicamente anche il pagamento delle imposte relative ai canoni di locazione per le annualità successive alla prima, per le proroghe, anche tacite, per le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.

>> ALTRE INFORMAZIONI

LOCAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI (SOGETTI PASSIVI IVA)

In tutti i casi in cui un contratto di locazione (anche finanziaria e di affitto) ha per oggetto un immobile strumentale e il locatore è un soggetto passivo Iva, l'imposta di registro è dovuta nella misura proporzionale dell'1 per cento, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità, ai fini Iva, anche se per opzione, di detti contratti.

Qualora, invece, il locatore non abbia soggettività Iva la locazione continua ad essere assoggettata all'imposta di registro con l'aliquota del 2% prevista in via ordinaria per le locazioni.

Sono immobili strumentali per natura quelli che per legge non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In pratica questi immobili rientrano in una categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale.

A titolo di esempio sono immobili strumentali per natura:


- gli uffici e gli studi (categoria catastale A/10);
- i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1);
- i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8).

AFFITTO FONDI RUSTICI

I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell'anno precedente. In tal caso, l'imposta si applica (con l'aliquota dello 0,50%) alle somme dei corrispettivi (moltiplicati per il numero delle annualità) dichiarati nella denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro.

Se uno o più contratti sono registrati senza ricorrere alla modalità della denuncia annuale, l'imposta di registro è applicata a ciascun contratto, sempre con obbligo di versamento di almeno 67 euro.

Di seguito, si riporta una tavola riepilogativa delle modalità per il calcolo dell'imposta di registro nelle varie ipotesi sopra analizzate:



QUANDO L'UFFICIO NON PUÒ ACCERTARE UN MAGGIOR CANONE

Per evitare che siano registrati contratti di locazione per un importo inferiore a quello realmente pattuito, è previsto che gli uffici non possono procedere ad accertamenti nei confronti di quei contribuenti che, ai fini della determinazione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione, dichiarano un canone almeno pari al 10 per cento del valore catastale dell'immobile.

Il valore catastale per i fabbricati locati si determina applicando alla rendita catastale il moltiplicatore 120.

3. REGISTRARE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Esempio

Se il valore catastale dell'immobile dato in locazione è di 120.000 euro, il canone mensile non è soggetto ad accertamento se l'importo indicato in contratto è almeno pari a 1.000 euro (infatti, moltiplicando 1.000 euro per 12 mesi si ottiene un totale di 12.000 euro e cioè un ammontare pari al 10 per cento del valore catastale).

Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio.

La modalità di determinazione del valore su base catastale prevista per l'imposta di registro rileva anche per l'accertamento dell'Irpef dovuta sui redditi di fabbricati.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.

Quale importo del canone, su cui pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10 per cento del valore catastale dell'immobile (determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro, rivalutati del 20 per cento).

Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone "concordato" stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

>> SE NON SI REGISTRA IL CONTRATTO: SANZIONI E RIMEDI

LE SANZIONI PER L'OMESSA REGISTRAZIONE

L'omessa registrazione del contratto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa. Ma anche il parziale occultamento del corrispettivo e l'omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro su annualità successive sono delle violazioni di carattere fiscale soggette a sanzione.

Di seguito si riporta una tavola con le sanzioni per le violazioni sui contratti di locazione:

Violazione	Sanzione
Omessa registrazione del contratto	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta
Parziale occultamento del canone	Dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta
Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta versata in ritardo

COME RIMEDIARE MEDIANTE RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il "ravvedimento operoso" è un istituto che consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell'applicazione delle norme tributarie.

In base al tipo di violazione commessa, versando l'eventuale imposta dovuta si può usufruire, a seconda dei casi, della riduzione o dell'annullamento delle sanzioni.

La regolarizzazione avviene proprio con il pagamento (anche non contestuale):

- delle somme dovute a titolo di imposta;
- della sanzione amministrativa, comunque ridotta (il codice da indicare nel modello F23 è 671T);
- degli interessi di mora, calcolati giornalmente al tasso legale annuo.

Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.

Tardiva registrazione del contratto

La violazione relativa all'omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata:

- **entro novanta giorni** dal termine di scadenza previsto, a condizione che si paghi l'imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al 10 per cento (1/12 di 120 per cento) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa – e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione;
- **entro un anno** dal termine di scadenza previsto, purché si versi l'imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al 12 per cento (1/10 di 120 per cento) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa – e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione.

Tardivo pagamento dell'imposta

Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, di un pagamento d'imposta dovuto, ad esempio, per i versamenti successivi alla prima annualità, per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all'imposta non pagata:

- una sanzione del **2,5 per cento** dell'imposta dovuta (1/12 del 30 per cento) e gli interessi di mora, se il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** dalla scadenza ordinaria;
- una sanzione del **3 per cento** dell'imposta dovuta (1/10 del 30 per cento) e gli interessi di mora, se eseguito **entro 1 anno** dalla scadenza prevista.

ATTENZIONE

Non si può ricorrere al ravvedimento operoso se la violazione è stata già contestata dall'ufficio e, comunque, quando siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche (per maggiori dettagli vedi **IN CASO DI ERRORI: RAVVEDIMENTO, COMUNICAZIONI E SANZIONI - capitolo 1**).

4. SUCCESSIONI E DONAZIONI

L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte.

>> SUCCESSIONI

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA E IN CHE MISURA

Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:

- beni immobili e diritti reali immobiliari (se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla sua rettifica);
- azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile);
- obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);
- aziende (il valore è dato dalla differenza tra le attività e le passività senza considerare l'avviamento);
- crediti e denaro;
- beni mobili (gioielli, mobili);
- navi e aeromobili;
- rendite e pensioni.

La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).

L'imposta di successione è determinata dall'ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell'erede.

In particolare, sono previste le seguenti aliquote:

- **4 per cento**, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro;
- **6 per cento**, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;
- **6 per cento**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- **8 per cento**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

ATTENZIONE

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

ATTENZIONE

Ai soli fini dell'applicazione della franchigia, sulla quota devoluta all'erede o al legatario si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo erede o legatario.

È prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti e del coniuge.

In sostanza, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.

LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE E L'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.

Queste sono pari, rispettivamente, al **2 per cento** e all'**1 per cento** del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla sua rettifica.

Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta).

L'agevolazione spetta se il beneficiario (o, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione "prima casa" (per ulteriori informazioni sui requisiti "prima casa" vedi il **capitolo LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI**).

COME SI DETERMINA IL VALORE CATASTALE

Per determinare il valore catastale di un fabbricato occorre moltiplicare la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

- **110** per la prima casa
- **120** per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- **140** per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
- **60** per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- **40,8** per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

ATTENZIONE

Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita proposta per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988.

La rendita catastale attribuita sarà notificata al contribuente dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio. Se il valore calcolato sulla base della rendita attribuita è superiore a quello dichiarato nell'atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dello stesso.

Per i terreni non edificabili il valore catastale si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25 per cento.

>> LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo all'ufficio locale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", sito in Roma, Via Canton, 20 - CAP 00144.

Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, della tassa ipotecaria, dei tributi speciali e dei tributi speciali catastali. Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23.

Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

- gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell'eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'ICI (imposta comunale sugli immobili). Spetta, infatti, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

GRADO DI PARENTELA	IMPOSTA
CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA	4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
FRATELLI E SORELLE	6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO E AFFINI FINO AL 3° GRADO	6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
ALTRE PERSONE	8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
ALL'EREDE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5 MILIONI DI EURO	

>> DONAZIONI

Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti sono soggetti ad imposizione.

Il sistema attuale prevede che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario.

Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.

Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:

- **4 per cento**, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
- **6 per cento**, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- **6 per cento**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- **8 per cento**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

ATTENZIONE

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti e del coniuge non sono soggetti all'imposta se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti, effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti.

Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:

- **l'imposta ipotecaria**, nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile;
- **l'imposta catastale**, nella misura dell'1 per cento del valore dell'immobile.

In merito alle donazioni di "prima casa", valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.



**PARTE VI > CONTENZIOSO
E STRUMENTI
PER EVITARLO**

1. IL DIRITTO DI INTERPELLO

>> INTERPELLO “ORDINARIO”

Attraverso la presentazione di un'istanza di interpello, prevista dall'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”), il cittadino ha la possibilità di rivolgere un quesito all'Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.

Se entro 120 giorni non si riceve alcuna risposta, si deve intendere che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).

L'interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise procedure.

CHI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza deve essere presentata personalmente dal contribuente interessato.

Tra i soggetti legittimati a presentare l'istanza di interpello rientrano i sostituti d'imposta, limitatamente ai quesiti riguardanti le norme che disciplinano l'effettuazione delle ritenute alla fonte e gli obblighi consequenziali, nonché i responsabili d'imposta (ad esempio, i notai, obbligati al pagamento dell'imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti) e i coobbligati al pagamento dei tributi.

Oltre che dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle persone fisiche, l'interpello può essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del contribuente. In tal caso, la procura deve essere conferita secondo le formalità stabilite all'articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973.

LE MATERIE E I CASI IN CUI È POSSIBILE CHIEDERE L'INTERPELLO

Le istanze di interpello di competenza dell'Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:

- le imposte sui redditi
- l'imposta sul valore aggiunto
- l'imposta di registro
- l'imposta di bollo
- le tasse sulle concessioni governative
- l'imposta sugli intrattenimenti
- altri tributi minori.

Per quanto riguarda l'IRAP, la competenza a gestire l'interpello compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento. La potestà di accertamento in materia di IRAP infatti è attribuita all'Agenzia delle Entrate, salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia.

Per i tributi che non sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate il contribuente può presentare istanza di interpello all'ente che li gestisce (ad esempio l'Agenzia delle Dogane per le accise, i Comuni per l'ICI e per gli altri tributi locali, le Province per i tributi provinciali e le Regioni per quelli regionali).

Il contribuente, sempre che l'Amministrazione finanziaria non si sia già espressa in merito, può presentare istanza di interpello se:

- è interessato a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle “al proprio caso concreto e personale”;
- esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare.

L'istanza può essere presentata se il contribuente non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto, nel caso di adempimenti periodici (ad esempio versamento IVA, presentazione delle dichiarazioni, eccetera), il contribuente non potrà rinviare il relativo adempimento alla data in cui l'Agenzia avrà fornito risposta all'interpello.

REQUISITI DELL'ISTANZA

Nell'istanza occorre indicare:

- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- la descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza;
- il domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di questi requisiti l'istanza è inammissibile e non produce gli effetti tipici dell'interpello.

Tuttavia, l'Amministrazione comunicherà, entro i termini di legge, l'inammissibilità dell'istanza al contribuente e nel caso in cui non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza indicherà la circolare o la risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Il contribuente, per velocizzare le comunicazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, può indicare nell'istanza il proprio numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

Nel caso in cui l'istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte della Direzione competente dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso, il termine entro il quale l'Agenzia è tenuta a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'interpello.

Se la documentazione allegata non è sufficiente a consentire il corretto inquadramento della questione, l'Amministrazione può chiedere al contribuente, una sola volta, di integrarla con altri documenti. In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere *ex novo* dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti i documenti richiesti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'istanza di interpello deve essere scritta in carta libera e va presentata mediante consegna a mano o spedizione a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in plico senza busta.

L'istanza va presentata alla **Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate** competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Le imprese di rilevante dimensione, ossia le imprese che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 200 milioni di euro (tale limite sarà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011) presentano l'istanza di interpello alla Direzione Centrale Normativa per il tramite della Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente.

La Direzione regionale effettuerà l'istruttoria e trasmetterà l'istanza alla **Direzione Centrale Normativa** che provvederà a fornire la risposta al contribuente.

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici a rilevanza nazionale presentano l'istanza direttamente alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate.

I "non residenti" possono presentare l'istanza di interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Ufficio del Direttore Centrale, via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma, oppure alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante o incaricato, presso il quale eleggono domicilio per la ricezione dell'atto di risposta, conferendo allo stesso procura speciale secondo le modalità indicate nell'art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973.

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello la Direzione competente deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata. La risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento oppure comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza.

Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Agenzia può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tal caso, l'amministrazione è comunque tenuta a fornire risposta scritta a ciascun contribuente per comunicare gli estremi della circolare o della risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Qualora il contribuente non ottenga una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di 120 giorni, si intende che l'Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente stesso (silenzio-assenso).

Tuttavia, affinché si formi il silenzio-assenso è necessario che:

- il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare;
- l'istanza sia ammissibile.

EFFETTI DELL'INTERPELLO

La risposta dell'amministrazione ha efficacia solo nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, limitatamente al caso concreto e personale prospettato. A meno che non intervenga una rettifica, l'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

La risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate non impegna il contribuente ad adeguarsi. Questi, infatti, è libero di adottare un differente comportamento ma è a conoscenza della posizione che l'Agenzia assumerà in sede di controllo. Viceversa, limitatamente alla questione oggetto di interpello, la risposta fornita vincola l'operato degli uffici, i quali non potranno emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio con essa contrastanti.

Se entro 120 giorni il contribuente non riceve risposta, significa che l'Agenzia concorda con la soluzione da egli prospettata nell'istanza. Conseguentemente, sono nulli eventuali atti di accertamento emessi in difformità della soluzione indicata dal contribuente (ed implicitamente condivisa dall'Agenzia per effetto del silenzio-assenso).

L'Agenzia può rettificare la risposta già resa dando al contribuente un parere diverso da quello fornito in precedenza ovvero dall'interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso.

Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall'amministrazione né per le imposte né per le sanzioni.

Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il comportamento, ma nell'istanza di interpello abbia omissso di indicare la soluzione interpretativa, l'Agenzia recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.

Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, dà attuazione alla soluzione interpretativa originaria, lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

>> ALTRI TIPI DI INTERPELLO

Oltre all'interpello ordinario previsto dall'art. 11 della Legge n. 212 del 2000, il vigente ordinamento tributario disciplina le seguenti ulteriori tipologie di interpello:

- **interpello antielusivo**, di cui all'art. 21 della legge n. 413 del 1991 (che consente al contribuente di conoscere preventivamente il parere dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'applicazione a casi concreti delle disposizioni antielusive generali di cui agli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché in ordine alla qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza);
- **interpello C.F.C.** (Controlled Foreign Companies), che consente ai soggetti residenti in Italia che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento in imprese estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. black list), di chiedere la disapplicazione delle disposizioni contenute negli articoli 167 e 168 del Tuir (dal 2010, le disposizioni dell'articolo 167 del Tuir si applicano, al ricorrere delle condizioni ivi previste, anche alle imprese estere controllate residenti in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata);
- **istanze di disapplicazione della normativa antielusiva** (art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/73), per chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva che limita deduzioni, detrazioni e crediti di imposta, descrivendo la fattispecie concreta per la quale si ritengono non applicabili tali disposizioni normative (ad esempio riguardo alla disapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724);
- **Ruling di standard internazionale**, di cui all'articolo 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326: esso consente alle imprese con attività internazionale di utilizzare un'apposita procedura di interpello con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
La suddetta procedura si conclude con la sottoscrizione di un accordo che vincola, limitatamente all'oggetto dello stesso, l'Amministrazione finanziaria e l'impresa per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi.
Le modalità operative per avviare la procedura e i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al Ruling sono stati stabiliti dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, reperibile sul sito internet della stessa Agenzia.

1. IL DIRITTO DI INTERPELLO

In particolare, il contribuente avvia la procedura mediante la presentazione di un'istanza su carta libera (in plico non imbustato e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) all'Ufficio Ruling Internazionale - Direzione Centrale Accertamento - Settore Internazionale, ai seguenti indirizzi:

- **Roma**, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, cap. 00145 - per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la propria stabile organizzazione nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;
- **Milano**, Via Manin n. 25, cap. 20121 - per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la propria stabile organizzazione nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

L'Ufficio Ruling Internazionale, valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dall'ultimazione dell'ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, dichiara l'ammissibilità della stessa e invita l'impresa a comparire per l'instaurazione della procedura che si svolge in contraddittorio tra le parti.


La procedura si perfeziona con la sottoscrizione congiunta del responsabile dell'Ufficio Ruling Internazionale e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell'impresa, di un accordo nel quale:

- sono definiti i criteri e i metodi di calcolo del valore normale delle transazioni dedotte nell'istanza avente ad oggetto i prezzi di trasferimento;
- vengono definiti i criteri di applicazione della normativa di riferimento, in tutti gli altri casi.

Per eventuali comunicazioni si può inviare una mail al seguente indirizzo: dc.acc.uri@agenziaentrate.it.

2. COME EVITARE O RISOLVERE LE LITI TRIBUTARIE

Per evitare il contenzioso tributario e sottrarsi a lunghi e costosi giudizi esistono diverse soluzioni.



>> L'AUTOTUTELA

Se l'Amministrazione prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela".

La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l'atto. Un atto illegittimo può essere annullato "d'ufficio", in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente. Questi, può trasmettere all'ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un'esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Nella domanda occorre riportare:

- l'atto di cui si chiede l'annullamento;
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l'illegittimità deriva da:


- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. COME EVITARE O RISOLVERE LE LITI TRIBUTARIE

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:

- il giudizio è ancora pendente;
- l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
- il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.



ATTENZIONE

Poiché l'autotutela è per l'Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un'istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

>> L'ACQUIESCENZA

Considerati i costi onerosi del ricorso, i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l'opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione a 1/4 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

- rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Un'ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da "invito al contraddittorio". In tal caso si può fruire della riduzione ad 1/8.

COME FARE I VERSAMENTI

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando:

- il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli inasprimenti;
- il mod. F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.

Il pagamento rateale prevede 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l'importo da pagare supera 51.645,69 euro, 12 rate trimestrali sempre di pari importo.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali e, inoltre, il contribuente è tenuto a prestare garanzia per il periodo della rateazione aumentato di un anno, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o per il tramite dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 (cosiddetto “decreto incentivi”) ha previsto che se le rate successive alla prima sono di ammontare complessivo pari o inferiore all'importo di 50.000 euro, non sono richieste garanzie fideiussorie.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

ATTENZIONE

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/4 della sanzione indicata.



>> ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

L'istituto della “adesione al processo verbale di constatazione”, introdotto dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consente al contribuente destinatario di un processo verbale di constatazione la facoltà di sollecitare la definizione del proprio rapporto tributario, sulla base dei rilievi e dei contenuti dell'atto ricevuto.

2. COME EVITARE O RISOLVERE LE LITI TRIBUTARIE

Se il contribuente esercita tale facoltà, ha diritto:

- alla riduzione a 1/8 delle sanzioni (cioè alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione);
- al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcuna garanzia.

Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili, ma solo quelli che:

- hanno come conseguenza l'emissione di un accertamento parziale;
- contengono la constatazione di violazioni "sostanziali" con riferimento esclusivamente alla normativa in materia di imposte sui redditi, Irap e di imposta sul valore aggiunto.

Gli accertamenti parziali sono quelli emessi ai sensi degli articoli 41-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54, quarto comma, del D.P.R. n. 633/72.

COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE

Per aderire al processo verbale di constatazione è sufficiente una semplice comunicazione del contribuente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e all'organo che ha redatto il verbale.

Ovviamente, se redatto dall'Ufficio, per la definizione è sufficiente la presentazione di una sola comunicazione.

La richiesta deve essere effettuata, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, utilizzando l'apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2008.

Può essere presentata sia a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, sia consegnandola direttamente ai soggetti destinatari, che rilasciano apposita ricevuta. Alla comunicazione va allegata fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

L'adesione al processo verbale di constatazione ha come conseguenza l'emissione di un "atto di definizione dell'accertamento parziale", contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. L'atto è notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione.

La notifica dell'atto di definizione determina l'obbligo in capo al contribuente di versare le somme dovute, come risultanti dallo stesso. Il mancato pagamento delle somme definite comporta la loro iscrizione a ruolo.

>> ADESIONE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Un altro istituto deflativo del contenzioso è "la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio".

Introdotta dal decreto legge 185 del 2008, esso si applica agli inviti al contraddittorio emessi:

- dal 1° gennaio 2009, se riguardano imposte dirette o Iva
- dal 29 gennaio 2009, se relativi a imposte indirette diverse dall'Iva (imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni, eccetera).

COME FUNZIONA

In sostanza, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i motivi che l'hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni e di pagamento rateale, previsto per l'adesione ai processi verbali di constatazione (vedi paragrafo precedente).


La definizione si realizza con l'acquisizione dell'assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

La comunicazione, con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire, deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte. Ad essa va allegata inoltre la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Il pagamento rateizzato consente il versamento delle somme dovute in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro, di dodici rate trimestrali, senza la prestazione di alcuna garanzia.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (3% fino al 31 dicembre 2009, 1% dal 1° gennaio 2010), calcolati dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

Se il contribuente non versa le somme successive alla prima rata, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime.

**ATTENZIONE**

L'istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di constatazione, che consente l'emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.

>> ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.

Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

2. COME EVITARE O RISOLVERE LE LITI TRIBUTARIE

CHI È AMMESSO	TUTTI I CONTRIBUENTI persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d'imposta	
	LE PRINCIPALI IMPOSTE DIRETTE	<ul style="list-style-type: none"> • Irpef • IRES • Irap • Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese • Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione
LE IMPOSTE DEFINIBILI	LE PRINCIPALI IMPOSTE INDIRETTE	<ul style="list-style-type: none"> • Iva • Imposta sulle successioni e sulle donazioni • Imposta di registro • Imposta ipotecaria e catastale • Invim ordinaria e decennale • Imposta sostitutiva dell'Invim • Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito • Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione • Imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli
QUANDO SI PROPONE	dopo aver ricevuto un avviso di accertamento	
	dopo un controllo eseguito dall'ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica)	

I VANTAGGI DELL'ADESIONE

L'accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge.

Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'effetto "premiale" si concretizza nell'abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE: PERCHÉ CONVIENE

II CONTRIBUENTE...	L'UFFICIO...
ottiene una rettifica a proprio favore dell'accertamento iniziale	si assicura il diritto a riscuotere le somme
ottiene la riduzione delle sanzioni amministrative (a 1/4)	evita il rischio di soccombere nel processo tributario e di pagare le relative spese
ottiene una riduzione delle pene inflitte per i delitti previsti dalla legge sui reati tributari	permette la riduzione del contenzioso tributario

IL PROCEDIMENTO

Iniziativa d'ufficio

L'ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito.

Richiesta del contribuente

Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all'ufficio competente:

- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata – prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale – all'ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l'ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.

Perfezionamento dell'adesione

Il raggiungimento o meno dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall'ufficio.

ATTENZIONE

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendo i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Versamento delle somme dovute

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

- in **unica soluzione**, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;
- in **forma rateale** in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali) il contribuente deve prestare le garanzie richieste dalla legge (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o per il tramite dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Confidi - iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Attraverso queste garanzie, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l'Agenzia recupererà le somme dovute.

In presenza di un garante, se quest'ultimo non versa le somme dovute entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

Il decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 (cosiddetto "decreto incentivi") ha previsto che se le rate successive alla prima sono di ammontare complessivo pari o inferiore all'importo di 50.000 euro, non sono richieste garanzie fideiussorie.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia.

ATTENZIONE

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati.

>> LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

Può essere proposta:

- dalla Commissione tributaria provinciale che, d'ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
- dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.



COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.

La **conciliazione in udienza** può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:

- il contribuente o l'ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
- l'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.

Se si raggiunge l'accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

La **conciliazione fuori udienza** viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

COME VERSARE LE SOMME DOVUTE

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:

- con modello F24 per le imposte dirette, per l'Irap, per le imposte sostitutive e per l'Iva;
- con modello F23 per le altre imposte indirette.

Nei suddetti modelli di pagamento devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all'istituto conciliativo a cui si è aderito.

Per le imposte dirette e per l'Iva è consentito effettuare la compensazione di tutte le somme, dovute per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d'imposta del contribuente.

Il pagamento va fatto:

- in **unica soluzione**, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
- in **forma rateale**, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro.

2. COME EVITARE O RISOLVERE LE LITI TRIBUTARIE

La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o della comunicazione del decreto presidenziale, mentre per le rate successive, che sono gravate degli interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia o fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, o polizza rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia, per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno.

Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata. Il contribuente deve consegnare all'ufficio una copia dell'attestazione del versamento accompagnata, nell'ipotesi di pagamento rateale, dalla documentazione della garanzia prestata.

In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

Il decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 (cosiddetto “decreto incentivi”) ha previsto che se le rate successive alla prima sono di ammontare complessivo pari o inferiore all'importo di 50.000 euro, non sono richieste garanzie fideiussorie.

3. IL RICORSO TRIBUTARIO

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l'annullamento totale o parziale.

Nel valutare l'opportunità di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia tempi che costi; infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall'obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

- **in primo grado**, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dagli Uffici (delle Agenzie) delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione;
- **in appello**, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.

Dinanzi alla Commissione tributaria centrale (soppressa dalla riforma del 1992, entrata in vigore il 1° aprile 1996) continuano ad essere decisi i giudizi già proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti. Le sezioni della Commissione tributaria centrale hanno sede presso ciascuna Commissione tributaria regionale e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano.

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

- tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio;
- le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il "classamento" dei terreni e l'attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

ATTENZIONE

Tramite una banca dati, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante.

L'accesso alla banca dati è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi in cui sono parte in causa, nonché ai soggetti abilitati (professionisti, associazioni) al servizio telematico "Entratel". I cittadini possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione (codice fiscale, password e codice Pin), che consentono l'abilitazione al servizio telematico Fisconline

>> L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1^o agosto al 15 settembre. La sospensione non si applica per le controversie relative ad atti di recupero degli aiuti di Stato. Per le domande di rimborso alle quali l'Amministrazione non ha dato risposta, il ricorso si può produrre dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all'ufficio che ha emesso l'atto contestato, mediante:

- consegna diretta;
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento;
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

ATTENZIONE

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo della metà delle somme).

Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

>> SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell'atto impugnato (ad esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un'apposita istanza, qualora ritenga che dall'atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile. La richiesta motivata può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata con atto separato. In quest'ultimo caso l'istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell'avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Se la sospensione riguarda un atto di recupero di aiuti di Stato, gli effetti cessano dopo sessanta giorni, salvo conferma da parte della Commissione, su istanza di parte, per altri sessanta giorni.

Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Commissione tributaria regionale, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un'idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

>> ASSISTENZA TECNICA

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato. Il Presidente della Commissione (o della Sezione) o il Collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

Per le cause già pendenti davanti alle vecchie Commissioni tributarie l'assistenza tecnica non è obbligatoria ma può essere disposta dalla Commissione.

Anche quando non è obbligatoria l'assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla procedura (il contenzioso tributario è di fatto assimilato al giudizio civile) e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.

>> ESITO DEL RICORSO E APPLICAZIONE DELLA SENTENZA

La controversia è trattata di norma in "Camera di consiglio" (senza la presenza delle parti). Se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione. L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

Il ricorso è sempre discusso in pubblica udienza, invece, se concerne un atto di recupero di aiuti di Stato. Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza.

Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della Commissione l'originale (o copia autentica) della sentenza notificata. Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi devono essere pagate come indicato nel prospetto sotto riportato.

LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E DELLE SANZIONI DURANTE LE FASI DEL RICORSO

QUANDO	IN CASO DI	QUANTO
dopo la notifica dell'accertamento	imposte dirette o Iva	per la metà del tributo
	imposta di registro	per un terzo della maggiore imposta
	sanzioni	nessun importo
dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale*	sentenza sfavorevole al contribuente	per i due terzi**
	sentenza parzialmente sfavorevole al contribuente	per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)**
dopo la decisione della Commissione tributaria regionale*	sentenza sfavorevole al contribuente	per il residuo ammontare indicato nella sentenza (a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, relative alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).

* Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.

** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronuncia a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (**giudizio di ottemperanza**).

Il ricorso va presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l'ottemperanza.

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l'ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

>> IL RICORSO IN APPELLO

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente. Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo. Dal 4 luglio 2009, tale termine, che prima era di un anno, è stato ridotto a sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza (deposito). Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali (dal 1° agosto al 15 settembre).

Il nuovo termine di sei mesi si applica a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4 luglio 2009 (facendo riferimento alla data di notifica all'Ufficio del ricorso alla Commissione tributaria provinciale).

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale), nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

Nel caso sia stato impugnato un atto di recupero degli aiuti di Stato, tutti i termini del giudizio di appello, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione dell'appello stesso, sono ridotti alla metà.

Inoltre, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro trenta giorni dalla data di proposizione dell'appello.

ATTENZIONE

Il decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 (cosiddetto "decreto incentivi") ha eliminato l'obbligo per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di ottenere l'autorizzazione a proporre appello dalla Direzione Regionale. Tale disposizione opera "per i ricorsi in appello da notificare a decorrere dal 26 marzo 2010".

>> IL RICORSO IN CASSAZIONE

Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione solo per i seguenti motivi:

- motivi attinenti alla giurisdizione;
- violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;
- nullità della sentenza o del procedimento;
- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

ATTENZIONE

Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

L'Annuario del contribuente 2010
è pubblicato dall'**Agenzia delle Entrate**
Settore Comunicazione
Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet

Capo Settore Antonella Gorret
Capo Ufficio Gualtiero Esposito

Redazione a cura dell'Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet
Progetto grafico Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate
Stampa Arti Grafiche Boccia - Salerno

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
www.agenziaentrate.gov.it

L'Annuario del contribuente è consultabile anche su:
www.agenziaentrate.gov.it